


Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 – Verbania (VB)
Tel. 0323/516881 – Fax 0323/581832
E-mail: gpetrelli@notariato.it
Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>
C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

PRIMO SEMESTRE 2018

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.....	6
1) – <i>CAD e Regolamento eIDAS.</i>	6
2) – <i>Ambito di applicazione del CAD.</i>	8
3) – <i>Linee guida.</i>	8
4) – <i>Trasmissione di documenti alle pubbliche amministrazioni.</i>	9
5) – <i>Difensore civico per il digitale.</i>	10
6) – <i>Domicilio digitale.</i>	11
7) – <i>Firma digitale ed elettronica e documento informatico.</i>	13
8) – <i>Copie autentiche informatiche di documenti analogici.</i>	16
CONDHOTEL E VINCOLO ALBERGHIERO – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI UNITÀ AD USO RESIDENZIALE.....	16
1) – <i>Nozione e disciplina del condhotel.</i>	17
2) – <i>Acquisto di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel – Clausole obbligatorie.</i>	18
3) – <i>Pubblicità legale del trasferimento della proprietà dell'immobile.</i>	20
4) – <i>Rimozione del vincolo di destinazione alberghiera.</i>	20
NUOVA DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY).....	20
1) – <i>Fonti normative.</i>	24
2) – <i>I principi generali del GDPR.</i>	25
3) – <i>L'ambito di applicazione del GDPR e il diritto nazionale.</i>	30
4) – <i>I dati personali.</i>	32
5) – <i>I presupposti di liceità del trattamento dei dati personali.</i>	34

6) – I diritti dell'interessato.....	37
7) – Le figure soggettive interessate.....	43
8) – Obblighi e adempimenti del titolare del trattamento.....	46
9) – Sanzioni amministrative pecuniarie.....	50
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).....	52
1) – Il panorama legislativo e giurisprudenziale anteriore alla nuova disciplina delle DAT.....	55
2) – La nuova legge sulle DAT. Principi generali, consenso informato, diritto di rifiutare i trattamenti sanitari.....	57
3) – Presupposti, e requisiti soggettivi ed oggettivi delle DAT.....	60
4) – Forma delle DAT.....	60
5) – Il fiduciario.....	62
6) – Limiti di vincolatività delle DAT.....	62
7) – Regime fiscale delle DAT.....	64
8) – Disciplina transitoria.....	64
9) – Banche dati delle DAT.....	64
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NORME REGIONALI.....	65
1) – Friuli Venezia Giulia.....	65
2) – Lazio.....	65
3) – Liguria.....	66
4) – Lombardia.....	66
5) – Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma.....	66
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI IN VALLE D’AOSTA.....	67
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI IN TRENTINO-ALTO ADIGE.....	67
TUTELA DEGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI – SOSPENSIONE DELLA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA E INDEGNITÀ A SUCCEDERE.....	68
USI CIVICI E LEGISLAZIONE REGIONALE.....	71
RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE.....	74
IMPRESA SOCIALE.....	77
RIFORMA DEL TERZO SETTORE.....	81
REGISTRO PUBBLICO DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE – DISCIPLINA DELLA TRASCRIZIONE.....	83
ACCESSO DELLE AUTORITÀ FISCALI ALLE INFORMAZIONI ANTIRICICLAGGIO.....	86
CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO.....	88
CESSIONE DI AZIENDA E RAPPORTI DI LAVORO MARITTIMO.....	92
IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI..	93

ORGANISMI COLLETTIVI DI DIFESA IN AGRICOLTURA.....	96
PROTEZIONE DEL <i>KNOW HOW</i> RISERVATO E DEI SEGRETI COMMERCIALI.....	97
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ESATTORIALE.....	99
COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI.....	100
PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO E DI DEBITO AI PROFESSIONISTI - SANZIONI PER IL «POS» OBBLIGATORIO.....	102
VENDITA ABBINATA DI PRODOTTI ASSICURATIVI.....	103
BANCHE VENETE	104
CONTI DI PAGAMENTO	105
EDILIZIA LIBERA.....	105
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI	107
PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE	107
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO	109
TASSI USURARI	110
RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - INTERESSI DI MORA... 113	
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	113
PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI IPOTECARI	115
INTERPELLI TRIBUTARI	116
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FATTURA ELETTRONICA.....	117
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE	129
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - GRUPPO IVA	130
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	132
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FRODE, PRESCRIZIONE E «SENTENZA TARICCO»	133
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DIRETTIVA EUROPEA.....	136
REATI PERSEGUIBILI A QUERELA.....	136
TRENTINO-ALTO ADIGE - EDILIZIA E URBANISTICA	139
SERVIZI DI PAGAMENTO	139
NORMAZIONE EUROPEA E REGOLE TECNICHE.....	139
INCOMPATIBILITÀ DI CURATORI FALLIMENTARI E ALTRI AMMINISTRATORI	140

TUTELA CONSOLARE	140
REATI DEI PUBBLICI UFFICIALI E INTERCETTAZIONI	141
REGISTRO DELLE IMPRESE	141
CONTRATTI PUBBLICI E FIDEIUSSIONI	142
DIRITTI DI PROTESTO	143
PARAMETRI FORENSI	144
COMPENSI DEI COMMISSARI GOVERNATIVI DI COOPERATIVE	144
TRANSFER PRICING	145
RIMBORSI DA CONTO FISCALE.....	146
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE E STUDI DI SETTORE.....	146
LOCAZIONI BREVI.....	148
RATING DI LEGALITÀ.....	148
REGOLAMENTI CONSOB	149
RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE	150
ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONI.....	150
MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA	151
RISERVA DI CODICE IN MATERIA PENALE.....	151
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO.....	152
DELITTI CONTRO L'UGUAGLIANZA	152
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	153
CONFISCA IN CASI PARTICOLARI	153
INTERESSI DI MORA PER LE SOMME ISCRITTE A RUOLO	155
CERTIFICAZIONE UNICA - CAPITAL GAINS	156
ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI DALLE IMPOSTE SUI REDDITI	157
TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI.....	157
CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE.....	159
ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.....	161
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE	161
INFORMAZIONI NON FINANZIARIE DA PARTE DI TALUNE SOCIETÀ.....	161

MEZZI DI PAGAMENTO DI RETRIBUZIONI E COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E COLLABORATORI AUTONOMI.....	163
SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.....	164
COLLABORAZIONE VOLONTARIA (<i>VOLUNTARY DISCLOSURE</i>).....	165
PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO (<i>COMPLIANCE</i>).....	166
ZONE ECONOMICHE SPECIALI (<i>ZES</i>).....	166
QUINTA DIRETTIVA EUROPEA ANTIRICICLAGGIO.....	167
DIRETTIVA EUROPEA SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA.....	177
LEGISLAZIONE REGIONALE - PRIMO SEMESTRE 2018.....	180

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Con **D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217** (in G.U. n. 9 del 12.1.2018), in vigore dal 27 gennaio 2018, sono state emanate disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al **D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82**, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ¹.

Cfr. anche:

- la **Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 217/2017**;
- la **Nota di lettura**, le **Schede di lettura** e il **testo a fronte**, elaborati dai competenti uffici parlamentari;
- il **Parere del Consiglio di Stato in data 4 ottobre 2017, n. 2122**;
- il **Parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 26 ottobre 2017**;
- il **commento** alla disciplina recata dal **D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179**, di modifica al Codice dell'amministrazione digitale, nella *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

Di seguito sono indicate le principali novità recate dal D. Lgs. n. 217/2017; i numeri degli articoli citati sono quelli del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD), come modificati.

1) – CAD e Regolamento eIDAS.

Ai fini del CAD, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 ² del **Regolamento (UE)**

¹ CAROTTI, *Il correttivo al Codice dell'amministrazione digitale: una meta-riforma (D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)*, in *Giornale dir. amm.*, 2018, p. 131; CIGNARELLA, *Pubblicato in G.U. il decreto correttivo al codice dell'amministrazione digitale. Le principali norme di interesse notarile*, in *CNN Notizie* del 15 gennaio 2018; TROIANO, *Firma e forma elettronica: verso il superamento della forma ad substantiam. Riflessioni a margine del regolamento UE n. 910/2014 e delle recenti riforme del codice dell'amministrazione digitale*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, II, p. 79; BONAFINE, *L'art. 82, r.d. n. 37/1934 sotto la spinta del «domicilio digitale». Una pronuncia a conferma del favor per le forme telematiche (nota a Cass. 11 luglio 2018 n. 17048)*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 82; CANCEDDA, *L'indirizzo PEC invalido o inattivo non blocca la notifica*, in *Fisco*, 2018, p. 290; SACCHETTO, *Modifiche al CAD e riflessi applicativi sull'Ambiente fiscale virtuale*, in *Corriere trib.*, 2018, p. 1832; ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 723; CANCELLIERE-FERLITO, *Bocciato il «Pdf» allegato alla Pec*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 aprile 2018; VITALE, *Il documento con firma elettronica ha l'efficacia di scrittura privata (1 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; AMBROSI, *Sanzioni fiscali con firma digitale*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 gennaio 2018; CHERCHI, *Pa, ai servizi i cittadini accedono con lo Spid*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 gennaio 2018; CHERCHI, *Scatta il diritto di identità digitale*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 dicembre 2017; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *La firma elettronica darà accesso ai pagamenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 dicembre 2017; VITALE, *Via libera del Garante Privacy allo schema di decreto che modifica il CAD (30 novembre 2017)*, in www.eutekne.info; PROVENZANO, *Decreti Madia e nuova disciplina del c.d. «domicilio digitale»: quali prospettive?*, in *Federalismi.it*, 2016.

² Si riproduce di seguito il contenuto dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 910/2014:

«Articolo 3 (Definizioni).

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «*identificazione elettronica*», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica;
- 2) «*mezzi di identificazione elettronica*», un'unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l'autenticazione per un servizio online;
- 3) «*dati di identificazione personale*», un insieme di dati che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica;
- 4) «*regime di identificazione elettronica*», un sistema di identificazione elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche;
- 5) «*autenticazione*», un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica;

6) «parte facente affidamento sulla certificazione», una persona fisica o giuridica che fa affidamento su un'identificazione elettronica o su un servizio fiduciario;

7) «organismo del settore pubblico», un'autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un'autorità, un organismo o un'associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato;

8) «organismo di diritto pubblico», un organismo definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

9) «firmatario», una persona fisica che crea una firma elettronica;

10) «firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;

11) «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 26;

12) «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

13) «dati per la creazione di una firma elettronica», i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica;

14) «certificato di firma elettronica», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona;

15) «certificato qualificato di firma elettronica», un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato I;

16) «servizio fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:

a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure

b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o

c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;

17) «servizio fiduciario qualificato», un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento;

18) «organismo di valutazione della conformità», un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore di servizi fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati;

19) «prestatore di servizi fiduciari», una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato;

20) «prestatore di servizi fiduciari qualificato», un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l'organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato;

21) «prodotto», un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari;

22) «dispositivo per la creazione di una firma elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma elettronica;

23) «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;

24) «creatore di un sigillo», una persona giuridica che crea un sigillo elettronico;

25) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi;

26) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che soddisfa i requisiti sanciti all'articolo 36;

27) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

28) «dati per la creazione di un sigillo elettronico», i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo elettronico per creare un sigillo elettronico;

29) «certificato di sigillo elettronico», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di un sigillo elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona;

30) «certificato qualificato di sigillo elettronico», un certificato di sigillo elettronico che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato III;

31) «dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico», un software o hardware configurato utilizzato per creare un sigillo elettronico;

32) «dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato», un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico che soddisfa mutatis mutandis i requisiti di cui all'allegato II;

23 luglio 2014, n. 910, c.d. Regolamento eIDAS (Electronic Identification Authentication and Signature) (art. 1, comma 1-bis)³.

Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS (art. 1, comma 1-ter).

2) – *Ambito di applicazione del CAD.*

Le disposizioni del presente CAD si applicano (art. 2, comma 2):

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 Cost.;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

Le disposizioni del CAD e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto (art. 2, comma 3).

Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del d. lgs. n. 217/2017 agli *atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto* sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del CAD alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (art. 2, comma 6-bis).

3) – *Linee guida.*

Si intendono per «Linee guida» le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71 del CAD (art. 1, lett. ff).

L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta

33) «*validazione temporale elettronica*», dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;

34) «*validazione temporale elettronica qualificata*», una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 42;

35) «*documento elettronico*», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

36) «*servizio elettronico di recapito certificato*», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate;

37) «*servizio elettronico di recapito qualificato certificato*», un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44;

38) «*certificato di autenticazione di sito web*», un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato;

39) «*certificato qualificato di autenticazione di sito web*», un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato IV;

40) «*dati di convalida*», dati utilizzati per convalidare una firma elettronica o un sigillo elettronico;

41) «*convalida*», il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo elettronico».

³ Cfr. TESCARO, *Le regole di responsabilità del Regolamento «eIDAS»*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 542; FINOCCHIARO, *Una prima lettura del Reg. UE n. 910/2014 (c.d. Eidas): identificazione on line, firme elettroniche e servizi fiduciari*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 419.

giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo (art. 71, comma 1)⁴.

A norma dell'art. 65, comma 10, del D. Lgs. n. 217/2017, *«Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto».*

Con [Comunicato dell'Agenzia per l'Italia digitale in data 20 giugno 2018](#) (in G.U. n. 141 del 20.6.2018) è stata data notizia dell'adozione del [Regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale](#), allegato alla Deliberazione dell'AgID n. 160/2018 del 17 maggio 2018. Tale regolamento definisce il procedimento di emanazione delle linee guida per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale ai sensi dell'art. 71 dello stesso Codice, nonché delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali anche su espressa richiesta da parte di pubbliche amministrazioni interessate.

Con [Comunicato dell'Agenzia per l'Italia digitale in data 20 giugno 2018](#) (in G.U. n. 141 del 20.6.2018) è stata data notizia dell'adozione del [Regolamento recante le modalità per la vigilanza e per l'esercizio del potere sanzionatorio](#), ai sensi dell'art. 32-bis del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), allegato alla Determinazione dell'AgID n. 191/2018 del 5 giugno 2018. Il regolamento definisce le modalità per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera i) del Codice dell'amministrazione digitale e per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

4) – Trasmissione di documenti alle pubbliche amministrazioni.

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art. 45, comma 1).

⁴ Come precisato dalla Relazione tecnica, *«La nuova formulazione della disposizione risponde all'esigenza di semplificazione di cui allo specifico criterio di delega dettato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge n. 124 del 2015, affidando l'adozione delle regole tecniche di attuazione direttamente all'AgID, titolare dei poteri regolatori e di controllo di cui all'articolo 14-bis, in luogo del decreto di natura non regolamentare affidato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le linee guida, dunque, nel fornire regole tecniche di attuazione delle disposizioni contenute nel Codice, garantendo che quest'ultimo resti tecnologicamente neutro, continuano ad essere atti non regolamentari, la cui natura di regola tecnica è confermata dalla necessità che le stesse vengano notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e successive modificazioni. Inoltre, le stesse vengono adottate osservando alcune garanzie procedurali (quali la consultazione pubblica, adeguata pubblicità e pubblicazione)».*

Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide (art. 65):

- a) se sottoscritte elettronicamente mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti⁵;
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

5) – *Difensore civico per il digitale.*

Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, possono agire in giudizio (art. 7).

È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione (art. 17, comma 1-*quater*).

Con [Determinazione dell'Agenzia per l'Italia digitale in data 12 febbraio 2018, n. 37/2018](#) (pubblicata nel sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale, e successivo avviso in G.U. n. 45 del 23.2.2018), è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti

⁵ Cfr. CHERCHI, *Scatta il diritto di identità digitale*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 dicembre 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *Accesso ai servizi on line dell'Agenzia anche tramite identità digitale SPID (10 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; CEROFOLINI, *Per i servizi online dell'Agenzia può bastare lo Spid*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 aprile 2018; CHERCHI, *Pa, ai servizi i cittadini accedono con lo Spid*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 gennaio 2018.

previsti dall'articolo 17, comma 1-*quater* del Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005), relativi al *difensore civico per il digitale*, il cui ufficio è stato istituito con *Determinazione dell'Agenzia per l'Italia digitale in data 26 gennaio 2018, n. 15/2018*.

6) – *Domicilio digitale.*

Si intende per «*domicilio digitale*» «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal *Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910*, anche indicato come «*Regolamento eIDAS*», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale» (art. 1, lett. *n-ter*).

A norma dell'art. 3-*bis*, commi 01 e 1, *chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti da pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici tramite la propria identità digitale*. Questi ultimi soggetti, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'*obbligo di dotarsi di un domicilio digitale* iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-*bis* o 6-*ter*. A norma dell'art. 65, comma 1, del D. Lgs. n. 217/2017, il diritto in oggetto è riconosciuto *a decorrere dal 1° gennaio 2018*.

*Chiunque ha inoltre facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale, da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-*quater**. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-*bis*, *chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-*quater**. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-*bis* (art. 3-*bis*, commi 1-*bis* e 1-*ter*).

I soggetti che ne sono titolari hanno l'*obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale, e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo* secondo le modalità fissate nelle Linee guida (art. 3-*bis*, comma 1-*quater*)⁶.

È stato abrogato il comma 2 dell'art. 3-*bis*, secondo cui il domicilio digitale è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente: come precisato nella

⁶ A norma dell'art. 3-*bis*, commi 3-*bis* e 4-*bis*, con decreto è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-*bis*, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-*bis*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-*bis* come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 12 dicembre 1993, n. 39. Ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 4-*ter*, le disposizioni di cui al comma 4-*bis* soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l'amministrazione in conformità alle Linee guida. Ai sensi del comma 4-*quater*, le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, salvo i casi in cui il documento rappresenta, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

Relazione governativa, «*ciò permetterà ai cittadini di utilizzare immediatamente il domicilio digitale per le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, anticipando i risparmi che ne derivano; il predetto indirizzo sarà comunque riportato nell'Anagrafe una volta completata la sua realizzazione*».

All'art. 3-bis, comma 3-bis, con decreto sarà stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avverranno esclusivamente in forma elettronica.

Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate (art. 3-bis, comma 4-quinquies).

Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida (art. 6, comma 1).

L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis (<https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>)⁷. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (iPA), di cui all'articolo 6-ter (<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>)⁸.

⁷ Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. L'Indice nazionale di cui sopra è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies (art. 6-bis).

⁸ Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato «Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le

L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-*quater* (art. 6, comma 1-*ter*)⁹. A norma dell'art. 65, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 217/2017, la realizzazione del suddetto Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, di cui all'art. 6-*quater* del CAD, è effettuata dall'AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto. AgID cessa la gestione del predetto elenco al completamento dell'ANPR, ai sensi dell'articolo 6-*quater*, comma 3, del d. lgs. n. 82 del 2005, come modificato dal suddetto decreto. In sede di prima applicazione dell'articolo 6-*quater*, comma 2, del d. lgs. n. 82 del 2005, AgID comunica alle imprese e ai professionisti che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 217/2017, risultano iscritti in albi ed elenchi, tramite l'indirizzo di cui all'articolo 6-*bis* del suddetto decreto, l'inserimento dello stesso indirizzo nell'elenco di cui all'articolo 6-*quater* del medesimo decreto. Entro trenta giorni l'interessato può comunicare il proprio dissenso ovvero indicare un indirizzo diverso.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-*bis* i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-*bis* (art. 6, comma 1-*quater*)¹⁰.

La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Gli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale (art. 6-*quinquies*).

7) – *Firma digitale ed elettronica e documento informatico.*

Si intende per «*firma digitale*» «un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,

comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati (art. 6-*ter*).

⁹ È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-*bis*, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis* (art. 6-*quater*).

¹⁰ Cfr. SACCHETTO, *Modifiche al CAD e riflessi applicativi sull'ambiente fiscale virtuale*, in *Corriere trib.*, 2018, 23, p. 1832; AMBROSI, *Sanzioni fiscali con firma digitale*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 gennaio 2018. Cfr. anche CANCELLIERE-FERLITO, *Bocciato il «pdf» allegato alla Pec*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 aprile 2018.

che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici» (art. 1, lett. s).

Il D. Lgs. n. 179/2016 aveva già espunto dal CAD le *definizioni di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma qualificata*, anche per evitare sovrapposizioni con le *definizioni contenute nel Regolamento eIDAS*¹¹.

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata¹² o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità

¹¹ Cfr. al riguardo TROIANO, *Firma e forma elettronica: verso il superamento della forma ad substantiam. Riflessioni a margine del regolamento UE n. 910/2014 e delle recenti riforme del codice dell'amministrazione digitale*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, II, p. 79; TESCARO, *Le regole di responsabilità del Regolamento «eIDAS»*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 542; RIZZO, *Uso alieno della chiave privata, affidamento e responsabilità*, in *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, II, Napoli 2017, p. 1909; FINOCCHIARO, *Una prima lettura del Reg. UE n. 910/2014 (c.d. Eidas): identificazione on line, firme elettroniche e servizi fiduciari*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 419.

¹² Si riproducono di seguito gli articoli 25, 26 e 27 del Regolamento (UE) n. 910/2014:

«**Articolo 25 (Effetti giuridici delle firme elettroniche)**.

1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

3. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri».

«**Articolo 26 (Requisiti di una firma elettronica avanzata)**.

Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

a) è connessa unicamente al firmatario;

b) è idonea a identificare il firmatario;

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati».

«**Articolo 27 (Firme elettroniche nei servizi pubblici)**.

1. Se uno Stato membro richiede una firma elettronica avanzata per utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate, le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato di firma elettronica e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

2. Se uno Stato membro richiede una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato per utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

3. Gli Stati membri non richiedono, per un utilizzo transfrontaliero in un servizio online offerto da un organismo del settore pubblico, una firma elettronica dotata di un livello di garanzia di sicurezza più elevato di quello della firma elettronica qualificata.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alle firme elettroniche avanzate. Si presume che i requisiti per le firme elettroniche avanzate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 26, siano rispettati ove una firma elettronica avanzata soddisfi dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

5. Entro il 18 settembre 2015, e tenendo conto delle prassi, delle norme e degli atti giuridici dell'Unione vigenti, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce i formati di riferimento delle firme elettroniche avanzate o i metodi di riferimento nel caso in cui siano utilizzati formati alternativi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2».

tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore¹³. In tutti gli *altri casi*, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità¹⁴. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida (art. 20, comma 1-bis).

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria (art. 20, comma 1-ter).

È rimasto invariato il disposto dell'art. 21, comma 2-ter, del CAD: fatto salvo quanto previsto dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 110 (che ha dettato le norme speciali applicabili agli atti notarili informatici), ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti (art. 21, comma 2-ter, del CAD). Quest'ultima previsione riguarda, quindi, i pubblici ufficiali diversi dal notaio (a quest'ultimo si applicano, come già detto, le norme speciali della legge notarile, inserite dal d. lgs. n. 110/2010)¹⁵.

Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico (art. 20, comma 1-quater).

Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo (art. 21, comma 2-bis).

I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati

¹³ Come precisato nella Relazione governativa, «la disposizione intende rispondere all'esigenza – avvertita in maniera crescente in ambito sia pubblico sia privato – di non «imbrigliare» la formazione di documenti informatici equivalenti a quelli aventi «forma scritta» nel solo binomio «documento informatico-firma elettronica qualificata», stante il continuo sviluppo tecnologico e la limitata disponibilità, tra i cittadini, delle firme digitali».

¹⁴ Il nuovo art. 20, comma 1-bis, non nega quindi in linea di principio la validità (agli effetti della prescrizione di forma scritta) e l'efficacia probatoria della firma elettronica semplice, disponendo piuttosto che tali requisiti sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. Si tratta, quindi, di accertamento tecnico da effettuare caso per caso, salvi i casi in cui il processo tecnico sia conforme alle emanande Linee guida da parte dell'AgID.

Cfr., riguardo al caso particolare della firma c.d. grafometrica, PAVONCELLI, *Tecnologia e tradizione si incontrano a Matera (ovvero: la firma «grafometrica»)*, in *Vita not.*, 2016, p. 937; CARRIERO, *Grafometricamente parlando*, in *Vita not.*, 2016, p. 928.

¹⁵ Sugli atti notarili informatici, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 1, Milano 2014.

in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale (art. 22, comma 1).

8) – Copie autentiche informatiche di documenti analogici.

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia (art. 22, comma 1-bis).

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico:

A) – hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida (art. 22, comma 2) ¹⁶;

B) – se realizzate nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3) ¹⁷.

Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5 (art. 22, comma 4).

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida (art. 43, comma 1).

CONDHOTEL E VINCOLO ALBERGHIERO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI UNITÀ AD USO RESIDENZIALE

Con [D.P.C.M. 22 gennaio 2018, n. 13](#) (in G.U. n. 54 del 6.3.2018), in vigore dal 21 marzo 2018, è stato approvato il Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'**articolo 31 del D.L. 12 settembre**

¹⁶ Il D. Lgs. n. 217/2017 ha abrogato la previsione secondo cui l'attestazione del notaio o altro pubblico ufficiale avrebbe potuto consistere in una dichiarazione allegata al documento informatico, e asseverata secondo le regole tecniche.

¹⁷ Rimane ferma la previsione dell'art. 22, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005, a norma del quale «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico*».

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164¹⁸.

1) – Nozione e disciplina del condhotel.

Si intende per *condhotel* «un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)» (art. 3, comma 1, lett. a)¹⁹.

La nozione di *condhotel* si avvicina, pertanto, a quella di residenza turistico-alberghiera, contenuta nell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79: «*Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina*».

Le Regioni, con propri provvedimenti, disciplinano le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei condhotel nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente decreto (art. 5, comma 1)²⁰.

I servizi di cui all'articolo 31, comma 1 del D.L. n. 133/2014, per le unità abitative a destinazione residenziale devono, comunque, essere erogati per un numero di anni non inferiore a dieci dall'avvio dell'esercizio del *condhotel*, fatti salvi i casi di

¹⁸ AGLIETTA, *Condhotel: emanato il regolamento sulle strutture «miste» alberghiere e residenziali*, in *Immobili & proprietà*, 2018, p. 389; [CROCE-DALLA MASSARA, L'opportunità dei «Condhotel» nel decreto «Sblocca Italia»: scenario attuale e prospettive \(marzo 2015\)](#).

A norma dell'art. 31, comma 1, del D.L. n. 133/2014, «*Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel*». Ai sensi del comma 2, «*Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma*».

¹⁹ Al fine di integrare l'esistenza di un *condhotel*, a norma dell'art. 3 del decreto:

1) – costituisce gestione unitaria l'«attività concernente la fornitura di alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, riferibile ad un condhotel, sia per le camere destinate alla ricettività che, in forma integrata e complementare, per le unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina»;

2) – è fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare l'«attività concernente la fornitura anche alle unità abitative di tipo residenziale dei servizi alberghieri e aggiuntivi normalmente assicurati dal gestore unico della struttura ricettiva alle camere destinate alla ricettività»;

3) – sono unità abitative ad uso residenziale le «unità abitative, per le quali sia intervenuto specifico mutamento di destinazione d'uso, dotate di servizio autonomo di cucina, inserite nel contesto del condhotel, destinate alla vendita e soggette al limite di superficie complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto».

²⁰ Allo stato si rinviengono in materia di *condhotel* – nella legislazione regionale – le seguenti fonti normative:

– Lombardia – Art. 19 della legge 1 ottobre 2015, n. 27;

– Marche – Art. 19, comma 5-ter, della legge 11 luglio 2006, n. 9, come aggiunto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2017, n. 33;

– Piemonte – Art. 6 della legge 11 marzo 2015, n. 3;

– Sicilia – Art. 80 della legge 8 maggio 2018, n. 8;

– Toscana – Artt. 17, 19, 23 e 37 della legge 20 dicembre 2016, n. 86.

cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell' esercente. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo configura, al momento della cessazione anticipata della prestazione dei servizi, un mutamento non consentito della destinazione d'uso dell'immobile (art. 5, comma 2).

2) – Acquisto di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel – Clausole obbligatorie.

Gli articoli 6, 7 e 8 del decreto contengono una serie di previsioni di immediata rilevanza notarile.

A norma dell'art. 6, i contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel indicano le condizioni di cui all'articolo 4 poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto di compravendita ²¹.

In particolare nei suddetti contratti devono essere ricompresi i seguenti contenuti:

a) per quanto riguarda i beni oggetto di compravendita, una descrizione accurata e dettagliata dell'immobile e dell'ubicazione all'interno dell'esercizio del condhotel, nonché la descrizione appropriata dell'intera struttura;

b) per quanto riguarda i servizi, le condizioni di godimento e le modalità concernenti l'uso di eventuali strutture comuni;

c) per quanto riguarda i costi imputabili ai proprietari di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel, una descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi alla proprietà dell'unità residenziale, delle modalità attraverso cui tali costi sono ripartiti, con indicazione delle spese obbligatorie, quali quelle relative ad imposte e tasse, e delle spese amministrative e gestionali generali, quali quelle relative alla gestione, manutenzione e riparazione delle parti comuni del condhotel;

d) la previsione che l'unità abitativa a uso residenziale, ove non utilizzata dal proprietario, con il suo consenso, possa essere adibita da parte del gestore unico a impiego alberghiero.

²¹ A norma dell'art. 4 del decreto n. 13/2018:

«1. *I condhotel rispondono alle seguenti condizioni di esercizio che devono svolgersi con modalità compatibili con la gestione unitaria della struttura in cui gli stessi sono ubicati:*

a) *presenza di almeno sette camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale, all'esito dell'intervento di riqualificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto, ubicati in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune, e aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento, fermo restando il requisito di cui alla lettera c) del presente comma;*

b) *rispetto della percentuale massima della superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale pari al quaranta per cento del totale della superficie netta destinata alle camere;*

c) *presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di ospiti dell'esercizio alberghiero che di proprietari delle unità abitative a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori;*

d) *gestione unitaria e integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suites e delle unità abitative arredate destinate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale, di cui all'articolo 5, per la durata specificata nel contratto di trasferimento delle unità abitative ad uso residenziale e comunque non inferiore a dieci anni dall'avvio dell'esercizio del condhotel;*

e) *esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del quale venga riconosciuta all'esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;*

f) *rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».*

Deve ritenersi che l'atto notarile di trasferimento di unità residenziali debba dare atto del soddisfacimento delle condizioni richieste dal suddetto articolo 4.

I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale poste all'interno dei condhotel regolano altresì le modalità di utilizzo delle singole unità abitative, qualora venga meno per qualunque causa l'attività del gestore unico.

Nel caso di interruzione dell'erogazione dei servizi comuni o di sopravvenuta impossibilità, a qualunque titolo intervenuta, il proprietario della struttura alberghiera si impegna, attraverso apposita pattuizione contrattuale, a subentrare negli obblighi posti a carico del gestore ai sensi dell'articolo 7. In subordine, nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche per il proprietario della struttura alberghiera, dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente periodo, il medesimo si impegna a indennizzare il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale.

In aggiunta a quanto sopra, il gestore unico si impegna a garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui alle rispettive leggi regionali e alle relative direttive di attuazione, anche quanto stabilito in via convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b): ossia le condizioni di godimento e le modalità concernenti l'uso di eventuali strutture comuni (art. 7).

A sua volta, il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale ubicata in un condhotel si impegna a rispettare le modalità di conduzione del condhotel, a garantire l'omogeneità estetica dell'immobile in caso di interventi edilizi sull'unità acquisita, nonché gli ulteriori obblighi definiti attraverso la regolazione negoziale di cui all'articolo 6 (art. 8).

Non vengono espressamente chiarite le conseguenze del mancato rispetto dei surriportati artt. 6, 7 e 8: sembra doversi ritenere, al riguardo, che in tale eventualità debbano ritenersi violate le «condizioni di esercizio del condhotel», a norma dell'art. 31, comma 1, del D.L. n. 133/2014. Infatti, l'alienazione di singole unità residenziali senza l'assunzione reciproca dei descritti vincoli ed obblighi – che nel disegno normativo devono conformare il contenuto del diritto di proprietà, e risultare opponibili ai terzi a mezzo della trascrizione – violerebbe il vincolo pubblicistico di destinazione d'uso e, conseguentemente, inciderebbe sull'assetto urbanistico del territorio. Le violazioni della normativa urbanistica in materia di destinazioni d'uso sono, inoltre, eventualmente suscettibili di incidere sulla commerciabilità delle unità residenziali nonché – in presenza dei relativi elementi soggettivi ed oggettivi – di integrare il reato di lottizzazione abusiva, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che si è espresso in tal senso in relazione alle residenze turistico-alberghiere (RTA) ²².

²² Cfr. in argomento DOMENICI, *Il cambio di destinazione d'uso*, in *Notariato*, 2016, p. 26; MICALIZZI, *La "rilevanza urbanistica" del mutamento di destinazione d'uso dell'immobile (nota a T.A.R. Campania-Napoli 12 settembre 2016)*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2726; SUCCI, *Cambio di destinazione d'uso e riqualificazione (nota a Cons. Stato 19 marzo 2015, n. 1444)*, in *Vita not.*, 2016, p. 1097; TRAINA, *Uso a fini residenziali delle strutture turistico-ricettive: non sempre è lottizzazione abusiva*, in *Notariato*, 2010, p. 305; FIALE, *Il mutamento delle destinazioni d'uso delle strutture alberghiere ed il reato di lottizzazione abusiva*, in *Notariato*, 2010, p. 319; CIRILLI, *Cessione di unità facenti parte di Residenze turistico-alberghiere ed eventuali vincoli alla loro libera circolazione*, in *Notariato*, 2008, p. 706; CASU, *Il vincolo alberghiero nella commercializzazione degli immobili*, in *Studi e materiali*, 2008, 1, p. 3; CASU, *Il vincolo alberghiero tra lottizzazione abusiva e mutamento di destinazione d'uso (nota a Cass. 15 febbraio 2007, n. 6396)*, in *Riv. not.*, 2008, p. 430; MENCHETTI, *Un tranquillo week end di paura in una Residenza Turistica*

3) – *Pubblicità legale del trasferimento della proprietà dell'immobile.*

Ai fini della prescritta pubblicità l'atto di compravendita o di trasferimento della proprietà, a titolo oneroso o gratuito, dell'unità abitativa di tipo residenziale ubicata nel condhotel, deve essere trascritto nei registri immobiliari (art. 10). Deve ritenersi che la previsione normativa, lungi dall'esaurirsi in una inutile ripetizione del disposto dell'art. 2643 c.c., imponga la *trascrizione degli obblighi e dei vincoli contrattualmente assunti da entrambe le parti a norma degli articoli 6, 7 e 8 del decreto*: si tratta, infatti, di *obbligazioni propter rem*, assunte (oltre che dal gestore unico) nelle qualità di proprietari, rispettivamente, del complesso residenziale e dell'unità residenziale acquistata, e destinati come tali a gravare anche sui successivi aventi causa. Con la conseguenza, pertanto, che dovrà essere eseguita un'*autonoma trascrizione a norma dell'art. 2645-quater c.c.*, a favore e a carico sia dell'alienante (proprietario della struttura alberghiera) che dell'acquirente.

4) – *Rimozione del vincolo di destinazione alberghiera.*

A norma dell'art. 11, ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera ²³ in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni. Ove la variante urbanistica non sia necessaria, i Comuni possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati ad esercizio alberghiero con il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione, previo pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione, e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, purché venga mantenuta la gestione unitaria e nel rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e dalle leggi regionali in materia con riferimento alla destinazione ricettiva e alla destinazione residenziale. Il vincolo di destinazione alberghiera non può essere rimosso oltre il limite della percentuale massima di superficie netta destinabile ad unità abitative ad uso residenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b); il provvedimento di rimozione del vincolo, per la parte eccedente il predetto limite, è inefficace. Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario della struttura alberghiera in cui si esercita il condhotel, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

NUOVA DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

In data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo [Regolamento \(UE\) 27 aprile](#)

Alberghiera (la circolazione delle strutture ricettive alla luce della Legge Regionale Toscana: considerazioni applicabili anche ad altre leggi regionali), in Riv. not., 2007, p. 1489.

²³ In tema di vincolo alberghiero, cfr. CASU, *Il vincolo alberghiero nella commercializzazione degli immobili*, in *Studi e materiali*, 2008, 1, p. 3; MARGIOTTA, *Il vincolo di destinazione alberghiero nella circolazione degli immobili*, in *Vita not.*, 2008, p. 1651; CALÒ, *Appunti sul vincolo alberghiero*, in *Studi e materiali*, III, Milano 1992, p. 158.

[2016, n. 2016/679](#), del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L119 del 4.5.2016), c.d. GDPR (*General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*)²⁴.

²⁴ Cfr. PISAPIA, *La tutela per il trattamento e la protezione dei dati personali*, Torino 2018; AA.VV., *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, a cura di G. FINOCCHIARO, Bologna 2017; CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, in *Digesto discipline pubblicistiche, Aggiornamento*, 7, Torino 2017, p. 594; MUSTO-PICCOLO, *Le maggiori novità di interesse notarile apportate dal nuovo regolamento privacy europeo*, in *CNN Notizie* del 17 maggio 2018; CASTELLANETA, *L'incidenza del regolamento GDPR sul quadro normativo esistente*, in *Notariato*, 2018, p. 259; SCANNICCHIO, *Tutela individuale e collettiva del consumatore nei casi di violazioni della privacy: una mancata occasione di coordinamento con il GDPR (13 giugno 2018)*, in *Giustizia civile.com*; IULIANI, *Note minime in tema di trattamento di dati personali*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, p. 193; LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto e impresa*, 2018, p. 106; VALLEFUOCO-ALAMPI, *Nuove tutele in materia di privacy, regime sanzionatorio e questioni di diritto transitorio*, in *Fisco*, 2018, 23, p. 2254; COSTANTINI, *Il Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2018, p. 545; MONEGAT, *GDPR: gli amministratori di condominio e la tutela dei dati personali dei condomini*, in *Immobili & proprietà*, 2018, p. 352; FRANZA, *Le nuove regole in materia di privacy della GDPR e principali novità per le Banche (giugno 2018)*, in *www.dirittobancario.it*; LA ROCCA, *Trattamento dei dati personali e impresa bancaria (Reg. UE 679/2016)*, in *Riv. dir. bancario*, 2018; PAPPALARDO, *Obblighi di trasparenza per le società quotate: la pubblicità a mezzo Internet e la tutela della privacy (nota a Trib. Torino 12 giugno 2017)*, in *Società*, 2018, p. 183; FABBRICOTTI-RAPONI, *La struttura multilivello della protezione dei dati personali in Europa*, in *Riv. it. scienze giuridiche*, 2017, 8, p. 393; BARLETTA, *La tutela effettiva della privacy nello spazio (giudiziario) europeo nel tempo (della «aterritorialità») di internet*, in *Europa e dir. priv.*, 2017, p. 1179; SPANDARO, *Applicability of the new Regulation to the various typologies of personal data «processing»*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2017, p. 572; CALZOLAIO, *Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali: spunti ricostruttivi e profili problematici*, in *Nuovo dir. civ.*, 2017, 1, p. 331; LAMANUZZI, *Diritto penale e trattamento dei dati personali. Codice della privacy, novità introdotte dal regolamento 2016/679/UE e nuove responsabilità per gli enti*, in *JusOnline*, 2017, 1, p. 218; PIRAINO, *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 369; THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 410; MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 144; FINOCCHIARO, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 1; GRANIERI, *Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 165; PALAZZOLO, *La banca dati e le sue implicazioni civilistiche in tema di cessione e deposito alla luce del reg. (UE) n. 2016/679*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 613; ROSSI DAL POZZO, *Protezione dei dati personali e diritti fondamentali della persona: le nuove norme sui «codici di prenotazione» (PNR)*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2016, p. 1020; KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2016, p. 653; MANTELERO, *The EU Proposal for a General Data Protection Regulation: the positive impact on online behaviour*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2013, p. 442; D'ONOFRIO-MACCULLI, *La rivoluzione GDPR*, in *Corriere trib.*, 2018, 23, p. 1838; SCIAUDONE, *Violazioni punite con pena detentiva da 6 mesi a 5 anni*, in *Guida al diritto*, 2018, 3, p. 88; SCIAUDONE, *In tema di privacy responsabilizzazione diventa parola chiave*, in *Guida al diritto*, 2018, 3, p. 90; BONAVITA-PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 269; BONAVERA, *Pubblicità commerciale nel registro delle imprese e diritto all'oblio (nota a Cass. 9 agosto 2017, n. 19761)*, in *Società*, 2018, p. 279; CARRARO, *Registro delle imprese e tutela della riservatezza*, in *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. IBBA e I. DEMURO, Torino 2017, p. 297; MINA, *Diritto all'oblio e registro delle imprese: automatismi legislativi e interpretazione costituzionale (nota a Cass. 9 agosto 2017, n. 19761)*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 682; CARRARO, *L'iscrizione nel registro delle imprese come lecita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 1020; ARCELLA, *Il diritto all'oblio per i dati personali cede rispetto alle esigenze di pubblicità legale (nota a Corte di giustizia UE 9 marzo 2017, causa n. C-398/15)*, in *Notariato*, 2017, p. 314; MANTELERO, *Non c'è oblio per i pubblici registri*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 1017; MANTELERO, *La Corte di giustizia su pubblici registri e c.d. right to be forgotten (nota a Corte Giustizia UE 9 marzo 2017 n. C-398/15)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 1618; PARDOLESI, *Non c'è diritto all'oblio per i dati personali nel registro delle imprese – O forse sì (nota a Corte giustizia UE 9 marzo 2017, n. 398/15)*, in *Foro it.*, 2017, IV, c. 177; PAPPALARDO, *L'accesso al registro delle imprese tra garanzia di trasparenza e diritto all'oblio (nota a Corte di Giustizia UE 9 marzo 2017, causa C-398/15)*, in *Società*, 2017, p. 820; BONAVITA-PARDOLESI, *La Corte Edu contro il diritto all'oblio? (nota a Corte*

Europea dei diritti dell'uomo, Sez. V, 19 ottobre 2017, n. 71233/13), in *Danno e resp.*, 2018, p. 149; AGNINO, *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 104; PACIULLO, *Il diritto all'oblio in Internet*, in *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, II, Napoli 2017, p. 1385; SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 1023; PARDOLESI, *«Il mio regno per un'isola di Cavallo»: limiti del diritto all'oblio di un aspirante erede al trono (nota a Cass. pen. 22 giugno 2017, n. 38747)*, in *Foro it.*, 2017, II, c. 649; DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro it.*, 2017, V, c. 306; PARDOLESI, *Oltre «Google Spain» e il diritto all'oblio (nota a Conseil d'Etat [Francia] 24 febbraio 2017, n. 391000)*, in *Foro it.*, 2017, IV, c. 219; MINA, *La tutela del diritto all'oblio (nota a Trib. Milano 28 settembre 2016)*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 369; D'AMBROSIO, *Il c.d. principio dell'openness nelle procedure giudiziarie tra oblio e anonimato*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, I, p. 37; RICCIO, *Il difficile equilibrio tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 549; CHERCHI, *Nuovi diritti e obblighi targati Ue*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 24 maggio 2018; FINOCCHIARO, *Il quadro normativo diventa più complesso, ibidem*; IMPERIALI, *A chi si applica il Regolamento sulla protezione dei dati?*, *ibidem*; IMPERIALI, *Quali dati personali riguarda e come vengono distinti?*, *ibidem*; IMPERIALI, *Ho predisposto l'informativa e la raccolta del consenso?*, *ibidem*; FONDERICO, *Sono in grado di garantire i diritti degli interessati?*, *ibidem*; FRUSCIONE-SANTACROCE, *Ho designato le figure-chiave di responsabile e incaricati?*, *ibidem*; FRUSCIONE-SANTACROCE, *Devo nominare il «Dpo» e con quali responsabilità?*, *ibidem*; CURIONI, *Sono tenuto a effettuare la valutazione di impatto?*, *ibidem*; CURIONI, *Ho predisposto le adeguate misure di sicurezza?*, *ibidem*; CURIONI, *In caso di violazione dei dati, so come comportarmi?*, *ibidem*; FONDERICO, *Inadempienze o mancanze: quali sono le sanzioni?*, *ibidem*; DE NICOLA-PIZZETTI-ROTUNNO, *«Nuova Privacy» al via: le opportunità e le sfide*, in *Il Sole 24 Ore, L'esperto risponde* del 21 maggio 2018; COMANDÉ, *Dal 25 maggio in materia di privacy tutti più protagonisti*, in *Guida al diritto*, 2018, 25, p. 10; MINOTTI, *Gdpr e Linee guida Cnf, avvocatura pronta ad attuare le regole*, in *Guida al diritto*, 2018, 25, p. 14; MARANDO, *Accesso ampio ai documenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 aprile 2018; FINOCCHIARO, *Regolamento Ue completato dal Dlgs italiano*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 25 aprile 2018; IMPERIALI, *Nei primi sei mesi ci sarà tolleranza, ibidem*; FINOCCHIARO-RATTI, *Dati personali ad ampio spettro: sono compresi anche quelli del Gps, ibidem*; FINOCCHIARO-RATTI, *Disciplina estesa ai trattamenti svolti fuori Ue, ibidem*; FINOCCHIARO-GRECO, *Il titolare deve sempre provare di essere stato «diligente»*, *ibidem*; FINOCCHIARO-GRECO, *Dati sanitari trattabili anche senza il consenso, ibidem*; BUGINI, *Dati sempre tracciabili. Informativa dal nuovo titolare, ibidem*; BUGINI, *L'obbligo di rettifica investe tutta la filiera, ibidem*; BONZAGNI-FINOCCHIARO, *Diritto all'oblio per usi eccessivi, illeciti o con consenso revocato, ibidem*; BONZAGNI-FINOCCHIARO, *I dati devono poter essere spostati, ibidem*; IMPERIALI, *Il sistema di sicurezza diventa multifunzionale, ibidem*; IMPERIALI, *Effetti da limitare in caso di incidente, ibidem*; CORAGGIO, *L'ufficio legale va coinvolto sin dalla fase di progettazione, ibidem*; CORAGGIO, *Valutazione d'impatto per tutelare diritti e libertà, ibidem*; CORAGGIO, *Stretta sui contitolari: devono fissare tutte le responsabilità, ibidem*; CORAGGIO, *Il controllo dei titolari deve essere effettivo, ibidem*; CANDINI-FINOCCHIARO, *La nomina è necessaria per i dati sensibili e per quelli biometrici, ibidem*; CANDINI-FINOCCHIARO, *Incentivati i codici di condotta di categoria, ibidem*; FINOCCHIARO-MENEGHETTI, *La decisione di adeguatezza Ue diventa la condizione principale, ibidem*; FINOCCHIARO-MENEGHETTI, *Via libera alle norme vincolanti d'impresa, ibidem*; CORAGGIO, *Esce di scena l'istituto della verifica preliminare, ibidem*; CORAGGIO, *Un «capofila» se si hanno più sedi, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Al Garante potere sanzionatorio fino al 4% del fatturato mondiale, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Verso la cancellazione del reato «tipico», ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Per le liti sul trattamento dei dati si aprono le porte dei tribunali, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Spunta l'ipotesi class action per i cittadini, ibidem*; COLOMBO, *Privacy, rischi da valutare subito*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 aprile 2018; IMPERIALI-IMPERIALI, *Privacy, al lavoro per il budget*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 novembre 2017; CHERCHI, *Via alla banca dati telematica dei Dpo*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 maggio 2018; LATOUR, *Privacy, resta il nodo sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 maggio 2018; CHERCHI, *La sfida della Pa: conciliare la privacy con atti trasparenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 gennaio 2018; FINOCCHIARO, *Anche l'Italia passa dalle autorizzazioni all'accountability*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° aprile 2018; IMPERIALI, *Alla designazione si arriva con due mosse*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 maggio 2018; MACIOCCHI, *Dati personali giudiziari «a tempo»*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 maggio 2018; IMPERIALI, *La tutela dei dati si allarga fuori dai confini dell'Ue*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2018; FONDERICO, *Così ci si difende dagli eccessi degli algoritmi*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2018; VALLEFUOCO, *Privacy, sanzioni senza bussola*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 aprile 2018; GALLONE, *Privacy, responsabilità dei dati solitamente con contratto scritto*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 giugno 2018; CHERCHI, *Privacy, i sedici documenti da rivedere*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 maggio 2018; IMPERIALI, *Privacy con trattamento su misura*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2018; IMPERIALI-IMPERIALI, *Privacy con meno responsabilità*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 gennaio 2018; CHERCHI, *Privacy, Ue pronta alle procedure di infrazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2018; VALLEFUOCO, *L'antiriciclaggio limita la privacy*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 maggio 2018; BARDINELLA, *In condominio nomine privacy da fare*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 maggio 2018; CORRADI, *Necessario il bilanciamento con la trasparenza*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 maggio 2018; BARDINELLA, *Amministratori anche della privacy*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 aprile 2018; FERRAJOLI,

Cfr. anche, in argomento, la documentazione predisposta dal Garante per la

La privacy guarda ai modelli «231», in *Il Sole 24 Ore* del 22 gennaio 2018; CHERCHI, *Il regolamento Ue sostituisce il codice di tutela privacy*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2018; CHERCHI, *Responsabile privacy, profilo a prova di dubbi*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 marzo 2018; IMPERIALI-IMPERIALI, *Chi omette la designazione subisce sanzioni pesanti*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 marzo 2018; BOTTINI, *«Consigliato» il responsabile dati*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 marzo 2018; NEGRI, *Sanzioni privacy ad alta tensione*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 maggio 2018; VITALE, *Il Garante Privacy disapplica la procedura dei ricorsi (26 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; NEGRO-VITALE, *L'Agenda viola la privacy se pubblica on line i redditi dei contribuenti (12 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; NOCERA, *Per i professionisti scelta accurata del responsabile del trattamento dati (11 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; NOCERA, *Funzione pubblicistica di garanzia per il Responsabile protezione dati (25 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; REDAZIONE EUTEKNE, *Dal Garante Privacy nessun rinvio per controlli e sanzioni sul GDPR (20 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; NOCERA, *Il titolare è responsabile di qualsiasi trattamento di dati personali (12 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; NOCERA, *Nella privacy l'«accountability» incide sui profili civilistici della responsabilità (12 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; NOCERA, *Con il Regolamento sulla privacy cambiamento alle porte (8 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Adeguamento della normativa privacy con impatto sulle imprese (9 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Adempimenti privacy aggiornati con le nuove Linee guida (28 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Analisi di impatto privacy obbligatoria per i trattamenti con rischi elevati (31 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Applicazione uniforme del nuovo Regolamento privacy (13 ottobre 2017)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Attiva la procedura per comunicare i dati di contatto del RPD (19 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Compiti dettagliati per il Responsabile per la protezione dei dati (27 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Dal CNDCEC le indicazioni operative sul GDPR (28 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Dal Garante facsimile per la comunicazione del RPD (15 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Effetti complessivi del trattamento dei dati nella valutazione del rischio (1 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Garante Privacy favorevole allo schema di decreto, ma con osservazioni (24 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Nuovi adempimenti privacy anche per gli studi legali (23 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Per garantire l'applicazione del GDPR ampi poteri al Garante (4 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Per la privacy il livello di sicurezza deve essere adeguato al rischio (14 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Procedura ad hoc per le violazioni dei dati personali (22 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Professionista senza obbligo di nomina di un RPD e di valutazione d'impatto (18 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Professionista tenuto ad aggiornare l'informativa sulla privacy (16 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Promosse semplificazioni per gli adempimenti privacy delle PMI (12 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Registro delle attività di trattamento strumento degli studi professionali (10 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Responsabile del trattamento dati anche l'amministratore di una farpape (6 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Se la comunicazione dei dati del RPD ha errori, procedura da ripetere (26 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Il Garante dovrà adeguare entro due mesi il nuovo Regolamento privacy (22 dicembre 2017)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Entro il 21 maggio 2018 le modifiche al Codice della privacy (10 novembre 2017)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Va garantita l'unicità della figura del Responsabile della protezione dei dati (19 dicembre 2017)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Il Garante dovrà adeguare entro due mesi il nuovo Regolamento privacy (22 dicembre 2017)*, in www.eutekne.info; CHERCHI, *Tempi stretti per adeguarsi alle norme UE*, in *Il Sole 24 Ore*, Focus del 22 novembre 2017; IMPERIALI-IMPERIALI, *Per l'esercizio della giurisdizione si va oltre il criterio territoriale, ibidem*; IMPERIALI-IMPERIALI, *Un rappresentante per i gruppi extra Ue, ibidem*; IMPERIALI-IMPERIALI, *Al debutto la responsabilizzazione basata su competenza e conformità, ibidem*; IMPERIALI-IMPERIALI, *Titolare dei dati è chi ha potere decisionale sull'uso, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Regole e documenti chiari per adeguarsi ai nuovi obblighi, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Le prove devono essere tangibili, ibidem*; IMPERIALI-IMPERIALI, *All'azienda il compito di verificare la pericolosità del trattamento dati, ibidem*; IMPERIALI-IMPERIALI, *Valutazione Dpia per i rischi elevati, ibidem*; CANDINI-FINOCCHIARO, *Strumenti di compliance volontaria per attenuare la pericolosità, ibidem*; CAVALCANTI-MOSCI, *Da accreditare gli enti di certificazione, ibidem*; FINOCCHIARO, *Valutazione e monitoraggio per l'adeguatezza delle misure, ibidem*; ZAPPATERRA, *Obiettivi: corrette gestione e conservazione, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Comunicazione immediata se i dati vengono compromessi, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Cercansi soluzioni proporzionate, ibidem*; FINOCCHIARO-GRECO, *Titolare e responsabile figure centrali del trattamento, ibidem*; FINOCCHIARO-MENEGHETTI, *Per i cloud l'esigenza di accountability, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *In caso di errore rischio di penalità con valore elevato, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Il danno deve essere sempre risarcito, ibidem*; CORAGGIO, *Portabilità dei dati al debutto. Limiti alle decisioni automatizzate, ibidem*; OLIVI, *Con l'analisi parte l'adeguamento al Gdpr, ibidem*; MEZZAPESA-NOVELLINI, *Primi obiettivi: trasparenza e trattamento lecito dei dati, ibidem*; MEZZAPESA-NOVELLINI, *Giro di vite sui contenuti dell'informativa, ibidem*; FINOCCHIARO-RATTI, *Tra codice privacy e regolamento il consenso resta il punto di partenza, ibidem*; FINOCCHIARO-MENEGHETTI, *Attività di marketing solo se chiaramente autorizzata, ibidem*.

protezione dei dati personali, ed in particolare:

- A) – La [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#);
- B) – La [Documentazione informativa sul nuovo «pacchetto protezione dati»](#);
- C) – Le [Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati \(DPIA\)](#);
- D) – [Le Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del Regolamento \(UE\) n. 2016/679](#);
- E) – [Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di consenso \(WP 259\), definite in base alle previsioni del Regolamento \(UE\) n. 2016/679](#);
- F) – [Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di trasparenza, definite in base alle previsioni del Regolamento \(UE\) n. 2016/679](#).

1) – Fonti normative.

Il [Regolamento \(UE\) 27 aprile 2016, n. 2016/679](#) si applica a decorrere da 25 maggio 2018; esso – con tale decorrenza – è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 99), senza quindi necessità di disposizioni nazionali attuative. A norma dell'art. 94, è abrogata – a decorrere da 25 maggio 2018 – la Direttiva 95/46/CE; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al Regolamento n. 679/2016.

Il trattamento già in corso alla data del 25 maggio 2018 doveva essere reso conforme al Regolamento entro la medesima data. Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma della direttiva 95/46/CE, non occorre che l'interessato presti nuovamente il suo consenso, se questo è stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del Regolamento, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo la data di applicazione del Regolamento. Le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate (171° «Considerando»).

Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, non è stato espressamente abrogato, e rimane quindi in vigore per le parti che non sono incompatibili con il GDPR. L'art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ha delegato il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alla nuova disciplina europea ²⁵.

Con [Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 febbraio 2018, n. 121](#) (pubblicato nel sito internet del Garante per la protezione dei dati personali) sono state dettate disposizioni per l'attività di monitoraggio e vigilanza del Garante per la protezione dei dati sull'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679.

Con [legge 11 gennaio 2018, n. 5](#) (in G.U. n. 28 del 3.2.2018), in vigore dal 4 febbraio 2018, sono state emanate nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le

²⁵ Cfr. al riguardo lo [Schema di decreto legislativo \(atto n. 22\)](#), recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); nonché il [Dossier del 21 maggio 2018](#), e il [Dossier del 18 giugno 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.

Con **D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51** (in G.U. n. 119 del 24.5.2018) è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

L'art. 1, commi da 1020 a 1024, della **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, in vigore dal 1° gennaio 2018, ha dettato disposizioni finalizzate all'attuazione del suddetto Regolamento europeo (GDPR) ed all'adeguamento dell'ordinamento interno. A tal fine, viene disposto che il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini, e con Provvedimento da adottare entro il 28 febbraio 2018 detta le disposizioni necessarie, anche ai fini del monitoraggio e della vigilanza sulla relativa applicazione, analiticamente indicate dalla legge. A norma del comma 1022, il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma 1021, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.

L'art. 28 della **legge 20 novembre 2017, n. 167**, in vigore dal 12 dicembre 2017, ha apportato alcune modifiche al *Codice in materia di protezione dei dati personali* (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). In particolare, è stato modificato l'art. 29, relativo al responsabile del trattamento dei dati personali. Ai sensi del nuovo comma 4-bis, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2 (soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza). I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante». Ai sensi del novellato comma 5 dell'art. 29, il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis.

Si evidenziano, tra i principali contenuti del Regolamento n. 2016/679, quelli di seguito descritti, nella peculiare ottica dell'attività notarile.

2) – I principi generali del GDPR.

A) – La protezione dei dati personali come diritto fondamentale.

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano (1° «Considerando»).

Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità (4° «Considerando»). Ciò implica, ad esempio, il contemperamento – nel contesto della pubblicità legale – tra la protezione dei dati personali e la sicurezza giuridica.

Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il Regolamento si propone di rendere equivalente in tutti gli Stati membri il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati (10° «Considerando»), superando in tal modo la frammentazione originata dall'attuazione della Direttiva 95/46/CE.

La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 1, par. 3) ²⁶. Ciò significa che nel conflitto tra le due esigenze viene privilegiata la necessità di far circolare i dati personali, salva l'adozione di misure a protezione degli stessi.

B) – Principi per il trattamento dei dati personali.

– A norma dell'art. 5 del Regolamento, i dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza») ²⁷. L'interessato ha quindi diritto innanzitutto ad ottenere notizia del trattamento dei suoi dati, e delle relative finalità: per quanto concerne l'attività notarile, occorre quindi estendere l'informativa sia ai fini immediati (assolvimento degli obblighi previsti dalla legge notarile, dalle norme fiscali, dalla legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo, dalle norme in materia di pubblicità legale) sia a quelli ulteriori (ad esempio, conservazione in archivio delle visure ipotecarie, dei titoli di provenienza, dei titoli abilitativi edilizi, al fine di utilizzarli come elementi di prova in eventuali giudizi finalizzati a valutare la diligenza professionale del notaio e la sua possibile responsabilità civile). Sempre in applicazione del principio di

²⁶ Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (13° «Considerando»).

²⁷ Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito e corretto. Devono essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati (39° «Considerando»).

Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione (58° «Considerando»).

I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente (60° «Considerando»).

trasparenza, l'interessato ha *diritto di conoscere le modalità con cui sono stati raccolti (es., reperimento nei registri pubblici), utilizzati, consultati o altrimenti trattati (es., in modalità cartacea e/o informatica) dati personali che li riguardano nonché la misura (in particolare, la durata nel tempo) in cui i dati personali sono o saranno trattati.*

*b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»). Quanto sopra comporta il tendenziale divieto di trattamento di dati personali per finalità incompatibili con quelle per cui sono stati raccolti (es., *il notaio che ha raccolto i dati per adempiere ai propri obblighi legali non può poi inviare comunicazioni con fini pubblicitari o di reperimento di clientela*)²⁸;*

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)²⁹. Ciò implica, a titolo esemplificativo, il divieto di inserire nella nota di trascrizione di dati diversi da quelli prescritti dall'art. 2659 c.c. (come ad esempio i nominativi dei terzi proprietari confinanti). Diversamente, per quanto concerne il contenuto dell'atto notarile, deve ritenersi che i dati personali ivi contenuti siano stati acquisiti con il consenso delle parti interessate, dalle stesse manifestato con la sottoscrizione dell'atto, e che quindi non possa in alcun caso ritenersi violato il principio di minimizzazione dei dati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»). *Il notaio che commetta un errore materiale nella indicazione di dati personali in un atto notarile deve, quindi, ritenersi obbligato a rettificarlo (ex art. 59-bis l. not.) in applicazione del principio di esattezza. Per contro, la necessità di aggiornamento non ricorre con riferimento a dati che hanno comunque un valore sotto il profilo «storico»: a titolo esemplificativo, il notaio deve rilasciare (art. 743 c.p.c.) copia autentica degli atti dallo stesso conservati, anche se tali atti hanno cessato di produrre i propri effetti (per effetto di dichiarazione di nullità o inefficacia, mutuo dissenso, ecc.);*

²⁸ Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è considerato un trattamento lecito e compatibile. Ove l'interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dell'Unione o degli Stati membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento può sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso, deve essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi (50° «Considerando»).

²⁹ I dati personali devono essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi (39° «Considerando»).

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione») ³⁰. Pertanto, *il notaio che intenda conservare nel fascicolo documentazione relativa a dati personali dei clienti o di terzi – a tutela del proprio diritto di difesa in eventuali giudizi sulla sua responsabilità – deve esplicitare tale finalità nell'informativa resa ai clienti (oltre a indicare la durata della conservazione o i criteri per la relativa determinazione)*;

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza») ³¹. *Possono ritenersi, tra le altre, misure tecniche adeguate – in caso di trattamento informatizzato dei dati – la limitazione dell'accesso con password, l'installazione di antivirus e di firewall, l'esecuzione regolare di procedure di salvataggio dei dati (backup), anche eventualmente da parte della società di software che detenga i dati su server remoto quale responsabile del trattamento. Trattandosi di trattamento non informatizzato, sono idonee misure di protezione l'impianto di allarme antifurto, l'esistenza di porte blindate o serrature di sicurezza, il divieto di accesso agli estranei nei locali in cui è custodito l'archivio* ³².

– I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (38° «Considerando»).

C) – Il principio di responsabilizzazione (accountability).

Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1, e deve essere in grado di comprovare tale rispetto («responsabilizzazione»,

³⁰ I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento deve stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati (39° «Considerando»).

³¹ I dati personali devono essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento (39° «Considerando»).

³² Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Le misure di sicurezza devono «garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio» del trattamento (art. 32, paragrafo 1); in questo senso, la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista aperta e non esaustiva («tra le altre, se del caso»). Per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure «minime» di sicurezza (ex art. 33 Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da art. 32 del regolamento. Si richiama l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare l'adesione a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate».

o *accountability*) (art. 5, par. 2). L'intera filosofia del GDPR è basata sul principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento, nella scelta delle soluzioni idonee e *sufficienti* a proteggere i dati personali oggetto del trattamento medesimo (mentre prima del 25 maggio 2018 il titolare aveva unicamente l'obbligo, a norma del d. lgs. n. 196/2003, di adottare misure *minime* per la protezione dei dati). In sostanza, il titolare del trattamento deve, responsabilmente, adottare un approccio basato sul rischio (*risk based approach*), al fine di conseguire il risultato di proteggere i dati trattati ³³.

D) – Il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (art. 86) ³⁴. Deve essere pertanto *consentito l'accesso ai dati personali e il*

³³ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Il regolamento pone con forza l'accento sulla «responsabilizzazione» (*accountability nell'accezione inglese*) di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento). Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento. Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese «data protection by default and by design» (si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili «al fine di soddisfare i requisiti» del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio («sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso», secondo quanto afferma l'art. 25, paragrafo 1 del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili. Fondamentali fra tali attività sono quelle connesse al secondo criterio individuato nel regolamento rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, ossia il rischio inerente al trattamento. Quest'ultimo è da intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si vedano considerando 75-77); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione (si vedano artt. 35-36) tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi (si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati del Gruppo «Articolo 29», qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/DPIA). All'esito di questa valutazione di impatto il titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio) ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; l'Autorità non avrà il compito di «autorizzare» il trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall'ammonizione del titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento. Dunque, l'intervento delle autorità di controllo sarà principalmente «ex post», ossia si collocherà successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare; ciò spiega l'abolizione a partire dal 25 maggio 2018 di alcuni istituti previsti dalla direttiva del 1995 e dal Codice italiano, come la notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e il cosiddetto prior checking (o verifica preliminare: si veda art. 17 Codice), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del titolare/responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autonomia con eventuale successiva consultazione dell'Autorità, tranne alcune specifiche situazioni di trattamento (vedi art. 36, paragrafo 5 del regolamento)».

³⁴ È stato ritenuto opportuno abolire gli obblighi generali e indiscriminati di notifica, e sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità (89° «Considerando»).

loro riutilizzo nel settore pubblico, conciliandoli ove richiesto con la protezione dei dati. A titolo esemplificativo, il notaio ha l'obbligo di rilasciare copia autentica degli atti da lui conservati a chiunque ne faccia richiesta, e tale obbligo non è limitato dalla legge con riferimento all'esigenza di protezione dei dati personali.

3) – L'ambito di applicazione del GDPR e il diritto nazionale.

Il Regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ³⁵ dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati (art. 1, par. 1); protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (art. 1, par. 2).

Il Regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio ³⁶, o destinati a figurarvi (art. 2, par. 1). Sono quindi soggette alla disciplina del Regolamento tutte le attività di trattamento, in modalità cartacea ovvero informatica.

Ove il Regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del Regolamento nel proprio diritto nazionale (8° «Considerando»).

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del Regolamento (10° «Considerando»).

Il Regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito

Il Regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del Regolamento. Il riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti (154° «Considerando»).

³⁵ Per «trattamento» si intende (art. 4, n. 2, Reg.) «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

³⁶ Costituisce «archivio» (art. 4, n. 6, Reg.) «qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico».

(10° «Considerando»).

La protezione prevista dal Regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali; invece, il Regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto (14° «Considerando») ³⁷.

Per tener conto della specificità situazione delle micro, piccole e medie imprese, il Regolamento prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni. La nozione di micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13° «Considerando»).

Il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (art. 2, par. 2, lett. c) ³⁸.

Il Regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme al riguardo (27° «Considerando»).

La protezione delle persone fisiche si applica, come già chiarito, sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le rispettive copertine (15° «Considerando»). Al riguardo va notato che *possono ritenersi «strutturati secondo criteri specifici» i fascicoli ordinati per numero di repertorio o con modalità che ne consentano, anche mediante incrocio con i dati repertoriali, i nomi delle parti o criteri analoghi il relativo reperimento*.

I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale («dati personali») dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza (2° e 14° «Considerando») ³⁹.

³⁷ Nell'ordinamento italiano, l'art. 40, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di ridurre gli oneri in materia di privacy, ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy), finalizzate a circoscrivere la tutela della riservatezza alle *sole persone fisiche*. Più precisamente: a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), il concetto di «dato personale» è stato riferito unicamente alle persone fisiche, con esclusione delle persone giuridiche, enti od associazioni; b) correlativamente, all'articolo 4, comma 1, alla lettera i), anche il concetto di «interessato» è stato circoscritto alle sole persone fisiche; il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato; al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso; la lettera h) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa.

³⁸ Il Regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale (18° «Considerando»).

³⁹ Cfr. anche l'art. 3 del Regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell'Unione dovrebbe essere conforme al Regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione (22° «Considerando»). Inoltre, il Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento correlato (23° «Considerando»). D'altra parte, anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione ad opera di un titolare

Pertanto, se il trattamento dei dati personali avviene in Italia (o più in generale all'interno dell'Unione europea), lo stesso è soggetto alle disposizioni del Regolamento, anche se i dati sono riferibili ad un cittadino extracomunitario o residente fuori dall'Unione europea.

4) – I dati personali.

Per «dato personale» si intende *qualsiasi informazione* riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») (art. 4, n. 1)⁴⁰. *In relazione all'attività notarile, interessati possono essere in particolare i clienti (le parti degli atti), i terzi (i cui dati siano ricavati da pubblici registri o altrimenti), i mediatori immobiliari i cui dati siano indicati negli atti immobiliari, i fornitori, i dipendenti del notaio. Le informazioni qualificabili come dati personali possono essere di qualsiasi natura, e quindi possono riguardare sia i dati identificativi degli interessati, sia ulteriori informazioni di natura personale, sia dati di carattere patrimoniale.*

Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici previsti dal Regolamento (51° «Considerando»).

Sono dati sensibili, tra l'altro, anche (art. 4, nn. 13, 14 e 15):

– i «dati genetici», ossia i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

– i «dati biometrici», ossia i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

– i «dati relativi alla salute», ossia i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art.

del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione è soggetto al Regolamento quando è riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione (24° «Considerando»).

⁴⁰ Si considera *identificabile* la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

9, par. 1)⁴¹. Fanno eccezione i casi previsti dall'art. 9, par. 2, tra l'altro quando: l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche; il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali; il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute (art. 9, par. 4)⁴².

Con riferimento ai suddetti dati sensibili, va precisato che:

– gli stessi sono trattati molto raramente dal notaio (si tratta, per menzionare i casi che possono maggiormente ricorrere, degli atti relativi ad associazioni politiche, sindacali, religiose e simili; degli atti relativi a unioni civili⁴³; degli atti che abbiano come parti o destinatari soggetti disabili o legalmente incapaci);

⁴¹ I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati (75° «Considerando»).

⁴² La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali è consentita anche quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell'interesse pubblico o a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga consente anche di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale (52° «Considerando»).

⁴³ Occorre tener conto – con riferimento agli atti relativi a unioni civili – che gli stessi sono soggetti ad annotazione nei registri di stato civile (e quindi ad archiviazione nel pubblico interesse», a norma dell'art. 9, par. 4, del Regolamento): il che rende in questi casi non necessaria l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali «sensibili», relativi all'orientamento sessuale delle persone interessate.

È possibile che venga ritenuto dato sensibile – perché rivela l'orientamento sessuale della persona – anche la menzione del rapporto di coniugio e del correlato regime patrimoniale della famiglia, presente praticamente in tutti gli atti immobiliari (e nelle relative note di trascrizione). In tal caso, peraltro, l'indicazione del regime patrimoniale è richiesta obbligatoriamente dall'art. 2659, n. 1, c.c., e l'esistenza di un obbligo in tal senso è a sua volta funzionale «a fini di archiviazione nel pubblico interesse»: risultando così integrata la base legale del trattamento del dato, a norma dell'art. 9, par. 4, del Regolamento.

– quanto ai dati biometrici, nell'attività notarile il relativo trattamento può ricorrere in caso di utilizzo della firma grafometrica;

– può ritenersi integrato il presupposto di liceità dei trattamenti di dati sensibili da parte del notaio pubblico ufficiale, ricorrendo sia la finalità di archiviazione nel pubblico interesse (per gli atti conservati nella raccolta del notaio), sia il requisito del trattamento nell'interesse pubblico;

– appare comunque opportuno acquisire il consenso esplicito dell'interessato al trattamento dei suddetti dati sensibili, a norma dell'art. 9, par. 1, del Regolamento.

5) – I presupposti di liceità del trattamento dei dati personali.

A) – Principi generali.

A norma dell'art. 6, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni alternative ⁴⁴:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. Per costituire una lecita base del trattamento, pertanto, il consenso deve indicare tutte le specifiche finalità per le quali si prevede che possano essere utilizzati i dati (anche, ad es., conservazione di prove documentali nell'interesse legittimo del notaio) (cfr. il 32° Considerando) ⁴⁵;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ⁴⁶;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ⁴⁷. Vi rientrano, ad esempio, gli obblighi posti a carico del notaio dalla legge notarile, dalla legislazione fiscale, antiriciclaggio e antiterrorismo, dalle norme in materia di pubblicità legale e civilistiche in genere. Obblighi che non riguardano solo le parti, ma anche eventualmente terzi: ad esempio, i terzi titolari di diritti nel ventennio, individuati mediante ispezione dei registri immobiliari; o il mediatore i cui dati debbano essere indicati in atto, a norma dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (cfr. anche il 46° «Considerando»);

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o

⁴⁴ Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal Regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel Regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (40° «Considerando»).

⁴⁵ Pertanto, ove il notaio sia incaricato del ricevimento di un atto di mutuo contestuale alla compravendita, e quindi di redigere per la banca la relativa relazione preliminare – che non ha natura di atto pubblico ed è redatta dal notaio in qualità di libero professionista – è necessario che il venditore presti il proprio consenso all'inserimento dei propri dati personali nella relazione notarile suddetta.

⁴⁶ Il trattamento deve essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto (44° «Considerando»).

⁴⁷ È opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Il Regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico (45° «Considerando»).

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ⁴⁸. *Vi rientra indubbiamente anche l'attività del notaio quale pubblico ufficiale (mentre ne sono escluse le attività che il notaio svolge quale libero professionista, in relazione alle quali è pertanto necessario – nella parte in cui il trattamento non sia necessario per assolvere ad obblighi di legge – che il notaio acquisisca il consenso al trattamento dei dati personali). Perciò, a titolo esemplificativo, è lecito – anche senza il consenso dell'interessato – il trattamento dei dati che ha luogo mediante rilascio di copia autentica di atto conservato del notaio (art. 743 c.p.c.), mentre è illecito quello consistente nel rilascio a terzi di semplice copia fotostatica di un atto notarile. Inoltre, si rende necessario il consenso degli interessati per rendere legittimo il trattamento di dati personali in relazione a prestazioni libero-professionali, come la redazione di contratti per scrittura privata non autenticata, o di relazioni notarili, o la predisposizione di dichiarazioni di successione;*

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore ⁴⁹. Quest'ultima previsione non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. *Costituisce ad esempio legittimo interesse del notaio quello a conservare le prove documentali dell'attività svolta al fine di dimostrarne, in un eventuale giudizio, il diligente espletamento* ⁵⁰.

⁴⁸ La finalità del trattamento, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 3).

Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile (50° «Considerando»).

⁴⁹ I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto (47° «Considerando»). Quest'ultima precisazione, in particolare, implica che *la finalità di marketing diretto, quale legittimo interesse, rende lecito il trattamento dei dati personali anche in mancanza di consenso degli interessati (salvi i diritti all'opposizione e alla conseguente cancellazione dei dati)*.

Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Il regolamento offre alcuni criteri per il bilanciamento in questione (si veda considerando 47) e soprattutto appare utile fare riferimento al documento pubblicato dal Gruppo «Articolo 29» sul punto (WP217)».

⁵⁰ Cfr. anche Cass. S.U. 8 febbraio 2011, n. 3033, in *Foro it.*, 2012, I, c. 844 (*Non viola la normativa sulla tutela dei dati personali il legale che, dopo la revoca dell'incarico professionale, trattenga documenti consegnatigli dal cliente, nei quali siano contenuti dati personali, anche sensibili, del cliente medesimo, ove la ritenzione sia finalizzata a far valere il diritto del professionista ad ottenere il pagamento dei compensi per l'opera prestata; tale trattamento*

Non ricorre, infine, nel Regolamento europeo una previsione paragonabile a quella dell'art. 24 del d. lgs. n. 196/2003, che considera legittimo il trattamento che «*riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque*»⁵¹. *Un caso particolare è quello delle banche dati che riportino i dati personali di soggetti falliti, sottoposti ad altre procedure concorsuali o interdetti: si tratta di informazioni che possono essere ricavate da pubblici registri, ma questa circostanza non è da sola sufficiente a costituire base legale per un lecito trattamento dei dati. Può invece ritenersi che – allorché titolare del trattamento sia il notaio, che adotti le opportune misure di protezione dei dati – il trattamento sia lecito in quanto finalizzato al perseguimento del legittimo interesse di terzi (in particolare, dei clienti del notaio, i quali hanno certamente interesse a non contrarre con un soggetto fallito o incapace. Per la medesima ragione, la custodia nell'archivio del notaio – cartaceo o informatico – delle visure ipotecarie e catastali acquisite in relazione ad atti già stipulati, e conservate per un loro eventuale futuro utilizzo in relazione ad altri atti, può considerarsi lecito trattamento, finalizzato al perseguimento del legittimo interesse sia del notaio a conservare le prove del proprio diligente comportamento, sia dei terzi clienti del notaio, che in futuro potranno essere interessati a quel determinato immobile.*

B) – Il consenso dell'interessato.

Per «*consenso dell'interessato*» si intende qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento (art. 4, n. 11)⁵². *Costituisce, in particolare, «azione positiva inequivocabile» la sottoscrizione dell'atto notarile nel quale siano contenuti dati personali della parte.*

può in via astratta essere considerato legittimo in caso di mancato pagamento degli onorari professionali per la connessione con il diritto del legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto, ma, a tal fine, va in concreto verificata, da un lato, l'esistenza di un rapporto di funzionalità fra i detti documenti e l'azione intrapresa e, dall'altro, l'avvenuto rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza incombenti sul titolare del trattamento).

⁵¹ Secondo Cass. 25 giugno 2004, n. 11864, in *Foro it.*, 2004, I, c. 3380, «In tema di trattamento dei dati personali, sia la legge n. 675 del 1996 che il d. lgs. n. 196 del 2003 (c.d. «codice della privacy») hanno ad *oggetto della tutela anche i dati già pubblici o pubblicati*, poiché colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un «valore aggiunto informativo», non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell'interessato (ai sensi degli art. 3, 1° comma, prima parte, e 2 cost.), valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali».

⁵² Ai fini di un consenso informato, *l'interessato deve essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali*. Il consenso non deve essere considerato liberamente prestato se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio (42° «Considerando»).

Il consenso deve essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Non configura consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso si applica a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso deve essere prestato per tutte (32° «Considerando»).

Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione (43° «Considerando»).

Qualora il trattamento sia basato sul *consenso*, l'onere della prova grava sul titolare del trattamento⁵³. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto (art. 7)⁵⁴.

I minori meritano una specificata protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non è necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore (38° «Considerando»). Sono salve le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore (art. 8, par. 3).

6) – I diritti dell'interessato.

A) – L'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori⁵⁵. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato (art. 12, par. 1)⁵⁶. *È quindi legittimo anche il consenso comunicato verbalmente, ferma restando l'opportunità della forma scritta al fine di consentire al titolare del trattamento di*

⁵³ Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro (art. 7, comma 2).

Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione devono esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole del fatto di prestare un consenso e della misura in cui ciò avviene (42° «Considerando»).

⁵⁴ Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica».

⁵⁵ Ogni interessato ha pertanto il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento (63° «Considerando»).

⁵⁶ I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità (60° «Considerando»).

Non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse (62° «Considerando»).

assolvere all'onere della prova a norma dell'art. 7.

Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (art. 12, par. 3) ⁵⁷.

Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite (art. 12, par. 5).

In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le informazioni specificate nell'art. 13 ⁵⁸. Qualora i dati non siano stati

⁵⁷ L'interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie (61° «Considerando»).

⁵⁸ A norma dell'art. 13 del Regolamento:

«1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni».

ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni specificate nell'art. 14⁵⁹. A norma dell'art. 14, par. 5, trattandosi di dati non ottenuti presso l'interessato l'informativa non è necessaria allorché comunicare

⁵⁹ A norma dell'art. 14 del Regolamento:

«1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge».

tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato ⁶⁰. In relazione all'attività notarile, ad esempio, deve ritenersi che il notaio – il quale tratti dati personali di terzi ricavati mediante l'ispezione dei pubblici registri – non sia tenuto a rintracciare tali terzi e a trasmettere loro l'informativa. Da valutare caso per caso, invece, se il trattamento dei dati di singole persone terze – ad esempio, il procuratore nominato senza intervenire in atto – implichi uno sforzo sproporzionato: in caso contrario – e si tratterà della maggior parte dei casi – l'informativa deve ritenersi dovuta.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle relative informazioni (art. 15) ⁶¹.

Per contro, non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse (62° «Considerando»).

B) – Il diritto alla «portabilità» dei dati.

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento («portabilità dei dati») e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20) ⁶². Tale diritto non si

⁶⁰ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Poiché spetterà al titolare valutare lo sforzo sproporzionato richiesto dall'informare una pluralità di interessati, qualora i dati non siano stati raccolti presso questi ultimi, e salva l'esistenza di specifiche disposizioni normative nei termini di cui all'art. 23, paragrafo 1, del regolamento, sarà utile fare riferimento ai criteri evidenziati nei provvedimenti con cui il Garante ha riconosciuto negli anni l'esistenza di tale sproporzione (si veda, in particolare, il provvedimento del 26 novembre 1998 – <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39624>; più di recente, fra molti, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3864423> in tema di esonero dagli obblighi di informativa»).

⁶¹ Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune (art. 15, par. 3).

⁶² A norma dell'art. 17, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 20, par. 3) ⁶³. Ne consegue che *il diritto alla portabilità non può essere esercitato nei confronti del notaio, il quale agisca nella propria qualità di pubblico ufficiale.*

C) – Il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (art. 16).

L'interessato ha inoltre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto all'oblio) senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 ⁶⁴. Tale diritto

È opportuna la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un contratto o un'azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. È altresì opportuna la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato (111° «Considerando»).

⁶³ L'interessato ha il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto si applica qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto. Non trova applicazione qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non può essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non può pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (68° «Considerando»).

Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato (quindi non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull'interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare, per esempio), e solo i dati che siano stati «forniti» dall'interessato al titolare (si veda il considerando 68 per maggiori dettagli)».

⁶⁴ Un interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati viola il Regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato deve poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, è lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione

non sussiste, invece, allorché il trattamento sia necessario, alternativamente (art. 17, par. 3):

– per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

– a fini di archiviazione nel pubblico interesse;

– per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il trattamento da parte del notaio – nell’esercizio della pubblica funzione notarile – integra pertanto le cause di necessità indicate all’art. 17, par. 3, che rendono inapplicabile il diritto all’oblio in relazione ai dati personali trattati. Lo stesso dicasi per i dati personali trattati dai conservatori di pubblici registri (registri immobiliari, registro delle imprese, ecc.)⁶⁵.

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate (art. 19).

D) – Il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali.

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21)⁶⁶.

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 21, par. 1). *Si tratta di esimenti applicabili anche al notaio nell’esercizio della pubblica funzione: l’esistenza di obblighi di legge di trattamento dei dati esclude, pertanto, il diritto di opposizione dell’interessato in relazione al trattamento effettuato dal notaio in qualità di pubblico ufficiale.*

E) – Limitazioni ai diritti dell’interessato.

Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto

nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (65° «Considerando»).

⁶⁵ Cfr. Cass. 9 agosto 2017, n. 19761, in *Foro it.*, 2017, I, c. 2989 («*In tema di trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 8 Cedu nonché degli art. 7 e 8 della c.d. «Carta di Nizza», l’interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro conservazione quando essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. È legittima la conservazione nel registro delle imprese delle informazioni relative all’incarico di amministratore e liquidatore ricoperto da un soggetto in una società di capitali, anche ove quest’ultima sia stata dichiarata fallita (nel 1992) e successivamente (nel 2005) cancellata dal suddetto registro*»).

⁶⁶ Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, l’interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. È opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato (69° «Considerando»).

alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato, tra l'altro, per la tutela di importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, o per la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (73° «Considerando»).

7) – Le figure soggettive interessate.

È «titolare del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 4, n. 7).

Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), *«Il regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE e, quindi, al Codice italiano. Pur non prevedendo espressamente la figura dell' «incaricato» del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a «persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile» (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento)»*⁶⁷. *Nel caso dell'attività notarile, si tratterà normalmente degli impiegati e collaboratori del notaio.*

È «responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8). *Per quanto riguarda l'attività notarile, titolare del trattamento è il notaio, il quale può avvalersi di diversi responsabili del trattamento, in relazione alla diversa tipologia di dati personali: il commercialista, il consulente del lavoro, il visurista ipotecario, la software house che detiene i dati su un server remoto, la società Notartel,*

⁶⁷ Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), *«Le disposizioni del Codice in materia di incaricati del trattamento sono pienamente compatibili con la struttura e la filosofia del regolamento, in particolare alla luce del principio di «responsabilizzazione» di titolari e responsabili del trattamento che prevede l'adozione di misure atte a garantire proattivamente l'osservanza del regolamento nella sua interezza. In questo senso, e anche alla luce degli artt. 28, paragrafo 3, lettera b), 29, e 32, paragrafo 4, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza, si ritiene che titolari e responsabili del trattamento possano mantenere in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento così come delineatesi negli anni anche attraverso gli interventi del Garante (si veda art. 30 del Codice e, fra molti, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1507921>, ovvero <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1508059> per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ovvero <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1813953>, in materia di tracciamento delle attività bancarie) in quanto misure atte a garantire e dimostrare «che il trattamento è effettuato conformemente» al regolamento (si veda art. 24, paragrafo 1, del regolamento)».*

ecc.

A norma dell'art. 28, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento⁶⁸. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assisti il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

⁶⁸ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «I titolari di trattamento dovrebbero verificare che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall'art. 28, paragrafo 3, del regolamento. Dovranno essere apportate le necessarie integrazioni o modifiche, in particolare qualora si intendano designare sub-responsabili nei termini sopra descritti. La Commissione e le autorità nazionali di controllo (fra cui il Garante) stanno valutando la definizione di clausole contrattuali modello da utilizzare a questo scopo. Attraverso l'adesione a codici deontologici ovvero l'adesione a schemi di certificazione il responsabile può dimostrare le «garanzie sufficienti» di cui all'art. 28, paragrafi 1 e 4. Il Garante sta valutando i codici deontologici attualmente vigenti per alcune tipologie di trattamento nell'ottica dei requisiti fissati nel regolamento (art. 40), mentre per quanto concerne gli schemi di certificazione occorrerà attendere anche l'intervento del legislatore nazionale che dovrà stabilire alcune modalità di accreditamento dei soggetti certificatori (se diversi dal Garante: si veda art. 43). In ogni caso, il Gruppo «Articolo 29» sta lavorando sui temi e sarà opportuno tenere conto degli sviluppi che interverranno in materia nei prossimi mesi».

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il contratto o altro atto giuridico di cui sopra è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico (art. 28, par. 9)⁶⁹.

In relazione alla figura del responsabile del trattamento, si sono poste di recente questioni nuove, in relazione alla delocalizzazione dei dati personali trattati dal notaio in un server remoto (cloud): non sembra dubbio che il titolare del server (generalmente una software house) assuma in tale situazione la qualifica di responsabile del trattamento, e che quindi occorra conferire un incarico con contratto o altro atto giuridico, nelle forme e con i contenuti di cui all'art. 28.

Problema analogo, ma in parte diverso, si pone allorché determinati dati personali vengano inseriti su apposite piattaforme informatiche per metterle a disposizione, in particolare, di banche (relazioni notarili, atti di mutuo, ecc.). In questi casi il gestore del server remoto è in realtà responsabile del trattamento non per conto del notaio, bensì della banca titolare del trattamento: il notaio che carica i suddetti documenti in formato elettronico sulla piattaforma opera quindi, in realtà, una trasmissione dei medesimi documenti alla banca (e per essa al responsabile del trattamento che agisce per suo conto). Ne consegue che non deve essere perfezionato alcun contratto o atto giuridico tra il notaio e il gestore della piattaforma suddetta.

A norma dell'art. 37, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*, o DPO), ogniquale volta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione

⁶⁹ Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del Regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L'applicazione da parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato (81° «Considerando»).

e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 ⁷⁰.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali (art. 38).

8) – *Obblighi e adempimenti del titolare del trattamento.*

Il Regolamento sancisce la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento, compresa l'efficacia delle misure (art. 24, par. 1, e 74° «Considerando»). In particolare, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati; mette inoltre in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione

⁷⁰ Per i trattamenti effettuati da un'autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali o autorità giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, o per i trattamenti effettuati nel settore privato da un titolare del trattamento le cui attività principali consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, o ove le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistano nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e di dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento. Nel settore privato le attività principali del titolare del trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attività accessoria. Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente (97° «Considerando»).

Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Anche la designazione di un «responsabile della protezione dati» (RPD, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese: Data Protection Officer) riflette l'approccio responsabilizzante che è proprio del regolamento (si veda art. 39), essendo finalizzata a facilitare l'attuazione del regolamento da parte del titolare/responsabile. Non è un caso, infatti, che fra i compiti del RPD rientrino «la sensibilizzazione e la formazione del personale» e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto di cui all'art. 35. La sua designazione è obbligatoria in alcuni casi (si veda art. 37), e il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: si vedano art. 38 e 39) in termini che Gruppo «Articolo 29» ha ritenuto opportuno chiarire attraverso alcune linee-guida di recente pubblicazione, disponibili anche sul sito del Garante, e alle quali si rinvia per maggiori delucidazioni unitamente alle relative FAQ (si veda: www.garanteprivacy.it/regolamentoe/rpd) ».

predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento (art. 25) ⁷¹. *La minimizzazione è senz'altro necessaria anche per il trattamento di dati personali da parte del notaio, mentre non appare trasponibile in tale specifico ambito la pseudonimizzazione, considerato tra l'altro che i dati oggetto di trattamento notarile sono, nella stragrande maggioranza dei casi, tratti da pubblici registri accessibili a chiunque.*

Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (art. 26) ⁷².

Ogni titolare del trattamento tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le informazioni indicate nell'art. 30 ⁷³. I registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo. Gli obblighi di tenuta del registro non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 (art. 30). *Deve ritenersi che il notaio non sia in linea di principio obbligato a tenere il registro delle attività di trattamento, salvo che tratti dati sensibili (categorie particolari di dati)*. La tenuta del suddetto registro potrebbe, comunque, risultare opportuna al fine di dimostrare l'assolvimento degli obblighi imposti dal GDPR ⁷⁴.

⁷¹ La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il Regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e della protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default). Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza (78° «Considerando»).

⁷² Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «I titolari di trattamento dovrebbero valutare attentamente l'esistenza di eventuali situazioni di contitolarietà (si vedano, in proposito, le indicazioni fornite dal Garante in vari provvedimenti, fra cui <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39785>), essendo obbligati in tal caso a stipulare l'accordo interno di cui parla l'art. 26, paragrafo 1, del regolamento. Sarà necessario, in particolare, individuare il «punto di contatto per gli interessati» previsto dal suddetto articolo ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal regolamento».

⁷³ Per dimostrare che si conforma al Regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per controllare detti trattamenti (82° «Considerando»).

⁷⁴ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari di trattamento

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32)⁷⁵.

In caso di violazione dei dati personali (*data breach*), il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. *Per quanto concerne i dati trattati dal notaio, deve ritenersi in linea di principio realizzata la suddetta*

e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, come detto, nell'art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.

Anche con riferimento all'*ordinamento nazionale*, l'art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha soppresso la lettera g) del comma 1 dell'art. 34, ed ha abrogato il comma 1-bis del medesimo art. 34, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la conseguenza che *non è obbligatoria la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, ai fini del trattamento dei dati personali con strumenti elettronici*.

⁷⁵ I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare, tra l'altro, se il trattamento può comportare pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti la situazione economica, l'affidabilità o il comportamento (75° «Considerando»).

La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (78° «Considerando»).

Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale (83° «Considerando»).

Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale rischio. Laddove la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti presentano un rischio elevato che il titolare del trattamento non può attenuare mediante misure opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l'autorità di controllo (84° «Considerando»).

La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati (109° «Considerando»).

condizione di improbabilità, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che – in base alla tipologia di dati trattati – possa realizzarsi un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (salvo che si tratti di dati particolarmente sensibili). Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo (art. 33)

⁷⁶.

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo (art. 34).

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (data protection impact assessment). La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il

⁷⁶ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (si veda art. 33, paragrafo 5); tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall'art. 32-bis, comma 7, del Codice. Si raccomanda, pertanto, ai titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti».

Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo (85° «Considerando»).

Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie (86° «Considerando»).

È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato (87° «Considerando»).

trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35)⁷⁷. *Nessuno dei presupposti della descritta valutazione d'impatto sembra ricorrere nell'ordinaria attività notarile.*

Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio (art. 36).

Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del Regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità (art. 89)⁷⁸.

9) – Sanzioni amministrative pecuniarie.

La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

- a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;
- b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;

⁷⁷ È opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio (90° «Considerando»). Ciò dovrebbe applicarsi in particolare ai trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato, ad esempio, data la loro sensibilità, nonché ad altri trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente qualora tali trattamenti rendano più difficoltoso, per gli interessati, l'esercizio dei propri diritti (91° «Considerando»).

⁷⁸ Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del Regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse (156° «Considerando»).

Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il Regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l'interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione (158° «Considerando»).

c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4 (art. 83, par. 4).

La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1 (art. 83, par. 5).

L'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (art. 83, par. 6).

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica (art. 84).

A norma dell'art. 83, par. 1, l'autorità di controllo (in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali) provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del medesimo articolo in relazione alle violazioni del Regolamento siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;

e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

- f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
- i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e
- k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione (art. 83, par. 2).

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Con [Legge 22 dicembre 2017, n. 219](#) (in G.U. n. 12 del 16.1.2018), in vigore dal 31 gennaio 2018, sono state emanate norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento ⁷⁹.

⁷⁹ Sulla nuova disciplina delle DAT, cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Disposizioni anticipate di trattamento, prime indicazioni*, in *CNN Notizie* del 5 marzo 2018; TORRONI, *Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento: un rapporto essenziale ma difficile*, in *Riv. not.*, 2018, p. 433; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Dat fatte prima del 31 gennaio 2018: che succede? (6 febbraio 2018)*, in *www.federnotizie.it*; CARUSI, *La legge «sul biotestamento»: una luce e molte ombre*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 293; CANESTRARI, *Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: una «buona legge buona»*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 301; ZATTI, *Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e DAT*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, p. 247; ROMANO, *Legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento: l'ultrattività del volere e il ruolo del notaio*, in *Notariato*, 2018, p. 15; BERTOLONE, *Testamento, orientamento, dichiarazioni ... non soltanto etichette*, in *Vita not.*, 2018, p. 133; FELIS, *Gli atti di disposizione del proprio corpo e D.A.T. Testamento biologico. Limiti e condizioni*, in *Vita not.*, 2018, p. 145; LOPS, *Il «testamento biologico»: diritti civili tra autonomia privata e giuridicità*, in *Vita not.*, 2018, p. 173; MEZZANOTTE, *Disposizioni per la «fine della vita umana» (nell'art. 1, cc. 40 e 41, l. 76/2016)*, in *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, II, Napoli 2018, p. 1323; FERRANDO, *Rapporto di cura e disposizioni anticipate nel disegno di legge 2801/2017*, *ibidem*, p. 809; CINÀ, *Principio di autodeterminazione e tutela della salute nel diritto privato regionale*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, I, p. 279; LIACI, *Libertà di autodeterminazione nella sfera privata e familiare e volontà di interrompere la vita (5 giugno 2018)*, in *Giustizia civile.com*; FRANZONI, *Le dichiarazioni anticipate di trattamento (2 marzo 2018)*, in *Giustizia civile.com*; DEL SORDO-GENOVESE, *Biotestamento: Dat in forma libera «sostenute» dal medico*, in *Guida al diritto*, 2018, 12, p. 33; FARINA, *Testamento biologico da non liquidare con un modulo fai da te*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 febbraio 2018; DI MARCO-LAFFRANCHI, *Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT): opinioni a confronto (19 febbraio 2018)*, in *www.federnotizie.it*; MACIOCCHI, *Il Comune può accettare solo le Dat dei residenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 febbraio 2018; AMATO, *Biotestamento: il consenso informato influenza il reato*, in *Guida al diritto*, 2018, 9, p. 14; BUFFONE, *Un altro tassello che disciplina il «fine vita»*, in *Guida al diritto*, 2018, 8, p. 34; BUFFONE, *Il consenso informato coinvolge paziente, sanitari e familiari*, in *Guida al diritto*, 2018, 8, p. 36; BUFFONE, *Senza regole di rito fase contenziosa al giudice tutelare*, in *Guida al diritto*, 2018, 8, p. 39; BUFFONE, *Resta il difetto di coordinamento con le unioni civili*, in *Guida al diritto*, 2018, 8, p. 43; BUSANI, *Testamento biologico anche in video*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 gennaio 2018; PORRACCIOLIO, *Biotestamento al debutto: ecco i casi a rischio giudice*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 gennaio 2018; PORRACCIOLIO, *Consenso informato e forme corrette per evitare le liti*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 gennaio 2018; MUSTO, *Il c.d. testamento biologico e il ruolo del notaio*, in *Successioni e donazioni*, I, diretto da G. IACCARINO, Torino 2017, p. 528; CLARIZIA, *Autodeterminazione e dignità della persona: una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento*,

in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, I, a cura di G. CONTE e S. LANDINI, Mantova 2017, p. 557; MIGLIORELLI, *Autonomia negoziale e disposizioni sul «fine vita»*, in *Riv. notarile*, 2017, p. 125; GIANGASPERO, *La disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento tra tentativi regionali e inerzia statale*, in *Studium iuris*, 2017, p. 1307; AZZALINI-MOLASCHI, *Autodeterminazione terapeutica e responsabilità della p.a. Il suggello del Consiglio di Stato sul caso Englaro (nota a Cons. Stato 21 giugno 2017 n. 3058)*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 1525; BONO, *Prime note sulla nuova legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (28 dicembre 2017)*, in *www.federnotizie.it.*

Sul dibattito anteriore in materia di disposizioni anticipate di trattamento e testamento biologico, cfr. FOGLIA-ROSSI, *Testamento biologico*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento*, 9, Torino 2014, p. 638; AA.VV., *Ai confini delle cure*, a cura di P. MACCHIA, Napoli 2012; VENDITTI, *Dichiarazioni anticipate di trattamento e autodeterminazione*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, *, *Diritto comunitario*, a cura di PREITE, Torino 2011, p. 181; BONILINI, *Il così detto testamento biologico*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da BONILINI, II, Milano 2009, p. 75; CALÒ, *Il testamento biologico tra diritto e anomia*, Milano 2008; SALARIS, *La fine della vita. Il dibattito intorno al c.d. testamento biologico*, in *Corpo umano e diritto civile*, Milano 2007, p. 249; AA.VV., *Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuristi*, Milano 2006; AA.VV., *Il testamento di vita e il ritorno delle autonomie*, Milano 2005; IAPICHINO, *Testamento biologico e direttive anticipate*, Milano 2001; GIANGASPERO, *La disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento tra tentativi regionali e inerzia statale*, in *Studium iuris*, 2017, p. 1307; ZATTI-PICCINNI, *La faccia nascosta delle norme: dall'equiparazione del convivente una disciplina delle DAT*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, II, p. 1283; CALÒ, *Convivenze: il legislatore crea il testamento biologico credendo di estenderlo*, in *Notariato*, 2016, p. 596; FALLETTI, *Disposizioni in tema di fine vita: un'analisi comparata della giurisprudenza*, in *Corriere giur.*, 2016, p. 1440; FAVILLI, *La responsabilità della pubblica amministrazione nel caso Englaro (nota a T.A.R. Lombardia 6 aprile 2016)*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, I, p. 1194; BLASCO, *Il testamento biologico. Le ragioni del sì*, in *Vita not.*, 2015, p. 1119; FIMIANI, *I principi in tema di scelte di fine vita*, in *Treccani, Il libro dell'anno del diritto 2012*, Roma 2012, p. 30; GHIDONI, *Il trattamento sanitario tra protezione della personalità e imposizione di valori etici (nota ad App. Milano 19 agosto 2011)*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, p. 185; MIOTTO, *Problematiche, attualità e prospettive delle dichiarazioni anticipate di volontà tra diritto vivente e proposte legislative*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2012, p. 529; SPOTO, *Questioni di fine vita tra modelli adottati in Europa, negli Stati Uniti e proposte interne*, in *Europa e dir. priv.*, 2011, p. 1175; BALESTRA, *L'autodeterminazione nel «fine vita»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 1009; DEPLANO, *«Diritto di morire, decisioni senza legge, leggi sulla decisione: profili giuridici del caso Englaro»*. *Cronaca di un convegno*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 1014; MORACE PINELLI, *Libertà di curarsi e rilevanza delle decisioni di fine vita*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 697; CALDERAI, *Sui limiti della tutela giuridica dell'autodeterminazione in biomedica (nota ad App. Roma 21 dicembre 2010)*, in *Nuova giur. civ.*, 2011, I, p. 901; GORASSINI, *Appunti sparsi sul c.d. testamento biologico*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 41; PARENTE, *La sofferenza da malattia e il «diritto al sollievo» dal dolore: i contenuti delle tutele normative*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 99; BUSNELLI, *Problemi giuridici di fine vita tra natura e artificio*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 153; BELLELLI, *Decisioni di fine vita e disposizioni anticipate di trattamento*, in *Nuova giur. civ.*, 2011, II, p. 85; GORGONI, *Il diritto alla salute e il diritto all'autodeterminazione nella responsabilità medica*, in *Obbligazioni e contratti*, 2011, p. 191; CASTRONOVO, *Autodeterminazione e diritto privato*, in *Europa e dir. priv.*, 2010, p. 1037; CATERINA, *Ai confini dell'autonomia*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2010, p. 459; AMBROSI-D'AURIA, *L'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2010, p. 398; DI MASI, *Fine vita: vecchi e nuovi paradigmi a confronto*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2010, p. 143; GIACOBBE, *La parola è d'argento, il silenzio è d'oro: a proposito di autodeterminazione e scelte di fine vita (nota a TAR Lazio 12 settembre 2009)*, in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 764; SCALERA, *La proposta di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento*, in *Famiglia e dir.*, 2010, p. 627; SCALISI, *Il diritto a morire: profili problematici*, in *Famiglia e dir.*, 2009, p. 1069; SACCHI, *Il testamento biologico tra tutela del diritto alla vita e libertà di autodeterminazione*, in *Vita not.*, 2009, p. 1345; SPADAFORA, *Gli interessi tutelabili tra inizio e fine vita: spunti per una riflessione sistematica*, in *Giust. civ.*, 2009, II, p. 419; CORDIANO, *Il disegno di legge sul testamento biologico: l'autodeterminazione mancata e alcune antinomie sistematiche*, in *Giust. civ.*, 2009, II, p. 411; BECCHI, *L'imperialismo giudiziario. Note controcorrente sul caso Englaro*, in *Riv. internaz. filosofia dir.*, 2009, p. 379; ZATTI, *Le «disposizioni del paziente»: ci vorrebbe un legislatore*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, II, p. 313; RUSSO, *Testamento biologico e razionalità della legge*, in *Vita not.*, 2009, p. 803; DELLI CARRI, *Il problema del rifiuto delle cure «salvavita» e l'ammissibilità del testamento biologico*, in *Vita not.*, 2009, p. 173 e 785; DI BITONTO, *A proposito di Eluana*, in *Giust. civ.*, 2009, II, p. 313; FATTA, *Il conflitto di attribuzioni sul «caso Englaro» e la «cattiva battaglia» giudici-legislatore: quale sorte per la tutela dei diritti umani? (nota a Corte Cost. 8 ottobre 2008, n. 334)*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1630; SANTOSUOSSO, *Sulla conclusione del caso Englaro*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, II, p. 127; VALORE, *Il dissenso al trattamento terapeutico (nota a Cass. 15 settembre 2008, n. 23676)*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1400; FRANZONI, *Testamento biologico come diritto all'autodeterminazione o all'eutanasia?*, in *Contratto e impresa*, 2009, p. 255; BOLOGNA, *Il diritto e le decisioni di fine vita nella tradizione giuridica occidentale*, in *Vita not.*, 2009, p. 149; MILONE, *Le direttive avanzate. Questioni di vita*,

Cfr. sul punto la [Relazione al disegno di legge n. AC-1142](#), il [Dossier](#), la [Scheda di lettura del 3 febbraio 2016](#) e la [Scheda di lettura del 10 marzo 2017](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Cfr. anche in argomento la [Circ. Min. interno 8 febbraio 2018, n. 1/2018](#).

Uomini, giudici, leggi, in *Vita not.*, 2009, p. 203; SAGGIO, *Il testamento biologico: una sfida alla ragione e al cuore*, in *Vita not.*, 2009, p. 219; CARUSI, *Tutela della salute, consenso alle cure, direttive anticipate: l'evoluzione del pensiero privatistico*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2009, p. 7; PAESANO, *Stato vegetativo permanente e libera scelta del rifiuto di cure (nota a Cass. S.U. 13 novembre 2008, n. 27145)*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 542; MESSINETTI, *L'autodeterminazione dispositiva della persona e il valore di libertà del soggetto*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2008, p. 547; SCALERA, *Il «caso Englaro» alla Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Studium iuris*, 2009, p. 494; FITTIPALDI, *Società di massa, famiglia, tutela degli interessi dei soggetti in stato vegetativo permanente e poteri del pubblico ministero*, in *Giust. civ.*, 2009, II, p. 157; CRICENTI, *Il cosiddetto dissenso informato (nota a Cass. 15 settembre 2008, n. 23676)*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, I, p. 175; CRICENTI, *«Indisponibilità» del bene vita e disposizione di sé*, in *Giust. civ.*, 2009, II, p. 17; GRASSI, *Le direttive anticipate di trattamento: il caso Englaro (nota ad App. Milano 9 luglio 2008)*, in *Famiglia*, 2008, p. 71; SESTA, *Riflessioni sul testamento biologico*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, II, Milano 2008, p. 2837; PRINCIGALLI, *Diritti fondamentali del malato e decisione medica. Decisione medica e rifiuto alle cure*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, II, Milano 2008, p. 2299; BUSNELLI, *Il caso Englaro in Cassazione*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2008, p. 966; RODOTÀ, *Il corpo e il post-umano*, in *Studi in onore di Messinetti*, Napoli 2008, p. 821; AZZALINI, *Tutela dell'identità del paziente incapace e rifiuto di cure: appunti sul caso Englaro*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, II, p. 331; VERONESI, *Sul diritto a rifiutare le cure salvavita prima e dopo il «caso Welby»*, in *Studium iuris*, 2008, p. 1074; OPPO, *Profili giuridici dei confini artificiali imposti alla vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 371; SCALERA, *Il «testamento biologico» e il rifiuto delle cure salva-vita*, in *Studium iuris*, 2008, p. 903; SIMEOLI, *Il rifiuto di cure: la volontà presunta o ipotetica del soggetto incapace (nota a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748)*, in *Giust. civ.*, 2008, I, p. 1727; PALMERINI, *Cura degli incapaci e tutela dell'identità nelle decisioni mediche (nota a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748)*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, p. 363; CARRO, *Brevi note sull'efficacia del dissenso al trattamento medico-chirurgico tra il diritto di morire e il dovere di curare. Il consenso presumibile e la scriminante dello stato di necessità (nota a Cass. 23 febbraio 2007 n. 4211)*, in *Dir. e giur.*, 2008, p. 131; GORGONI, *La rilevanza giuridica della volontà sulla fine della vita non formalizzata nel testamento biologico (nota a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748)*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2008, p. 508; VENUTI, *Il diritto all'autodeterminazione sanitaria dei soggetti in stato vegetativo permanente: la Corte di Cassazione sul caso di E.E.*, in *Famiglia*, 2008, p. 93; BALLARINO, *Eutanasia e testamento biologico nel conflitto di leggi*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 69; CALÒ, *La Cassazione «vara» il testamento biologico (nota a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748)*, in *Corriere giur.*, 2007, p. 1676; FERRANDO, *Il diritto alla vita*, in *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, II, Napoli 2007, p. 345; GHIONNI, *Il «consenso dell'incapace» alla cessazione del trattamento medico (nota a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748)*, in *Dir. e giur.*, 2007, p. 573; VENCHIARUTTI, *Stati vegetativi permanenti: scelte di cure e incapacità (nota a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748)*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, I, p. 100; AZZALINI, *Trattamenti life-saving e consenso del paziente: i doveri del medico dinanzi al rifiuto di cure (nota a Trib. Roma 23 luglio 2007)*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, I, p. 73; SANTOSUOSSO, *La volontà oltre la coscienza: la Cassazione e lo stato vegetativo*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, II, p. 1; VENDITTI, *Sulle direttive anticipate di trattamento sanitario*, in *Dir. e giur.*, 2007, p. 181; VOCATURO, *La volontà del soggetto nell'ambito dell'Advance Health Care Planning: brevi riflessioni in tema di testamento biologico*, in *Riv. not.*, 2007, p. 905; ALPA, *Il principio di autodeterminazione e il testamento biologico*, in *Vita not.*, 2007, p. 3; VALLINI, *Lasciar morire, lasciarsi morire: delitto del medico o diritto del malato?*, in *Studium iuris*, 2007, p. 539; CRICENTI, *Il diritto di morire*, in *Nuova giur. civ.*, 2007, II, p. 131; AZZALINI, *Il rifiuto di cure. Riflessioni a margine del caso Welby*, in *Nuova giur. civ.*, 2007, II, p. 313; BISCONTINI, *Obiezione di coscienza e tutela della vita*, in *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, II, Napoli 2007, p. 61; MALTESE, *Il «testamento biologico»*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, p. 525; BALESTRA, *Efficacia del testamento biologico e ruolo del medico*, in *Famiglia*, 2006, p. 435; ALPA, *Il principio di autodeterminazione e le direttive anticipate sulle cure mediche*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2006, p. 83; BALESTRA, *Il testamento biologico nell'evoluzione del rapporto medico-paziente*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2006, p. 102; FACCI, *Il rifiuto del trattamento sanitario: validità e limiti*, in *Contratto e impresa*, 2006, p. 1671; LICCIARDELLO, *Principi generali in tema di consenso*, in *Vita not.*, 2005, p. 1823; CERCHIA, *Le «Advance Directives» nei Paesi di common law, prospettive per il nostro ordinamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, p. 732; SPOTO, *Directive anticipate, testamento biologico e tutela della vita*, in *Europa e dir. priv.*, 2005, p. 179; CENDON, *Malattia terminale e diritto di non soffrire*, in *Studi in onore di Majello*, I, Napoli 2005, p. 343; ZATTI, *Spunti in tema di libertà di cura: tra sperimentazione e terapia innovativa*, in *Studi in onore di Schlesinger*, I, Milano 2004, p. 369; MILONE, *Il testamento di vita*, in *Vita not.*, 2004, p. 105; SALITO, *Il testamento biologico: ipotesi applicative*, in *Notariato*, 2004, p. 196; CALÒ, *Osservazioni sul progetto di carta di autodeterminazione*, in *Vita not.*, 2001, p. 15; MILONE, *Il testamento biologico (living will)*, in *Vita not.*, 1997, p. 106.

1) – Il panorama legislativo e giurisprudenziale anteriore alla nuova disciplina delle DAT.

La materia delle disposizioni *anticipate di trattamento (DAT)* ha formato oggetto di recenti interventi normativi, che prevedono l'intervento notarile – sia pure facoltativo – ai fini del relativo perfezionamento, e che contemplan anche l'istituzione di una apposita *banca dati* in cui registrate le suddette disposizioni. Preliminare all'esposizione delle novità normative, ed indispensabile per la loro comprensione, è l'esposizione – sia pur sintetica – dei relativi antecedenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali.

Anteriormente alla disciplina legislativa non vi era – contrariamente ad una diffusa opinione – un vuoto normativo in materia.

In primo luogo, va tenuto presente il disposto dell'art. 32 Cost., che riconosce il *diritto alla salute* come diritto fondamentale della persona (oltre che interesse generale della collettività), ed al comma 2 dispone che nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori, se non in forza di un'espressa previsione legislativa; con il divieto di trattamenti sanitari che contrastino con il rispetto della dignità umana. La Corte costituzionale ha evidenziato, altresì, l'esistenza di un principio di autodeterminazione della persona nelle scelte terapeutiche, che trova il proprio fondamento, oltre che nel suddetto art. 32 Cost., nel principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), e nella tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.)⁸⁰.

D'altra parte, la legislazione ordinaria conteneva già alcune disposizioni rilevanti ai fini che interessano. Innanzitutto, l'art. 408, comma 1, c.c., prevede che «L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata», e la giurisprudenza ha riconosciuto che possano essere demandate allo stesso amministratore di sostegno anche le scelte sui trattamenti sanitari da effettuarsi nei confronti del beneficiario⁸¹.

⁸⁰ Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 438, in *Foro it.*, 2009, I, c. 1328.

⁸¹ Sul rapporto tra direttive anticipate e disciplina dell'amministrazione di sostegno, cfr. PARDINI, *Scelte di fine vita e amministrazione di sostegno: problemi aperti*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 513; SCALERA, *L'amministrazione di sostegno e il rifiuto delle cure «life-sustaining» (nota a Trib. Cagliari 16 luglio 2015)*, in *Famiglia e dir.*, 2017, p. 355; ARFANI, *Sulla possibilità, per l'amministratore di sostegno, di manifestare l'autorizzazione all'espianto degli organi, in luogo del beneficiario (nota a Trib. Mantova 25 agosto 2016)*, in *Famiglia e dir.*, 2017, p. 349; GORGONI, *Amministrazione di sostegno e direttive anticipate di trattamento (nota a 20 dicembre 2012, n. 23707)*, in *Nuova giur. civ.*, 2013, I, p. 421; THOBANI, *Amministrazione di sostegno e direttive anticipate di trattamento sanitario: la nomina anticipata è necessaria perché l'amministratore possa svolgere un ruolo effettivo? (nota a Cass. 20 dicembre 2012, n. 23707)*, in *Giur. it.*, 2013, p. 2251; TESCARO, *Amministrazione di sostegno pro futuro e direttive anticipate di trattamento sanitario*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 1023; CIATTI, *I trattamenti sanitari e terapeutici alla persona (totalmente) incapace e l'amministrazione di sostegno (nota a Trib. Asti 10 maggio 2012)*, in *Giur. it.*, 2012, p. 2280; DI MASI, *Testimoni di Geova e amministrazione di sostegno: nuovi orizzonti del fine-vita*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2012, p. 145; PALMA, *Testamento biologico e amministrazione di sostegno: limiti e soluzioni alternative (nota a Trib. Varese 25 agosto 2010)*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1808; INFANTINO, *Direttive anticipate e amministrazione di sostegno (nota a Trib. Firenze 22 dicembre 2010)*, in *Nuova giur. civ.*, 2011, I, p. 487; NAPOLITANI, *L'amministratore di sostegno e la pianificazione anticipata delle cure mediche*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2010, p. 126; MASONI-FAROLFI, *Amministratore di sostegno: consenso alle cure, atti personalissimi, fra incertezze e novità in tema di scelte di «fine vita» (nota a Trib. Cagliari 22 ottobre 2009)*, in *Nuova giur. civ.*, 2010, I, p. 437; FIMIANI, *Amministrazione di sostegno e testamento biologico*, in *Giust. civ.*, 2010, II, p. 93; PICCINI, *Chi*

Inoltre, l'art. 1, commi 40 e 41, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha previsto che *ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute*, oltre che in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (stabilendo che la designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone). La dottrina ha correttamente evidenziato come tale disposizione – con l'intento di equiparare il convivente al coniuge ed al *partner* dell'unione civile, desumibile anche dal precedente comma 39 – aveva, in realtà, già legittimato l'istituto delle DAT, presupponendolo come già esistente nell'ordinamento.

La *giurisprudenza*, da parte sua, valorizzando le esigenze di *tutela della dignità della persona*, ha attribuito rilevanza all'espressione della volontà del paziente riguardo al rifiuto di trattamenti sanitari di alimentazione artificiale, attribuendo rilievo interpretativo – a tal fine – anche alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva con la legge 28 marzo 2001 n. 145, ancorché non ancora ratificata dallo Stato italiano, il cui art. 5 dispone che *«un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato un consenso libero ed informato»*; mentre l'art. 6 stabilisce che *«Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge»*; e l'art. 9 statuisce che *«I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione»*⁸². Posizione sostanzialmente condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo⁸³.

Al riguardo, va ricordata l'emanazione – da parte del Comitato nazionale di

decide per il paziente incapace? Amministrazione di sostegno e scelte di fine vita (nota a Trib. Modena 13 maggio 2008), in *Nuova giur. civ.*, 2008, I, p. 1299; LANDINI, *Amministrazione di sostegno ed autodeterminazione terapeutica*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2008, p. 910; MASONI, *Qualità della vita e morte con dignità grazie all'amministratore di sostegno (nota a Trib. Sassari 14 luglio 2007 e Trib. Modena 13 maggio 2008)*, in *Giur. it.*, 2008, p. 1932; BORTOLUZZI, *Consenso informato e testamento biologico: dispositivo o umanizzazione della cura? Lo strumento dell'Amministrazione di sostegno*, in *Vita not.*, 2008, p. 1101; GENNARI, *La protezione della autonomia del disabile psichico nel compimento di atti di natura personale, con particolare riferimento al consenso informato all'atto medico*, in *Famiglia*, 2006, p. 733; RUSCELLO, *Amministrazione di sostegno e consenso ai trattamenti terapeutici (nota a Trib. Modena 15 settembre 2004)*, in *Famiglia e dir.*, 2005, p. 85.

⁸² Secondo Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, *«Il giudice può autorizzare il tutore – in contraddittorio con il curatore speciale – di una persona interdetta, giacente in persistente stato vegetativo, ad interrompere i trattamenti sanitari che la tengono artificialmente in vita, ivi compresa l'idratazione e l'alimentazione artificiale a mezzo di sondino, sempre che: a) la condizione di stato vegetativo sia accertata come irreversibile, secondo riconosciuti parametri scientifici, b) l'istanza sia espressiva della volontà del paziente, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dai suoi convincimenti»*.

⁸³ Corte europea dei diritti dell'uomo 5 giugno 2015 (*Lambert c. Francia*), in *Nuova giur. civ.*, 2015, I, p. 814 (*«la sospensione dei trattamenti salvavita nei confronti di un paziente incapace non è incompatibile con l'art. 2 Cedu, ove, seguite scrupolosamente le procedure di legge nella valutazione del caso, alla base della decisione vi sia una corretta ponderazione fondata sia sulla proporzionalità o futilità degli interventi – che sono da considerarsi quali veri e propri interventi sanitari – che sulla ricostruzione o individuazione della volontà del paziente»*).

bioetica – di:

- [Direttive in data 18 dicembre 2003 sulle dichiarazioni anticipate di trattamento 3](#);
- [Parere in data 24 ottobre 2008 su «Rifiuto e rinuncia consapevoli al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico»](#)⁸⁴.

Nel frattempo, a fronte di iniziative normative regionali, la Corte costituzionale ha affermato l'*esclusiva competenza statale in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, stante soprattutto la riserva allo Stato della materia dell'ordinamento civile, ex art. 117, comma 2, lett. l)*, Cost.⁸⁵.

Inoltre, una parte della dottrina esprimeva perplessità sulla portata dell'autonomia da riconoscersi al paziente nella predisposizione di direttive anticipate di trattamento, con particolare riguardo ai trattamenti sanitari «di fine vita», valorizzando il principio di *indisponibilità del diritto alla vita*, ed un più articolato *concetto di dignità della persona*, alla luce dei quali si riteneva non conforme ai principi costituzionali il riconoscimento di un'ampia autonomia al riguardo, anche tenendo conto del *divieto di atti di disposizione del proprio corpo*, sancito dall'art. 5 del codice civile (*«Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume»*). In definitiva, si evidenziava come la soluzione del problema dell'accanimento terapeutico non potesse implicare la legittimazione del diritto all'eutanasia, o più in generale del diritto alla morte (espressamente negato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo⁸⁶); oltre all'esigenza di non mortificare l'autonomia professionale del medico, attribuendo carattere vincolante alle dichiarazioni anticipate di trattamento. Accanto a queste ragioni, si evidenziava la necessità di stabilire i presupposti in presenza dei quali le direttive anticipate avrebbero potuto essere ritenute meritevoli di tutela, anche in relazione al grado di autonomia attribuita, a tal fine, al fiduciario.

2) – *La nuova legge sulle DAT. Principi generali, consenso informato, diritto di*

⁸⁴ Cfr. anche il [Codice di deontologia medica](#), approvato il 18 maggio 2014, e successive modificazioni (in particolare, gli artt. 4, 13, 16, 17 e 18).

⁸⁵ Corte cost. 14 dicembre 2016, n. 262, in *Foro it.*, 2017, I, c. 439 (*«Sono incostituzionali le l.reg. Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015 n. 4 e 10 luglio 2015 n. 16, le quali hanno istituito un registro regionale volto a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché contestualmente le eventuali disposizioni di volontà, in merito alla donazione post mortem di organi e tessuti, dei cittadini residenti o che abbiano eletto domicilio nella regione Friuli-Venezia Giulia, prevedendo altresì la forma che tali dichiarazioni devono assumere e le modalità per la loro raccolta e conservazione in apposite banche dati da istituirsi presso le aziende sanitarie locali»*).

Anteriormente, e sulla base delle stesse motivazioni, cfr. Corte cost. 4 luglio 2006, n. 253, in *Foro it.*, 2007, I, c. 2674 (*«Sono incostituzionali gli art. 7, 1° comma, e 8 l.reg. Toscana 15 novembre 2004 n. 63, nella parte in cui prevedono che ciascuno ha il diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione e ne disciplinano il procedimento, nonché, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 7, 2°, 3° e 4° comma, stessa l. reg., in quanto in inscindibile connessione con il 1° comma della medesima disposizione»*).

⁸⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo 29 aprile 2002 (*Pretty c. Regno Unito*), in *Foro it.*, 2003, IV, c. 57, ed in *Corriere giur.*, 2002, p. 1230 (*«L'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non può, senza distorsione di linguaggio, essere interpretato nel senso che conferisce un diritto diametralmente opposto, vale a dire un diritto di morire; non può nemmeno far nascere un diritto all'autodeterminazione nel senso che darebbe a ogni individuo il diritto di scegliere la morte piuttosto che la vita»*).

rifiutare i trattamenti sanitari.

La [Legge 22 dicembre 2017, n. 219](#), richiama, in esordio, i *principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in relazione alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, ed alla regola che *nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge* (art. 1, comma 1). Stabilisce, nelle successive disposizioni, il *diritto del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario*.

È promossa e valorizzata la *relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato* nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. In tale relazione *sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente* medesimo (art. 1, comma 2).

L'art. 1, comma 3, della legge, premesso che *ogni persona* ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile (riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi), dispone che detta persona *può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole*.

Il consenso informato è documentato in forma scritta o attraverso *videoregistrazioni* o, per la persona con disabilità, attraverso *dispositivi* che le consentano di comunicare (art. 1, comma 4).

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, *qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario* indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il *diritto di revocare in qualsiasi momento*, con le stesse forme di cui al comma 4 (ossia, generalmente per iscritto), *il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento*. Ai fini della legge in esame, *sono considerati trattamenti sanitari – e possono costituire quindi oggetto di rifiuto da parte dell'interessato – la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale*, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici; in questi casi il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative (art. 1, comma 5).

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, *è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali*; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali (art. 1, comma 6).

Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle

cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati (art. 2, comma 2).

Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità (art. 3, comma 2).

Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità (art. 3, comma 3).

Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere (art. 3, comma 4).

Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria (art. 3, comma 5).

Alla luce dei principi suesposti, possono quindi individuarsi una serie di contenuti illeciti delle disposizioni anticipate di trattamento. In particolare, devono ritenersi vietate dalla legge le seguenti clausole:

A) – la rinuncia preventiva da parte della persona interessata a rifiutare qualsiasi trattamento sanitario o la relativa continuazione, ovvero l'obbligo assunto dalla stessa di ritenersi vincolata alle decisioni del medico o del fiduciario senza poter rifiutare, o ancora la rinuncia al potere di revocare il consenso prestato;

B) – qualsiasi clausola che privi il medico della propria autonomia professionale;

C) – qualsiasi clausola con cui si attribuisca rilievo esclusivo alla decisione dei familiari, della parte dell'unione civile, del convivente o del fiduciario;

D) – qualsiasi clausola con cui la persona interessata rinunci al diritto di rifiutare di ricevere le informazioni sulle proprie condizioni di salute, sulla prognosi e sugli altri aspetti rilevanti;

E) – la clausola con cui si imponga una forma vincolata (es. atto pubblico) al consenso informato;

F) – la clausola con cui si imponga al medico il c.d. suicidio assistito, o eutanasia attiva, ed in genere ogni clausola con cui si obblighi il medico a porre in essere atti contrastanti con la deontologia professionale e le buone pratiche clinico-assistenziali;

G) – la clausola con cui, trattandosi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, si obblighi il medico a proseguire comunque le cure anche se esse implicano ostinazione irragionevole e anche se si tratti di trattamenti

inutili o sproporzionati.

3) – *Presupposti, e requisiti soggettivi ed oggettivi delle DAT.*

Le DAT sono disciplinate dall'art. 4 della legge. A norma dell'art. 4, comma 1:

1) – quanto ai presupposti, le DAT possono essere perfezionate:

i) in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi (la persona interessata può, comunque, non essere affetta da alcuna patologia nel momento in cui redige le DAT);

ii) e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte (previo, cioè, consenso informato, che in linea di principio deve essere documentato in forma scritta, e che opportunamente potrebbe essere allegato alle DAT).

Deve pertanto ritenersi che il notaio non possa ricevere o autenticare un atto contenente DAT in assenza del consenso informato, che appare comunque opportuno menzionare in atto (e ancor più opportuno allegare, anche in copia).

2) – quanto ai requisiti soggettivi, è necessario il compimento della *maggiore età e la capacità di intendere e di volere*;

3) – quanto all'oggetto, le DAT contengono:

i) l'espressione della volontà in materia di trattamenti sanitari;

ii) l'espressione del consenso o del rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;

iii) l'eventuale indicazione di una persona di fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e rappresenti il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

4) – *Forma delle DAT.*

Quanto alla forma delle DAT, a norma dell'art. 4, comma 6, le DAT devono essere redatte, alternativamente:

i) per atto pubblico;

ii) per scrittura privata autenticata;

iii) per scrittura privata consegnata personalmente⁸⁷ dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7;

iv) nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con *dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni;*

v) nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso *videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare;*

vi) con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni

⁸⁷ Il requisito della consegna personale – ove le DAT siano redatte per scrittura privata non autenticata – esclude la possibilità di rilasciare procura, anche speciale, a tal fine. Come precisato dalla [Circ. Min. interno 8 febbraio 2018, n. 1/2018](#), ciascun comune può ricevere in deposito unicamente le DAT redatte da persone ivi residenti.

momento. A tal fine *non è richiesta, però, una rigida simmetria formale: le DAT perfezionate per atto pubblico potrebbero quindi, ad esempio, essere revocate o modificate con scrittura privata.*

Per quanto concerne l'intervento notarile, deve ritenersi che il notaio sia senz'altro obbligato a ricevere o autenticare l'atto contenente le DAT, a norma dell'art. 27 l. not. Si è posto il problema relativo all'estensibilità o meno al notaio dell'obiezione di coscienza, in particolare nel caso in cui il rifiuto di un trattamento sanitario (di alimentazione o idratazione artificiale) possa condurre alla morte della persona: la risposta sembra dover essere negativa, in quanto la vincolatività delle DAT al riguardo è relativa, ed è fatta salva sia pure a determinate condizioni l'autonomia professionale del medico, al quale è rimessa in ultima istanza l'esecuzione o meno delle DAT (cfr. l'art. 1, commi 5 e 6, e l'art. 2, comma 2).

A norma dell'art. 5, comma 4, il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui all'art. 5, comma 3 (*ai fini della pianificazione condivisa delle cure*), sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

L'atto notarile contenente le DAT deve essere normalmente annotato a repertorio (quale atto di valore indeterminabile). Nei casi in cui le DAT siano perfezionate con scrittura privata autenticata, quest'ultima (salva l'opportunità, comunque, di conservarla nella raccolta degli atti del notaio autenticante) non dev'essere obbligatoriamente conservata, stante la tassatività dei casi in cui tale conservazione è obbligatoria a norma dell'art. 72 l. not. Tale conservazione è comunque opportuna, anche se in conseguenza di essa chiunque può chiedere copia autentica dell'atto contenente le DAT (art. 743 c.p.c.). Il diritto alla riservatezza della persona interessata appare comunque garantito dal segreto professionale del notaio il quale – se certamente deve rilasciare copia autentica, in veste di pubblico depositario – deve invece astenersi dal fornire informazioni sulla circostanza che una data persona abbia, o meno, redatto disposizioni anticipate di trattamento: ciò significa che potrà ottenerne copia soltanto chi fornisca al notaio gli estremi (data, numero di repertorio) dell'atto di cui trattasi⁸⁸.

La legge non prevede espressamente alcun requisito formale per l'accettazione da parte del fiduciario (se perfezionata con atto separato): *certamente*, però, deve ritenersi *idonea la forma scritta*, senza ulteriori requisiti paragonabili a quelli previsti a tutela del disponente.

Quanto alla registrazione, la legge la impone soltanto ove le DAT (redatte per scrittura privata non autenticata) siano consegnate all'ufficiale di stato civile; non è invece attualmente prevista come obbligatoria – salvo ciò che verrà previsto dalle norme di attuazione dell'istituenda banca dati presso il Ministero della salute – *per le DAT redatte in forma autentica, né per quelle consegnate alla struttura sanitaria*. Nessuna forma di registrazione o conservazione è prevista *neanche nei casi di documentazione, in caso di necessità, mediante videoregistrazione o altri speciali dispositivi.*

⁸⁸ Cfr. PERA, *Rilascio copie a terzi estranei all'atto*, in *Studi e materiali*, 2005, 2, p. 1863.

5) – *Il fiduciario.*

A norma dell'art. 4, comma 2, il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. La legge non specifica se la qualità di persona maggiorenne e capace deve sussistere al momento del perfezionamento delle DAT, ovvero solo all'atto del trattamento sanitario: in fase di prima applicazione della norma, è opportuno prudenzialmente attenersi alla prima lettura.

Il fiduciario non è un mandatario, e conseguentemente non si applicano le norme che dispongono la cessazione del mandato in caso di sopravvenuta incapacità del mandante (essendo, all'opposto, funzione delle DAT e del correlato incarico fiduciario quello di divenire operative proprio quando dovesse venir meno la situazione di capacità). La figura del fiduciario appare piuttosto riconducibile a quella di titolare di un ufficio di diritto privato.

L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Si parla, qui, di «allegazione» in senso ovviamente atecnico, con particolare riguardo al caso in cui le medesime DAT siano contenute in un atto notarile, e l'accettazione sia perfezionata successivamente alle DAT (in caso, invece, di perfezionamento anteriore, è possibile un'allegazione in senso proprio).

*La legge non prevede limiti temporali per l'accettazione da parte del fiduciario, che può quindi avvenire in qualsiasi momento prima del compimento del trattamento sanitario. Alla luce della ratio della disciplina, e dell'opportunità di assicurare comunque l'esecuzione delle DAT, deve comunque ritenersi, sotto il profilo civilistico, che le DAT e l'accettazione del fiduciario non configurino una fattispecie contrattuale: deve invece riconoscersi alle DAT natura di negozio unilaterale non recettizio. Ciò comporta che *l'accettazione del fiduciario possa intervenire anche successivamente all'eventuale stato di incapacità legale del disponente*.*

Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. Alla luce di questa disposizione deve ritenersi che le DAT possono comunque non indicare un fiduciario.

Tenuto conto della possibilità di mancata accettazione, rinuncia, premorienza del fiduciario rispetto al momento in cui le DAT devono produrre effetto, *è possibile che vengano nominati più fiduciari, ovvero che venga nominato un ulteriore fiduciario per l'eventualità in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare*.

In caso di necessità (che può realizzarsi, ad esempio, *in caso di mancata indicazione del fiduciario, ovvero di sua rinuncia o morte*), il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno (art. 4, comma 4).

6) – *Limiti di vincolatività delle DAT.*

A norma dell'art. 1, comma 6, «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal

paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale⁸⁹. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali». A norma dell'art. 4, comma 1, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari: fra questi ultimi sono compresi – e possono quindi costituire oggetto di rifiuto tramite le DAT – anche «la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici» (art. 1, comma 5). Ne consegue che tramite le DAT può essere veicolata nei modi suddetti anche una scelta «di fine vita», nella forma dell'*eutanasia passiva*. Mentre, per contro, è contraria alla legge la c.d. eutanasia attiva, ossia la somministrazione di farmaci o rimedi di qualsiasi genere finalizzati a procurare la morte.

Fermo restando quanto sopra, a norma dell'art. 4, comma 5, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse:

- appaiano palesemente incongrue;
- ovvero appaiano non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita;

– d'altra parte, a norma dell'art. 2, comma 1, il medico deve comunque adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico; a tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative. Inoltre, a norma dell'art. 2 comma 2, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, e quindi la decisione è rimessa al giudice tutelare (art. 4, comma 5).

In definitiva, per disattendere le DAT, in presenza dei suesposti presupposti, è

⁸⁹ Ovviamente l'esonero da responsabilità, anche penale, del medico, opera nei soli casi in cui le DAT siano conformi a legge. Pertanto, ove le DAT contemplino la c.d. eutanasia attiva (suicidio), il medico che cagioni la morte del paziente risponde del delitto di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.); ed è ipotizzabile che risponda di concorso in tale reato anche il notaio che riceva o autentichi un atto contenente DAT che rechina tale previsione. Lo stesso può dirsi per il delitto di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.).

Nella misura, invece, in cui le DAT siano conformi a legge, viene meno la responsabilità penale del medico per lesioni volontarie (art. 582 c.p.) o per violenza privata (art. 610 c.p.).

necessario o l'accordo tra medico e fiduciario, ovvero una decisione del giudice tutelare.

7) – *Regime fiscale delle DAT.*

A norma dell'art. 4, comma 6, le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa (ivi inclusa la tassa d'archivio).

Pertanto, anche nel caso in cui le DAT siano redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, si applica il regime di *esonero dall'obbligo di registrazione* (oltre che da ogni imposta e tassa).

La disposizione deve essere, ragionevolmente, interpretata *estensivamente*, in modo da attrarre al suddetto *regime di esenzione ogni atto strumentale all'attuazione delle DAT*: in particolare, *anche l'atto di accettazione del fiduciario*.

8) – *Disciplina transitoria.*

A norma dell'art. 6, ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della legge in oggetto, si applicano le disposizioni della medesima legge. Valgono, quindi, le medesime prescrizioni quanto ai requisiti soggettivi ed oggettivi, al contenuto, alla forma (*salvo verificare la sorte delle scritture private non autenticate non depositate presso l'ufficio di stato civile o la struttura sanitaria*), ai limiti di vincolatività ed al regime fiscale.

9) – *Banche dati delle DAT.*

L'art. 1, commi 418 e 419, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha istituito presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Il comma 418 fornisce anche la definizione di DAT: sono le disposizioni «attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari».

Entro centottanta giorni dal 1° gennaio 2018, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati in oggetto.

La disciplina in oggetto è destinata, con tutta evidenza, a superare il quadro frammentario precedente alla sua introduzione, che ha visto il proliferare di iniziative dei singoli comuni⁹⁰, ma anche delle regioni nell'istituzione di registri finalizzati a raccogliere le disposizioni anticipate di trattamento.

La nuova disciplina nazionale demanda ad un emanando decreto ministeriale la disciplina della suddetta banca dati. Si tratterà di stabilire, innanzitutto, l'obbligatorietà o facoltatività della registrazione, le relative finalità, la destinazione delle informazioni così raccolte (che dovrà essere compatibile con il diritto alla riservatezza dei disponenti, considerato che si tratta di dati sanitari sensibili), nonché

⁹⁰ Cfr. la [Mappa delle iniziative sul Registro del Testamento Biologico](#).

l'efficacia dell'avvenuta registrazione. In applicazione dei principi costituzionali e legislativi che regolano la materia, deve ritenersi che la banca dati dovrà essere *prioritariamente finalizzata ad assicurare la conservazione e la reperibilità delle DAT ad opera sia dei diretti interessati, sia dei loro familiari e fiduciari, sia del personale medico incaricato dei trattamenti sanitari. L'esigenza di riservatezza – centrale in una materia come quella dei trattamenti sanitari, trattandosi di dati sensibili – esclude che l'istituenda banca dati possa avere una funzione pubblicitaria.* D'altra parte, l'esigenza di salvaguardare per quanto possibile la volontà degli interessati porta ad *escludere che possa subordinarsi l'efficacia delle DAT alla registrazione nella banca dati.*

Per finire, a norma dell'art. 4, comma 7, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, *le regioni possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati,* lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. *La disposizione deve essere evidentemente coordinata – in sede attuativa – con le previsioni dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.*

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - NORME REGIONALI

Sono state pubblicate, nel primo semestre 2018, le seguenti *disposizioni legislative e regolamentari regionali* in materia di certificazione energetica degli edifici:

1) – Friuli Venezia Giulia.

– **[L.R. 6 febbraio 2018, n. 3](#)** (in B.U.R. n. 7 del 14.2.2018) – **Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.**

A norma dell'art. 13, *«Al fine di alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009– Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), dal 1° marzo 2018, sul territorio regionale, gli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono esclusivamente depositati sul registro telematico della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 giugno 2015».*

2) – Lazio.

– **[Det. Reg. 5 aprile 2018, n. G04371](#)** (in B.U.R. n. 29 del 10.4.2018) – **Attuazione della Delib.G.R. n. 824 del 6 dicembre 2017 recante «Avvio del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio e istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica» – Avviso pubblico recante avvio della fase a regime del Sistema Informativo APE Lazio e cessazione della validità di trasmissione via PEC degli Attestati di Prestazione Energetica.**

«Avvio della fase a regime del Sistema Informativo Ape Lazio e cessazione della validità di trasmissione via PEC degli Attestati di Prestazione Energetica

Si rende noto che a partire dal giorno 12 aprile 2018 il Sistema Informativo APE

Lazio sarà operativo nella sua configurazione a regime.

A partire dalla data su indicata, si conclude la fase sperimentale attivata con la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 – supplemento n. 1, dell'avviso Pubblico recante «Avvio della trasmissione, in formato digitale, degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) sul sistema Informativo APE Lazio».

In questa fase a regime, vengono a cessare le attuali modalità di trasmissione degli APE inviate alla scrivente per mezzo di Posta Elettronica Certificata e pertanto, ai sensi e per gli effetti del punto 2 della Delib.G.R. n. 824/2017, l'unica modalità di trasmissione degli APE riconosciuta dalla Regione Lazio è la procedura prevista dal Sistema Informativo APE Lazio.

Si comunica che le modalità per la trasmissione degli APE sul Sistema Informativo regionale sono reperibili consultando la «Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici APE Lazio» nella sua revisione REV_01 pubblicata sul sito istituzionale:

http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&cid=143.

Si comunica, altresì, che nella fase regime, sino a diversa comunicazione, non sono dovuti gli oneri di deposito e conservazione degli APE.

Da ultimo, si rappresenta che con la nuova modalità di trasmissione degli APE, il Sistema Informativo APE Lazio restituisce, a completamento delle fase di invio, il protocollo di acquisizione regionale».

3) – Liguria.

– [Reg. reg. 21 febbraio 2018, n. 1](#) (in B.U.R. n. 3, parte prima, del 28.2.2018) – [Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 \(Norme in materia di energia\)](#).

4) – Lombardia.

– [D. Dirig. reg. 8 gennaio 2018, n. 53](#) (in B.U.R. n. 2 del giorno 11.1.2018) – [Integrazione dei criteri approvati con decreto n. 3490 del 29 marzo 2017 per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in attuazione della Delib.G.R. n. 10/5900 del 28 novembre 2016.](#)

– [Delib.G.R. 12 gennaio 2018, n. 10/7695](#) (in B.U.R. n. 4 del 22.1.2018) – [Modifica del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici approvato con Delib.G.R. n. 10/5900 del 28 novembre 2016, in relazione ai requisiti degli ispettori.](#)

5) – Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

– [Delib. G.P. 23 marzo 2018, n. 483](#) (in B.U.R. n. 15 del 12.4.2018) – [Approvazione delle nuove misure attuative dell'articolo 7 del D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. Come da ultimo modificato.](#)

Per lo stato attuale complessivo della normativa regionale vigente (oltre che

nazionale), cfr. PETRELLI, *Certificazione energetica degli edifici. Prospetto sinottico nazionale e regionale*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI IN VALLE D'AOSTA

Con **D. Lgs. 2 marzo 2018, n. 26** (in G.U. n. 74 del 29.3.2018), in vigore dal 13 aprile 2018, è stata emanata la disciplina di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 22 maggio 2001, n. 263, in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese sia per l'assegnazione di sedi notarili, sia per l'esercizio in detta regione delle funzioni notarili da parte dei notai che non vi abbiano la sede.

Più precisamente, ai sensi del novellato art. 1 del **D. Lgs. n. 263/2001**:

«Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione e per l'esercizio nella stessa regione delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, al notaio è richiesta la piena conoscenza della lingua francese, accertata da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta e composta da un rappresentante del collegio notarile, un rappresentante del Ministero della giustizia ed un rappresentante della regione.

2. I criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelli richiesti dalla normativa regionale per i più alti livelli della funzione dirigenziale».

Inoltre, ai sensi del nuovo art. 2-bis del **D. Lgs. n. 263/2001**:

«Nel Comune di Aosta rimane stabilita la sede dell'Archivio notarile distrettuale per la regione».

Sulle modifiche alla competenza territoriale del notaio, introdotte dall'art. 1, comma 144, della legge 4 agosto 2017, n. 124, cfr. la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2017, in www.gaetanopetrelli.it.

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI IN TRENINO-ALTO ADIGE

Con **D. Lgs. 11 gennaio 2018, n. 10** (in G.U. n. 39 del 16.2.2018), in vigore dal 3 marzo 2018, sono state emanate norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di esercizio delle funzioni notarili in provincia di Bolzano, e in particolare dell'accertamento della conoscenza della lingua tedesca sia per l'assegnazione di sedi notarili, sia per l'esercizio in detta regione delle funzioni notarili da parte dei notai che non vi abbiano la sede.

Pertanto, ai sensi del novellato art. 31 del **D.P.R. n. 574/1988**:

«1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano e per l'esercizio nella stessa Provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma

1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.

1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa».

Sulle modifiche alla competenza territoriale del notaio, introdotte dall'art. 1, comma 144, della legge 4 agosto 2017, n. 124, cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2017, in www.gaetanopetrelli.it.

TUTELA DEGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI - SOSPENSIONE DELLA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA E INDEGNITÀ A SUCCEDERE

Con [Legge 11 gennaio 2018, n. 4](#) (in G.U. n. 26 del giorno 1.2.2018), in vigore dal 16 febbraio 2018, sono state apportate modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici⁹¹.

A norma del nuovo **art. 463-bis del codice civile** (*Sospensione dalla successione*):

«Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini,

⁹¹ FOLLA, *Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 517; DI SAPIO-MURITANO, *Crimini domestici, successione sospesa per l'indagato*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 febbraio 2018; TONA, *È obbligo per il Pm chiedere in ogni grado il sequestro dei beni*, in *Guida al diritto*, 2018, 13, p. 31; TONA, *Nel patteggiamento deve essere accertata l'indegnità a ereditare*, in *Guida al diritto*, 2018, 13, p. 36; BUFFONE, *Norme di sostegno, dalla «reversibilità» al cambio del nome*, in *Guida al diritto*, 2018, 13, p. 38.

comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».

Come precisato dalla Relazione al disegno di legge, quest'ultimo trae origine *«dall'esigenza di garantire maggiore tutela ai figli orfani di un genitore quando sia stato il coniuge a ucciderlo. L'omicidio del coniuge, infatti, comporta per i figli della vittima la perdita non solo del genitore ucciso, ma anche del genitore autore del delitto. Come dimostrano molti recenti casi di cronaca, al dramma della violenza e della perdita del genitore per i figli si aggiungono innumerevoli difficoltà di ordine pratico ed economico»*, a cui la nuova normativa intende ovviare.

Come ulteriormente precisato dalla stessa Relazione, *«Tra le ultime modifiche che la proposta di legge prevede occorre, inoltre, segnalare la previsione di rendere automatica, in caso di sentenza definitiva di condanna per omicidio del coniuge, l'applicazione dell'istituto dell'indegnità a succedere. La disciplina delle successioni prevede, infatti, che colui che viene condannato per omicidio o per tentato omicidio non possa concorrere alla successione della sua vittima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. L'indegnità può essere conseguenza civile del solo omicidio volontario (è escluso l'omicidio sia colposo sia preterintenzionale), con la conseguenza che non è ravvisabile indegnità allorché sia esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo, la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere. Colui che è stato escluso per indegnità dalla successione in base all'articolo 465 del codice civile, non ha sui beni derivanti ai suoi figli dalla successione stessa neanche i diritti di usufrutto o di amministrazione, che la legge accorda normalmente ai genitori. Il problema di questa disciplina risiede nel fatto che l'indegnità a succedere non impedisce la chiamata all'eredità, ma comporta la rimozione dell'acquisto successorio su domanda di parte e per sentenza, costitutiva, del giudice. L'indegnità a succedere di cui all'articolo 463 del codice civile, pur essendo operativa ipso iure, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione (rigetto della sentenza della corte d'appello di Torino del 29 settembre 2003, Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 5402 del 5 marzo 2009). In altri termini, essa opera come causa di esclusione dall'eredità, da applicare officio iudicis, e impedisce la conservazione dei diritti successori acquistati dall'indegno in virtù dell'accettazione. La giurisprudenza, aderendo a questa impostazione, precisa che l'indegnità è una sorta di sanzione civile che opera come causa di esclusione dall'eredità in virtù di una sentenza costitutiva e che la relativa azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, decorrente dalla data di apertura della successione. Legittimati ad agire sono tutti coloro che abbiano un interesse, anche non patrimoniale, ma la relativa azione è riservata a chi sia stato chiamato all'eredità e possa ancora accettare. L'esito al quale tende l'azione è il rilascio dell'eredità acquistata dall'indegno, che conserva anche il diritto al rimborso delle spese e all'indennità dei miglioramenti, nonché al rimborso delle passività eventualmente pagate nell'assunta qualità di erede. La presente proposta di legge mira, quindi, a sospendere dalla successione l'indagato per il delitto di omicidio ai danni del coniuge e ad escluderlo dalla successione in caso di condanna».*

Rispetto a quanto affermato nella Relazione al disegno di legge, l'ambito di applicazione della nuova disciplina è stato ampliato nel corso dell'iter parlamentare. Nel nuovo art. 463-bis c.c. si prevede, infatti, che la sospensione della successione opera nei confronti dei seguenti soggetti, se indagati per l'omicidio volontario o tentato del de cuius:

- 1) – il coniuge, anche legalmente separato ⁹²;
- 2) – la parte dell'unione civile;
- 3) – i figli;
- 4) – i fratelli e le sorelle.

In tal modo, è stata travalicata la *ratio* originaria del provvedimento legislativo, che non risulta più essere a favore esclusivamente degli orfani a seguito di crimini domestici, ma più in generale a beneficio dei chiamati all'eredità, anche in subordine. Infatti, soprattutto in presenza di omicidio anche tentato da parte di fratelli e sorelle questi ultimi, in presenza di figli, non sarebbero comunque eredi legittimi (pur se potrebbero essere eredi testamentari); né, tenuto conto della lettera dell'art. 463-bis, in caso di omicidio da parte dei figli è richiesto che vi siano altri figli che possano succedere. Tenuto conto, d'altra parte, della *sedes* (il codice civile) in cui è stato inserito l'art. 463-bis, non appare possibile interpretare quest'ultimo alla luce di altre disposizioni della legge in commento.

Stante il richiamo dell'art. 463-bis c.c. all'art. 444 c.p.p., la sospensione della successione opera anche in caso di patteggiamento della pena.

L'art. 463-bis c.c. dispone, tra l'altro, che durante la fase di sospensione della successione si apre la procedura di curatela dell'eredità giacente, a norma dell'art. 528 c.c. Viene esteso quindi l'ambito di operatività della disciplina dell'eredità giacente anche all'ipotesi in cui l'indagato abbia accettato l'eredità, e ciò nonostante la successione risulti sospesa come sopra precisato.

Ai sensi del nuovo art. 537-bis del codice di procedura penale (*Indegnità a succedere*):

«Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere». Ciò significa che è lo stesso giudice penale a dichiarare, automaticamente, l'indegnità a succedere per effetto della condanna, senza necessità di un autonomo giudizio civile. Sembra peraltro che la pronuncia del giudice penale mantenga la natura costitutiva, ancorché la lettera dell'art. 537-bis c.p.p. parli di «dichiarare» l'indegnità.

Va notato che la modifica al codice di procedura penale opera per tutte le cause di indegnità contemplate dall'art. 463 c.c., e non soltanto per quelle di cui all'art. 463-bis: pertanto, a decorrere dalle sentenze penali emanate dal 16 febbraio 2018 non è più necessario instaurare un giudizio civile al fine di far pronunciare l'indegnità a succedere.

Cfr. anche la [Relazione alla proposta di legge AC-3772](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

⁹² La disciplina in esame, di natura evidentemente eccezionale, non trova invece applicazione al convivente di fatto, che sia eventualmente stato nominato erede nel testamento (il che potrebbe, nell'ottica della tutela dei figli, costituire motivo di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento).

USI CIVICI E LEGISLAZIONE REGIONALE

Con [sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2018, n. 113](#) (in G.U., 1^a serie speciale, n. 23 del 6.6.2018) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, la quale *prevedeva la possibilità di alienare e sanare sotto il profilo urbanistico, le occupazioni di terreni gravati da uso civico e le costruzioni su di essi realizzate a condizione di particolare favore*⁹³.

⁹³ Cfr. PISCHETOLA, *Solo lo Stato può decidere di «liquidare» gli usi civici*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 giugno 2018; PRINCIPATO, *Attualità degli usi civici e competenza legislativa: conflitti e composizioni degli interessi (nota a Corte cost. 11 maggio 2017, n. 103)*, in *Giur. cost.*, 2017, p. 1037; CAPPARELLA, *Procedure dismissive ex art. 8 L.R. Lazio n. 1/1986 di terreni di proprietà collettiva gravati da uso civico sui quali insistono edifici a destinazione condominiale*, in *Riv. not.*, 2016, p. 1223; PRINCIPATO, *I profili costituzionali degli usi civici in re aliena e dei domini collettivi*, in *Giur. cost.*, 2015, p. 207; CARMIGNANI, *Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico (l. reg. Toscana 23 maggio 2014, n. 27, in B.U.R. n. 23 del 30 maggio 2014)*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 235; PRINCIPATO, *Gli usi civici non esistono (nota a Corte cost. 18 luglio 2014 n. 210)*, in *Giur. cost.*, 2014, p. 3366.

L'art. 8 della legge della Regione Lazio n. 1/1986, come successivamente modificata, disponeva quanto segue:

«1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi: a) agli occupatori, se già edificati; b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.

2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.

3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesistici diversi da quello di uso civico.

5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.

7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti: a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati; b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti; c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

La Corte costituzionale ha richiamato, innanzitutto, l'art. 29 della legge n. 1766/1927, il quale – per quanto qui interessa – stabilisce che «[i] commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento [...] ed alla rivendica [...] delle terre. I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate».

La Corte ha quindi ribadito che l'ordinamento civile si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti interprivati. La materia dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di disciplina civilistica (*ex plurimis*, sentenze n. 123 del 2010, n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001).

Poiché è innegabile che l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'«ordinamento civile», la Corte ha concluso che la disposizione censurata, nel disporre la descritta alienabilità, introduceva una limitazione ai diritti condominiali degli utenti non prevista dalla normativa statale in materia, assegnando alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con l'università agraria un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello specifico previsto dalle norme civilistiche e processuali altrimenti applicabile (sentenza n. 25 del 2007). La norma regionale censurata operava, dunque, nell'ambito della materia dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e ne è stata di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale (in conformità alla precedente sentenza n. 123 del 2010).

La Corte ha, del resto, ricordato che nell'intero arco temporale di vigenza del Titolo V, Parte II, della Costituzione – sia nella versione antecedente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia in quella successiva – e, quindi, neppure a seguito dei d.P.R. n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977 precedentemente richiamati, il regime civilistico dei beni civici non è mai passato nella sfera di competenza delle Regioni. Infatti, la materia «agricoltura e foreste» di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni alle Regioni e l'inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche. I diritti esercitati sui beni di uso civico hanno natura dominicale, come costantemente riconosciuto dal giudice della nomofilachia (da ultimo, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 29 luglio 2016, n. 15938). È esatto pertanto che il regime dominicale degli usi civici attiene alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva dello Stato.

L'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici, non ha mai consentito alla Regione

8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente».

– e non consente oggi, nel mutato contesto del Titolo V della Parte II della Costituzione – di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli. Un bene gravato da uso civico non può essere, infatti, oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928 per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, «che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incommerciabilità derivante da tale regime comporta che [...] la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione» (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 28 settembre 2011, n. 19792).

La relazione tra il peculiare regime civilistico dei beni civici e l'effetto sanante della norma regionale denunciata determina altresì il contrasto di quest'ultima con l'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza e l'incoerenza di un meccanismo normativo che fa discendere da un illecito, quale l'intervenuta edificazione su un suolo demaniale, il diritto ad acquistare detto suolo e per di più a un prezzo di favore, se non addirittura simbolico. Da ciò l'illegittimità della *iniusta locupletatio* che il legislatore regionale disponeva a favore dell'occupatore.

Anche la questione sollevata in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, è stata ritenuta fondata, alla luce della rilevanza degli usi civici sotto il profilo ambientale, e della sovrapposizione funzionale e strutturale tra la tutela paesistico-ambientale e quella dominicale dei beni di uso civico. Il fatto che le peculiari tipologie d'utilizzo dei beni d'uso civico e il relativo regime giuridico siano stati riconosciuti dal legislatore in materia ambientale come meritevoli di tutela per la realizzazione di interessi generali, ulteriori e diversi rispetto a quelli che avevano favorito la conservazione incontaminata di questi patrimoni collettivi, determina un meccanismo di garanzia integrato e reciproco per cui l'utilizzazione non intensiva del patrimonio civico e il regime di imprescrittibilità e inalienabilità sono contemporaneamente causa ed effetto della peculiare fattispecie che il legislatore ambientale intende preservare, precludendo soluzioni che sottraggano tale patrimonio alla sua naturale vocazione. Ne consegue che «[i]l riconoscimento normativo della valenza ambientale dei beni civici ha determinato, da un lato, l'introduzione di vincoli diversi e più penetranti e, dall'altro, la sopravvivenza del principio tradizionale, secondo cui eventuali mutamenti di destinazione – salvo i casi eccezionali di legittimazione delle occupazioni e di alienazione dei beni silvo-pastorali – devono essere compatibili con l'interesse generale della comunità che ne è titolare» (sentenza n. 103 del 2017). Se il mutamento di destinazione è compatibile – sotto gli enunciati profili – col regime di indisponibilità dei beni civici, altrettanto non può dirsi degli istituti dell'alienazione e della legittimazione, i quali – rispettivamente per i beni di categoria a e di categoria b (art. 11 della legge n. 1766 del 1927) – prevedono la trasformazione del demanio in allodio con conseguente trasferimento del bene in proprietà all'acquirente o al legittimatarario, attraverso la previa sclassificazione dello stesso. Detti procedimenti sono stati interpretati con rigorosi criteri restrittivi dal giudice della nomofilachia, che ne ha sovente equiparato i caratteri e gli effetti alla sdemanializzazione vera e

propria (in tal senso, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 12 dicembre 1953, n. 3690), non consentita per quanto sopra precisato.

Sulla disciplina dei domini collettivi e degli usi civici, contenuta nella [legge 20 novembre 2017, n. 168](#), cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

Con [Parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. A.L. 37243/17, del 14 marzo 2018](#), veicolato con [Nota del Ministero della Giustizia – Ufficio centrale degli archivi notarili, in data 15 marzo 2018](#)⁹⁴, è stata messa in discussione la validità degli atti di rinuncia al diritto di proprietà su beni immobili⁹⁵.

⁹⁴ Si riproduce di seguito il testo della Nota del Ministero della Giustizia del 15 marzo 2018:

«L'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n. 137950 del 14 marzo 2018, nell'esprimere un parere di massima in ordine alla possibilità, per il privato, di rinunciare con atto unilaterale redatto dal notaio, al diritto di proprietà su un bene immobile a rischio di dissesto idrogeologico (c.d. «rinuncia abdicativa»), ha esaminato le varie questioni che riguardano l'ambito di applicazione dell'art. 827 c.c., che prevede che «i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato».

Nel parere sono state esaminate le principali problematiche prospettate in giurisprudenza e dalla dottrina circa l'ammissibilità di tale tipo di rinuncia, dei limiti che potrebbero riscontrarsi, in concreto, anche in considerazione dei valori costituzionali e della moderna concezione della causa del negozio giuridico, e degli effetti della stessa. Sono state individuate possibili cause di nullità della rinuncia c.d. abdicativa alla proprietà immobiliare. Inoltre sono stati esaminati aspetti relativi alla possibile responsabilità del rinunciante ex artt. 2043, 2051 e 2053 c.c. per i danni a cui questi abbia dato causa con il fatto proprio omissivo (in quanto tali di natura permanente).

Inoltre l'Avvocatura ha sottolineato, in conclusione, «come, anche per il rispetto dei principi di leale collaborazione e di buona fede in senso oggettivo, il rinunciante sia comunque chiamato a dare comunicazione al Demanio dell'atto dimissivo».

A tal proposito l'Avvocatura ha suggerito a questo Ufficio Centrale di «invitare i Consigli Notarili ad adoperarsi affinché i propri iscritti che riceveranno (o abbiano ricevuto) atti di rinuncia alla proprietà immobiliare verifichino che ne sia data comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia del Demanio, al fine di consentire a quest'ultimo di adottare tutte le iniziative opportune anche a tutela della pubblica incolumità, nelle more dell'eventuale esperimento dell'actio nullitatis».

Accogliendo tale suggerimento, si pregano le SS.LL. di voler trasmettere copia della presente nota ministeriale a mezzo PEC ai Consigli Notarili di competenza, dandone assicurazione a questo Ufficio».

⁹⁵ Cfr. T.A.R. Piemonte 28 marzo 2018 n. 368, *Il privato non può rinunciare al diritto di proprietà su un fondo occupato e mai espropriato dalla Pa*, in *Guida al diritto*, 2018, 18, p. 14; BUFFONE, *Limitare una facoltà da sempre esercitata è una forzatura*, in *Guida al diritto*, 2018, 18, p. 27; BUSANI, *L'addio all'immobile inutile non piace allo Stato*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 marzo 2018; BUSANI, *La rinuncia alla proprietà è legittima*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 marzo 2018; DI SAPIO-MURITANO, *Preclusa la rinuncia alla proprietà*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 aprile 2018.

Per il recente dibattito dottrinale in argomento, cfr. anche DE MAURO, *La rinuncia alla proprietà immobiliare*, Napoli 2018; BONA, *L'abbandono mero degli immobili*, Napoli 2017; PARDOLESI-BONA, *Sull'abbandono dell'immobile e sulla proprietà imposta (nota a T.A.R. Calabria 12 maggio 2017)*, in *Corriere giur.*, 2017, p. 1110; BONA-PARDOLESI, *Espropriazione fallita, trasformazione dell'immobile e rinuncia abdicativa del privato: un intreccio problematico (nota a Cons. Stato 7 novembre 2016, n. 4636)*, in *Foro it.*, 2017, III, c. 60, ed in *Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro*, I, Milano 2017, p. 777; BRIZZOLARI, *La rinuncia alla proprietà immobiliare*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 187; PARDOLESI, *Espropriazione indiretta e danno da rinuncia abdicativa alla proprietà (nota a Cons. Stato 7 novembre 2016, n. 4636)*, in *Foro it.*, 2016, III, c. 632; MATERI-MOLINARI, *Atto di abbandono della proprietà tra volontà privata e interesse pubblico*, in *Notariato*, 2016, p. 566; BELLINIA, *La rinuncia alla proprietà*, in *Notariato*, 2016, p. 8; BELLINIA, *La rinuncia alla proprietà e ai diritti reali di godimento*, in *Studi e materiali*, 2014, 2, p. 317; RIVA, *Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà (20 giugno 2018)*, in www.federnotizie.it; GALEARDI-PAPPALARDO, *Riflessioni in tema di rinuncia alla proprietà (5 marzo 2015)*, in www.federnotizie.it; DI MARIANO, *La rinuncia ai diritti reali: da teoria ad esigenza concreta*, in *Riv. notarile*, 2014, p. 126; MANCINI, *Note in tema di rinuncia alla proprietà*, in *Vita not.*, 2013, p. 943; QUARTA, *Cose derelitte*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 776; BIGLIAZZI GERI, *L'abbandono liberatorio*, in *Rapporti giuridici e dinamiche sociali*, Milano 1998, p. 554. Cfr. anche

Il suindicato parere è partito dall'esame di alcuni casi concreti di atti di rinuncia (aventi ad oggetto terreni in stato di dissesto idrogeologico a rischio di franamento su fabbricati e strade pubbliche, e appartamenti in stato di degrado, pericolanti e inabitabili), per poi affrontare in generale il problema della liceità e validità di tali atti di rinuncia, e dell'effettivo acquisto della proprietà allo Stato a norma dell'art. 827 c.c. Il punto di partenza è costituito dall'ammissione – in adesione a dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalenti – della validità dell'atto di rinuncia al diritto di proprietà, quale negozio unilaterale non recettizio, rientrante nell'ambito consentito all'autonomia privata, e di cui è significativa espressione l'art. 827 c.c., a norma del quale l'immobile vacante diviene di proprietà dello Stato (effetto, quest'ultimo, che l'Avvocatura dello Stato ritiene possa conseguire solo ad un atto unilaterale di rinuncia, parallelamente a quanto disposto dall'art. 586 c.c. per il caso di acquisto da parte dello Stato dell'eredità vacante ⁹⁶). Viene quindi respinta la tesi che vede nell'art. 827 c.c. una norma di chiusura: tesi contrastante con l'evoluzione storica che ha portato a introdurre la norma, innovando rispetto al codice civile del 1865. Vi sono del resto ipotesi tipizzate di rinuncia (artt. 882, 888, 1070 e 1104 c.c.), e norme che disciplinano la forma e la trascrizione degli atti di rinuncia a diritti immobiliari, genericamente considerati (artt. 1350, n. 5, e 2643, n. 5, c.c.); e d'altra parte, la possibilità testualmente prevista di *derelictio* per i beni mobili (art. 923 c.c.) non consente un'ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di beni.

Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato ritiene però che la validità degli atti di rinuncia al diritto di proprietà vada riconosciuta solo entro determinati limiti, e precisamente:

- 1) – deve trattarsi di atto meritevole di tutela a norma dell'art. 1322 c.c. ⁹⁷, realizzandosi in caso contrario una fattispecie con causa illecita;
- 2) – la meritevolezza deve essere vagliata alla luce della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), del principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) della clausola di utilità sociale e della sicurezza (art. 41, comma 2, Cost.);
- 3) – non deve sussistere un motivo illecito esclusivo e determinante (artt. 1345, 1418 e 1324 c.c.);
- 4) – non deve trattarsi di negozio in frode alla legge (art. 1344 c.c.);

Trib. Rovereto 22 maggio 2015, in *Foro it.*, 2015, I, c. 2833; Trib. Trento 23 dicembre 2013, in *Foro it.*, 2014, I, c. 1975, ed in *Riv. not.*, 2014, p. 967.

Per quanto concerne la rinuncia alla comproprietà, cfr. SGUBIN, *Rinuncia abdicativa e accrescimento di quota dei comproprietari: problemi di trascrizione e intavolazione (nota a Trib. Trieste 27 febbraio 2017)*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 1542; IACCARINO, *La rinuncia al diritto di (com)proprietà nella prassi notarile*, in *Notariato*, 2016, p. 578; VITERBO, *La rinuncia del comproprietario al suo diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 387; MAZZARIOL, *Rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà: tra tipicità e atipicità della fattispecie (nota a Cass. 25 febbraio 2015 n. 3819)*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, I, p. 577; NOCERA, *Effetti della rinuncia della quota del bene in comunione ordinaria: negozio abdicativo causalmente autonomo o donazione indiretta? (nota a Cass. 9 novembre 2009, n. 23691)*, in *Nuova giur. civ.*, 2010, I, p. 581; ANNUNZIATA, *La rinuncia alla comproprietà dell'immobile da parte del convivente more uxorio è un modo di estinzione della proprietà? (nota a Cass. 9 novembre 2009, n. 23691)*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2010, p. 414; METALLO, *Comunione ereditaria e rinuncia di uno o più comunisti al diritto di comproprietà su uno o più beni*, in *Studi e materiali*, 2006, 2, p. 1917.

⁹⁶ In aggiunta, va anche considerata la possibilità di rinuncia al legato immobiliare, a norma dell'art. 649 c.c.

⁹⁷ L'Avvocatura dello Stato aderisce, pertanto, alla tesi della causalità dell'atto di rinuncia abdicativa, e ritiene che trattandosi di atto atipico trovi applicazione, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1324, la clausola di meritevolezza ex art. 1322 c.c., da vagliarsi nei casi concreti.

5) – la fattispecie non deve concretizzare un abuso del diritto (arg. *ex art.* 833 c.c.).

Alla luce di quanto sopra, l'Avvocatura dello Stato ritiene che debba considerarsi nullo un atto di rinuncia al diritto di proprietà che sia finalizzato ad accollare allo Stato le spese e gli oneri per opere di consolidamento, demolizione, manutenzione, bonifica di immobili fatiscenti, diruti, pericolanti, inquinati, dissestati e fattispecie similari, e quindi di riflesso ad accollare allo Stato la responsabilità civile e penale del proprietario (artt. 2043, 2051, 2053 c.c.; art. 449 c.p.). In tali ipotesi, potrebbero ravvisarsi immeritevolezza di tutela, illiceità della causa concreta, motivo illecito determinante, frode alla legge, abuso del diritto.

L'onere della prova delle suddette circostanze è a carico del Demanio, che può assolvervi anche a mezzo di presunzioni (artt. 2727 ss. c.c.). Comunque il proprietario rinunciante rimarrebbe responsabile – anche ove fosse riconosciuta la validità della rinuncia – per i comportamenti anche omissivi, fonte di responsabilità oggettiva, posti in essere anteriormente alla rinuncia stessa (arg. *ex art.* 882 c.c.).

Viceversa, ove l'immobile sia semplicemente non produttivo, la rinuncia è considerata lecita. Parimenti – nonostante l'Avvocatura dello Stato non espliciti il punto – non può ritenersi illecita la rinuncia che abbia tra i propri motivi determinanti quelli di evitare le spese di manutenzione (di immobili non fatiscenti) o gli oneri fiscali (i quali, in generale, vengono meno a seguito di qualsiasi rinuncia abdicativa, anche avente ad oggetto diritti diversi dalla proprietà immobiliare).

In ogni caso, l'Avvocatura dello Stato configura un obbligo del rinunciante – in conformità al principio di buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.) – di dare comunicazione al Demanio dell'atto di rinuncia, al fine di consentire l'adozione delle iniziative necessarie. *Nell'ambito del proprio dovere di informazione e chiarimento, il notaio rogante o autenticante deve quindi rendere edotto il rinunciante di tale obbligo, ed eventualmente assolvere all'obbligo di comunicazione se gli è conferito specifico incarico in tal senso.*

Con [sentenza del T.A.R. Piemonte, sezione I, del 28 marzo 2018, n. 368](#)⁹⁸, pronunciata in relazione alla problematica dell'occupazione illegittima nell'ambito di procedimenti di espropriazione per pubblica utilità non condotti a termine, sono state raggiunte diverse conclusioni: si è infatti deciso che al privato risulterebbe in principio preclusa la rinuncia al diritto di proprietà immobiliare: le uniche ipotesi di rinuncia ammissibili sarebbero quelle della rinuncia al diritto di comproprietà, legislativamente previste. Le motivazioni addotte nella sentenza non appaiono, però, condivisibili.

In primo luogo, pur in presenza della clausola della funzione sociale della proprietà, quest'ultima rimane comunque un diritto soggettivo, la cui titolarità non può essere imposta se non snaturandone completamente l'essenza in contrasto con il diritto positivo, e negando in definitiva il principio di autonomia privata. Non è quindi possibile affermare *tout court* l'impossibilità della *derelictio* avente ad oggetto

⁹⁸ Il T.A.R. Piemonte è giunto a conclusioni già adottate in passato da una giurisprudenza minoritaria: cfr. la [sentenza del T.A.R. Puglia 17 settembre 2008, n. 2131](#), e la [sentenza del T.A.R. Puglia 17 settembre 2009, n. 2081](#). In senso parzialmente diverso, cfr. la [sentenza del T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 12 maggio 2017, n. 438](#). *Contra*, per l'ammissibilità della rinuncia alla proprietà, anche nell'ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, cfr. da ultima [Cass. S.U. 19 gennaio 2015, n. 735](#).

beni immobili (anche perché non si giustificerebbe la differenza con i beni mobili, alla cui proprietà è possibile rinunciare a norma dell'art. 923 c.c.).

In secondo luogo, la rinuncia alla proprietà immobiliare è da sempre ammessa nella tradizione giuridica italiana, come dimostra anche l'evoluzione storica che ha condotto all'introduzione nel codice civile del 1942 dell'art. 827⁹⁹.

D'altra parte, l'affermazione secondo cui l'art. 827 c.c. sarebbe una semplice norma di chiusura non appare convincente: oltre ad essere in contrasto con il sistema (e con la logica dell'art. 923 c.c., e delle norme in tema di acquisto da parte dello Stato dell'eredità vacante), non si ravvisano in effetti altri casi – oltre alla rinuncia – in cui l'immobile possa rimanere vacante, posto che la proprietà è imprescrittibile.

Non può costituire un argomento la disciplina dettata dall'art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 (in tema di occupazione illegittima nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità), nella parte in cui non contempla l'eventualità della rinuncia del soggetto passivo dell'espropriazione, perché evidentemente tale disposizione deve essere interpretata in modo coordinato con l'art. 827 c.c.: in caso di acquisto della proprietà da parte dello Stato, per effetto della rinuncia, il decreto *ex art. 42-bis* semplicemente non può essere più emesso, e d'altra parte la rinuncia alla proprietà interromperebbe probabilmente, almeno in parte, il nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno per occupazione illegittima.

Alla luce di quanto sopra, non ha pregio l'argomento consequenzialista, circa i riflessi negativi che la rinuncia può avere sulla posizione del Demanio (responsabilità per custodia, oneri di manutenzione, ecc.): argomentazione valida semmai *de iure condendo*, ma non certo *de iure condito*, alla luce dell'art. 827 c.c. e delle altre norme sopra richiamate. Per la stessa ragione, non rileva – come già sopra chiarito – la circostanza che per effetto della rinuncia il rinunciante si liberi dagli oneri fiscali.

In definitiva, appare molto più equilibrata, ragionevole e conforme al sistema la posizione assunta dall'Avvocatura dello Stato: la rinuncia unilaterale al diritto di proprietà immobiliare è in linea di principio lecita e valida, salvi i casi in cui si configuri illiceità della causa concreta o del motivo determinante, o frode alla legge, o abuso del diritto. Il notaio, al quale compete l'obbligo di indagare la volontà delle parti (art. 47 l. not.), deve rendere edotto il rinunciante delle sue poste problematiche, deve verificare l'eventuale illiceità della rinuncia in base all'intento della parte, e in tal caso ha l'obbligo di rifiutare il ricevimento dell'atto a norma dell'art. 28, n. 1, l. not. Non può, invece, imputarsi al notaio l'illiceità del motivo determinante che non risulti dall'atto, o l'abuso del diritto che non risulti dagli elementi in suo possesso.

IMPRESA SOCIALE

Con **D.M. 16 marzo 2018** (in G.U. n. 93 del 21.4.2018), in vigore dal 6 maggio 2018, sono stati definiti gli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale, unitamente alle relative procedure, ai sensi dell'art. 5,

⁹⁹ BONA, *L'abbandono mero degli immobili*, cit., p. 15 ss.

comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112¹⁰⁰.

A norma dell'art. 2, comma 1, gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, gli atti e documenti ivi indicati (*tra i quali rientrano l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione*, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale).

Gli atti costitutivi devono comunque prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile (art. 2, comma 2).

Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 112/2017, l'adempimento di cui al comma 1, lettera *a*), si esegue mediante deposito del regolamento e delle sue successive modificazioni di cui al citato art. 1, comma 3, e dell'atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), si eseguono limitatamente alle attività indicate nel regolamento (art. 2, comma 3).

Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese (art. 2, comma 6).

In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre i documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 12, comma 2, del citato d. lgs. n. 112/2017, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione. Nella delibera o nell'atto di cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d. lgs. n. 112/2017. Per gli enti religiosi di cui all'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 112/2017, le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento. Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo periodo del presente comma, le imprese sociali depositano, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale (art. 2, comma 7).

¹⁰⁰ Sulle imprese sociali, v. di recente SILVETTI, *Le modifiche statutarie per le «nuove» imprese sociali*, in *Fisco*, 2018, 26, p. 2548; COLOMBO, *Accountability dell'impresa sociale*, in *Fisco*, 2018, 6, p. 551; VIDALI, *Imponibile delle imprese sociali senza le imposte dovute per variazioni fiscali (30 marzo 2018)*, in *www.eutekne.info*; SEPIO-TITO, *Bonus per le nuove imprese sociali*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 marzo 2018; SEPIO, *Impresa sociale, coinvolti i lavoratori*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 aprile 2018; SEPIO, *Impresa sociale, sindaci con compiti estesi*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 aprile 2018; SEPIO, *L'impresa sociale dribbla la doppia tassazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 aprile 2018; SEPIO, *Imprese sociali obbligate ai sindaci*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 aprile 2018.

Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, si adeguano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d. lgs. n. 112/2017, alle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (art. 3, comma 1).

Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 112/2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese (art. 3, comma 2).

L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale, ne verifica la completezza formale e la presenza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del d. lgs. n. 112/2017, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione (art. 4, comma 1). L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali (art. 4, comma 3).

Con [D.M. 27 aprile 2018, n. 50](#) (in G.U. n. 139 del 18.6.2018), in vigore dal 3 luglio 2018, sono state emanate disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali, in attuazione dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112¹⁰¹. Sono

¹⁰¹ IANACCONE, *Terzo Settore: trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda da parte delle imprese sociali* (27 giugno 2018), in www.federnotizie.it; SEPIO, *Fusione e scissione dell'impresa sociale previo «avviso»*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2018; RIVETTI, *Definite le procedure per le operazioni straordinarie delle imprese sociali* (20 giugno 2018), in www.eutekne.info; PARENTE, *Operazioni straordinarie con preavviso di novanta giorni per l'impresa sociale*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 aprile 2018.

A norma dell'art. 12 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio):

«1. La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

state corrispondentemente abrogate le previsioni del D.M. 24 gennaio 2008.

A norma dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, quest'ultimo definisce quindi, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 112/2017, le modalità con cui le imprese sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile.

Per gli enti religiosi, di cui all'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 112/2017, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento, adottato ai sensi del predetto art. 1 del decreto legislativo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale, sulla devoluzione del patrimonio (art. 1, comma 2).

A norma dell'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 112/2017, L'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti suddetti. A norma dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale, *«per «atto scritto avente data certa» si intende un atto scritto la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge»*¹⁰².

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto prodotto dall'impresa sociale, svolge l'istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 112/2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario. Al termine dell'istruttoria, il Ministero rilascia l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione (art. 2, commi 2 e 3).

Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-quater del codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica dell'ente avente la qualifica di impresa sociale. Nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le norme vigenti

5. *In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3».*

¹⁰² Il contenuto dell'atto scritto con data certa, contenente la comunicazione di cui nel testo, con la relativa documentazione da allegare, sono dettagliatamente precisati negli articoli 4 (*trasformazione, fusione e scissione*), 5 (*cessione d'azienda o di un ramo di azienda*) e 6 (*devoluzione in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale*) del D.M. n. 50/2018.

richiedono la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario adattare le informazioni alla natura degli stessi (art. 3).

Cfr. anche, in materia di impresa sociale, le [FAQ](#) pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

Per il [commento](#) alla nuova disciplina dell'impresa sociale, contenuta nel [D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#), cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Con [D.M. 19 gennaio 2018](#) (in G.U. n. 104 del 7.5.2018) è stato costituito l'organismo nazionale di controllo preposto all'amministrazione del Fondo unico nazionale (FUN) per assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore ¹⁰³.

¹⁰³ Sulla riforma del Terzo settore, v. di recente AA.VV., *Il codice del terzo settore. Commento al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. GORGONI, Ospedaletto 2018; QUADRI, *Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, II, p. 708; CEOLIN, *Il c.d. codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117): un'occasione mancata?*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 1; DE GIORGI, *Terzo settore. Il tempo della riforma*, in *Studium iuris*, 2018, p. 139; FUSARO, *Gli enti del terzo settore nel codice introdotto dalla riforma*, in *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, I, Napoli 2018, p. 855; CERINI, *La codificazione del terzo settore tra notariato 4.0 e nuovo «sistema Italia»*, in *Riv. notarile*, 2018, p. 151; FUSARO, *Trasformazione, fusione, scissione degli enti del libro primo e degli ETS*, in *Riv. not.*, 2018, p. 7; MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore*, in *Riv. not.*, 2018, p. 29; COLOMBO, *La trasformazione degli enti del Libro I del Codice civile e del Terzo Settore*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 5, p. 7; COLOMBO-SETTI, *Passaggio da ente (non) commerciale a ETS o a impresa sociale: implicazioni contabili e fiscali*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 4, p. 7; PESTICCIO, *Codice del Terzo Settore: prime questioni di diritto transitorio*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 2, p. 7; PAGAMICI, *Gli effetti della cancellazione dal RUNTS*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 3, p. 7; PAGAMICI, *Il regime forfetario per gli enti del Terzo Settore non commerciali*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 2, p. 28; COLOMBO, *Il «ramo» ETS degli enti religiosi*, e *Coop. & enti profit*, 2018, 2, p. 14; PESTICCIO, *La personalità giuridica degli ETS ed i rapporti con la disciplina vigente*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 1, p. 13; PAGAMICI, *Il nuovo regime forfetario per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 1, p. 20; COLOMBO, *Obblighi contabili del «ramo» ETS degli enti religiosi*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 1, p. 7; GILI, *Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi con la P.A.*, in *Urbanistica e appalti*, 2018, p. 15; BOZZI, *Terzo settore: osservazioni a «prima lettura» su una riforma culturale prima che giuridica*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 1253; BIANCA, *Il pluralismo confessionale e l'insolvenza degli enti religiosi: riflessioni a margine dell'esperienza statunitense e della riforma del terzo settore*, in *Dir. fall.*, 2017, I, p. 1330; ALBERTI, *Enti assistenziali «riammessi» al beneficio della decommercializzazione (23 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; ALBERTI, *Nuove regole fiscali per le associazioni assistenziali solo con l'operatività del RUNTS (14 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; ALBERTI, *Regime della legge 398/91 anche a enti sportivi dilettantistici del Terzo settore (17 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; ALBERTI, *Valutazioni fiscali per enti no profit in funzione della riforma del Terzo settore (19 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; BELOTTI-QUARANTINI, *Trasformazione di ASD in SSD: limiti di un'operazione considerata eterogenea*, in *Fisco*, 2018, 12, p. 1140; BORGOGGIO, *Spetta al contribuente provare l'attività senza fine di lucro dell'ASD (25 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; COLOMBO, *La raccolta fondi degli enti del Terzo settore*, in *Corriere trib.*, 2018, 11, p. 868; DE ANGELIS, *Bilancio civilistico e collegio sindacale d'obbligo nelle imprese sociali (5 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; DE ANGELIS, *Democraticità dell'associazione indispensabile per la qualifica «ETS» (28 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; DE ANGELIS, *Enti del Terzo settore verso le modifiche statutarie (22 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; DE ANGELIS, *Modifiche agli statuti degli enti del Terzo settore più circoscritte (23 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; DE ANGELIS, *Più tempo per l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali (3 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; DE ANGELIS, *Via all'operazione trasparenza per gli amministratori del Terzo settore (26 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; FATARELLA-SILVETTI, *Riforma del Terzo settore e controlli sugli enti non profit*, in *Fisco*, 2018, 3, p. 252; FORTE, *Le decisioni da assumere per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dalla riforma del Terzo settore*, in *Corriere trib.*, 2018, 16, p. 1235; GALLIO, *A.S.D.: la violazione del principio di democraticità non comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale*, in *Fisco*, 2018, 5, p. 486; IANNACCONE, *Riforma del Terzo Settore – Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale (15 febbraio 2018)*,

È stata pertanto costituita, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Codice del Terzo settore, una fondazione denominata «Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «ONC», che è una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ed ha durata illimitata (art. 1).

Concorrono a formare il patrimonio dell'ONC anche le risorse derivanti dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi ed elargizioni di soggetti pubblici e privati (art. 4, comma 2).

Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato, vincolato alla destinazione prevista dall'art. 62, comma 9, del Codice del Terzo settore (art. 4, comma 4).

Con [D.M. 23 gennaio 2018, n. 8](#) (pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 aprile 2018) è stato costituito il Consiglio Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 58 del Codice del Terzo settore, approvato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Detto Consiglio esprime parere obbligatorio non vincolante, tra l'altro, sulle disposizioni concernenti le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda poste in essere dalle imprese sociali.

Per un ampio commento alla riforma del Terzo settore, di cui al [D. Lgs. 3 luglio](#)

in [www.eutekne.info](#); MELIS, *Per 200mila enti non profit scatta l'obbligo del bilancio*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 febbraio 2018; POSTAL-POZZOLI, *Per i «grandi» conto economico su misura e relazione di missione*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 febbraio 2018; PARENTE-SEPIO, *Terzo settore con obblighi su misura*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2018; SEPIO-TITO, *Il registro delle imprese arbitro dei fondi di economia sociale*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2018; PEGORIN, *Al via il registro telematico per lo sport dilettantistico*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 gennaio 2018; MELIS-SEPIO, *Il non profit riscrive gli statuti*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 aprile 2018; SEPIO, *Per la nuova «veste» l'iter delle società*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 aprile 2018; PARENTE, *Terzo settore, riforma allo sprint*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 gennaio 2018; FATARELLA-SEPIO, *I controlli sul no profit setacciano utili e attività*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 giugno 2018; SEPIO, *Convenienza da valutare su attività e patrimonio*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 marzo 2018; BUSANI, *Enti del terzo settore, nome in stand bay*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 aprile 2018; MELIS, *Non profit, chiariti i regimi transitori*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 febbraio 2018; SEPIO-TITO, *La sezione del registro vincola le Onlus*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 aprile 2018; LATOUR, *Terzo settore, la trasparenza slitta al 2019*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 marzo 2018; SEPIO, *Modifiche agli statuti delle Onlus esenti dall'imposta di registro*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 giugno 2018; MANFREDONIA-GARONE, *Il debutto dell'impresa sociale nei Modelli di dichiarazione 2018*, in *Fisco*, 2018, 16, p. 1523; MAZZULLO, *Enti sportivi dilettantistici qualificabili come enti del Terzo settore: valutazioni di convenienza*, in *Fisco*, 2018, 2, p. 145; MORETTI, *Enti non commerciali ed esenzione IMU: quando le attività sono svolte con modalità non commerciali?*, in *Fisco*, 2018, 14, p. 1348; NAPOLITANO, *A agevolazioni fiscali alle ASD: spetta all'ente provare il possesso dei requisiti e non basta la sola iscrizione al CONI*, in *Fisco*, 2018, 22, p. 2177; NAPOLITANO, *ASD e SSD al bivio dell'iscrizione del Registro unico del Terzo settore (17 marzo 2018)*, in [www.eutekne.info](#); NAPOLITANO, *Corrispettivi di enti assistenziali e culturali ancora decommercializzati (22 gennaio 2018)*, in [www.eutekne.info](#); NAPOLITANO, *Escluse le agevolazioni alle ASD se l'attività in concreto esercitata consiste in corsi di fitness*, in *Fisco*, 2018, 7, p. 681; NAPOLITANO, *Per ODV e APS migrazione «quasi» automatica nel Terzo settore (9 maggio 2018)*, in [www.eutekne.info](#); NAPOLITANO, *Registro telematico per associazioni e società sportive dilettantistiche (6 marzo 2018)*, in [www.eutekne.info](#); REDAZIONE EUTEKNE, *Primo via libera ai correttivi del Codice del Terzo settore (22 marzo 2018)*, in [www.eutekne.info](#); RIVETTI, *Nuovi obblighi pubblicitari rinviati per gli enti del Terzo settore (23 aprile 2018)*, in [www.eutekne.info](#); RIVETTI, *Per le ONLUS adeguamento al Codice del Terzo settore con effetti sospesi (9 febbraio 2018)*, in [www.eutekne.info](#); RIVETTI, *Terzo settore, nel periodo transitorio adeguamento alle nuove regole limitato (15 gennaio 2018)*, in [www.eutekne.info](#); SEPIO-GARONE, *Le scelte degli enti no profit a seguito della riforma del Terzo settore*, in *Fisco*, 2018, 8, p. 751; SEPIO-MOLINARO, *I titoli di solidarietà per il finanziamento degli enti del Terzo settore e il regime fiscale del social lending*, in *Fisco*, 2018, 4, p. 325.

Cfr. anche [CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI-FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI. La riforma del terzo settore: il regime transitorio \(18 aprile 2018\)](#).

[2017, n. 117](#), cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

Cfr. anche [CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massime della commissione Terzo settore*](#).

Cfr. inoltre – sulle questioni di diritto transitorio della riforma del Terzo settore – la [Circ. Min. lavoro 29 dicembre 2017, n. 34-12604](#).

REGISTRO PUBBLICO DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE – DISCIPLINA DELLA TRASCRIZIONE

Con [D.P.C.M. 8 gennaio 2018](#) (in G.U. n. 39 del 16.2.2018), in vigore dal 3 marzo 2018, sono state emanate disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, istituito dall'**art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220** ¹⁰⁴.

Il decreto definisce, in particolare, le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste dall'art. 32, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, del 2016, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici (art. 1, comma 2).

Il Registro è tenuto dalla Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (DG Cinema), secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modificazioni (art. 3, comma 1).

Il Registro assicura, tra l'altro, la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori, che sono reputati tali a seguito della registrazione, sino a prova contraria, nonché di tutti gli atti, accordi e le sentenze che accertino i diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive (art. 3, comma 2, lett. a).

Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità dichiarativa, di cui all'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sul Registro vengono iscritte:

a) obbligatoriamente, tutte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, ivi incluse quelle che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea e di altri organismi sovranazionali; in particolare sono obbligatoriamente annotati tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero delle medesime opere;

¹⁰⁴ In precedenza, cfr. MAGGIOLÒ, *Prolegomeni a una riflessione sui beni mobili registrati: sfruttamento dell'opera cinematografica e riservato dominio nella vendita di macchine*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 233, ed in *Studi in onore di Giorgio De Nova*, III, Milano 2015, p. 1941; PAGLIARANI, *Opera cinematografica*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma 2002; BARBONE, *Illegittima trasmissione di opera cinematografica e responsabilità solidale (nota a Cass. 18 gennaio 2013, n. 1247)*, in *Danno e resp.*, 2014, p. 475; CHIMIENTI, *La nuova pubblicità legale a tutela dei diritti sulle opere filmiche*, in *Riv. not.*, 1998, p. 55.

b) le opere cinematografiche e audiovisive non aventi la nazionalità italiana, incluse quelle importate in Italia e, in particolare, gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere (art. 4, comma 1).

Inoltre, l'iscrizione dell'opera nel Registro realizza gli effetti di pubblicità notizia previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana (art. 4, comma 2).

Nel Registro sono altresì trascritti gli atti aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero delle opere, secondo le modalità di cui al successivo art. 6 (art. 5, comma 5).

L'art. 6 disciplina le modalità di trascrizione e conservazione degli atti, nonché la cancellazione della trascrizione.

A norma dell'art. 7, il Registro realizza una forma di pubblicità dichiarativa, sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell'esistenza dell'opera cinematografica e audiovisiva, della sua attribuzione agli autori e produttori, della sua pubblicazione, nonché forma di pubblicità notizia in merito all'assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa e in merito all'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti d'antenna alla reti di servizio pubblico audiovisivo. Il Registro tenuto dalla DG Cinema, nonché gli atti e i documenti allegati sono pubblici.

Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 103, comma 2, *soppresso* ai sensi dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, confluisce nel Registro in oggetto (art. 9).

Nell'**allegato 2** al decreto è contenuta la disciplina della tipologia degli atti soggetti a trascrizione nel registro, e dei relativi requisiti formali:

A) – Si prevede, innanzitutto, che nel Registro devono essere trascritti:

a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive sia per il trasferimento totale o parziale dei diritti di proprietà o di utilizzazione economica sulle opere medesime, con particolare riferimento agli atti relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo;

b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere cinematografiche e audiovisive straniere iscritte nel Registro, anche se conclusi all'estero e con persone di nazionalità straniera, purché riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento economico e commerciale delle opere medesime;

c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva o concernenti la disponibilità dei proventi presenti o futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;

d) gli acquisti a causa di morte, soggetti a trascrizione a norma del codice civile, se riguardano la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive;

e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto dall'art. 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

f) gli atti che costituiscono garanzie sui diritti di utilizzazione economica

dell'opera o sui relativi proventi;

g) gli atti che costituiscono pegno dei proventi dell'utilizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

h) gli atti cautelativi e gli atti relativi al pignoramento ed al sequestro conservativo dei proventi di utilizzazione economica dell'opera;

i) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori delle opere, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera;

j) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle lettere precedenti;

k) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia, relativi ai diritti derivanti dagli atti di cui alle lettere precedenti;

l) gli atti pubblici relativi a verbali di assemblea straordinaria modificativi delle vicende sociali delle società che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti, se ed in quanto rilevino ai fini degli effetti giuridici del medesimo atto;

m) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari concernenti il fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;

n) i provvedimenti o atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera;

o) le domande giudiziali, le decisioni e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché le decisioni arbitrali relative all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;

p) ogni atto di concessione di un contributo pubblico statale, regionale, locale o dell'Unione europea a sostegno della scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione dell'opera;

q) le comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945, per l'estensione dei diritti d'autore da parte del cessionario.

B) – Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive, deve presentare oltre l'atto indicato dall'art. 2648 del codice civile, il relativo certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

C) – Con riferimento ai requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione:

1. Con l'eccezione di quelli previsti dalla lettera p), ai fini della trascrizione sul Registro, tutti gli atti di cui al presente allegato stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, devono essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono essere presentati alla DG Cinema in originale o in copia autenticata; qualora non rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente.

2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un

notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge, si applica l'art. 2671 del codice civile (quindi sussiste l'obbligo del notaio o altro pubblico ufficiale di richiedere la trascrizione).

3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.

4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale deve essere presentata copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.

5. Alla trascrizione sul Registro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile.

L'allegato 3 al decreto disciplina il contenuto della nota di trascrizione.

Sulla disciplina dettata dall'art. 32 della [legge 14 novembre 2016, n. 220](#), che ha istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

ACCESSO DELLE AUTORITÀ FISCALI ALLE INFORMAZIONI ANTIRICICLAGGIO

Con [D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 60](#) (in G.U. n. 128 del 5.6.2018), in vigore dal 6 giugno 2018, è stata data attuazione alla [Direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016](#) (recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011), per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio¹⁰⁵.

Va innanzitutto precisato che la nuova disciplina modifica il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29, il quale stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle

¹⁰⁵ CAPOLUPO, *Accesso ai dati antiriciclaggio per gli accertamenti fiscali*, in *Fisco*, 2018, 14, p. 1329; FERRAJOLI, *Uno strumento in più contro il «lavaggio» del denaro sporco*, in *Guida al diritto*, 2018, 28, p. 78; FERRAJOLI, *Scatta l'utilizzabilità in campo tributario delle segnalazioni*, *ivi*, p. 81; VALLEFUOCO, *Dati antiriciclaggio utilizzabili ai fini fiscali*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 giugno 2018; VALLEFUOCO, *Banche alla verifica fiscale e antiriciclaggio dei non residenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 giugno 2018; VALLEFUOCO, *Lotta all'evasione, per Entrate e Gdf accesso ampio ai dati antiriciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 giugno 2018; BROGGI, *Informazioni fiscali anticipate rispetto alla dichiarazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2018; DE SANTIS, *Scambio dati, invio entro il 20 giugno*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2018; VALLEFUOCO, *Scambio dati esteso per l'antiriciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 maggio 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Le autorità fiscali possono accedere alle informazioni antiriciclaggio (17 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; GALIMBERTI-VALLEFUOCO, *Nello scambio automatico 101 Paesi «collaboranti»*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 maggio 2018; PIAZZA-RESNATI, *Più tempo per lo scambio dati finanziari*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2018; DE ROSA-ODETTO, *Interscambio Fisco-antiriciclaggio più facile (30 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info; GALIMBERTI-VALLEFUOCO, *Dati antiriciclaggio utilizzabili dal fisco*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 gennaio 2018.

Cfr. inoltre ROMEO, *Autoriciclaggio e reati tributari: questioni applicative e problemi legati all'utilizzo fiscale della legge penale*, in *Dir. e pratica trib.*, 2017, p. 540; RAZZANTE, *Riciclaggio ed evasione fiscale. Le inequivoche relazioni tra i reati (nota a Cass. 10 luglio 2013, n. 29452)*, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 693; CORDEIRO GUERRA, *Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai*, in *Studi e materiali*, 2013, 3, p. 897; KROGH, *Pagamenti ante 4 luglio 2006 e pagamenti dilazionati tra normativa fiscale e norme antiriciclaggio*, in *Studi e materiali*, 2013, 3, p. 921.

leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui all'art. 1, comma 3, di tale decreto.

Ai fini, invece, dell'ordinamento interno, rimane invariata la disciplina dettata dall'art. 9, comma 9, del **D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**: i dati e le informazioni acquisiti dal nucleo speciale della Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo antiriciclaggio, svolte ai sensi del medesimo art. 9, «*sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti*».

Ai sensi del novellato art. 3, comma 3, del **D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29** (in tema di *cooperazione amministrativa nel settore fiscale*):

«I servizi di collegamento¹⁰⁶, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2¹⁰⁷, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo¹⁰⁸. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Ai sensi dei nuovi commi da 3-bis a 3-quater dell'art. 3 del **D. Lgs. n. 29/2014**:

«3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza è consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalità di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.

3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-bis siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231¹⁰⁹, diversi da quelli previsti dall'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione, nonché dei livelli dei servizi.

¹⁰⁶ A norma dell'art. 2, lett. c), del D. Lgs. n. 29/2014, costituisce «servizio di collegamento» qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento (ossia diverso dall'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa), che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del medesimo decreto.

¹⁰⁷ Cfr. il Decreto direttoriale 29 maggio 2014 (in G.U. n. 128 del 6 giugno 2014).

¹⁰⁸ Non è stato, peraltro, ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 231/2007, con il quale dovrà essere data attuazione agli obblighi di comunicazione e di pubblicità nel registro delle imprese, relativi ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust.

¹⁰⁹ Tra i soggetti indicati dal comma 3-ter rientrano in particolare i professionisti.

3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95».

Le suddescritte disposizioni del D. Lgs. n. 60/2018 si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018 (art. 3, comma 2).

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 60/2018](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

Con [Regolamento \(CE\) 27 ottobre 2017, n. 2018/105/UE](#) (in G.U.U.E. n. L19 del 24.1.2018) è stato modificato il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1675, per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato.

Con [Regolamento \(CE\) 13 dicembre 2017, n. 2018/212/UE](#) (in G.U.U.E. n. L41 del 14.2.2018) è stato modificato il Regolamento delegato (UE) 2016/1675, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia all'elenco dei paesi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE).

Per un ampio commento alle recenti modifiche apportate alla disciplina antiriciclaggio, contenuta nel D. Lgs. n. 231/2007, ad opera del [D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#), cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Con [D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229](#) (in G.U. n. 23 del 29.1.2018), è stata approvata la revisione ed integrazione del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto, ed è stata data attuazione alla Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167¹¹⁰.

Vanno segnalate, in particolare, le seguenti previsioni del novellato **D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171**:

1) – le disposizioni del codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172» (art. 1, comma 1). Le disposizioni del codice si applicano alle unità di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30 (art. 1, comma 1-bis);

2) – l'art. 3 del Codice contiene alcune importanti definizioni:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht: si intende ogni unità di

¹¹⁰ NEGRI, *Sportello telematico per le pratiche nautiche*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 febbraio 2018.

cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;

d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);

e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967;

f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;

h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

3) – le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) (art. 15, comma 1);

4) – il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza (art. 15-bis, comma 1);

5) – nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2 (art. 15-bis, comma 4);

6) – ai sensi del novellato art. 17 del Codice:

«1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto

(ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione ¹¹¹.

2. *La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.*

3. *Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.*

4. *Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.*

4-bis. *Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore»;*

7) – gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia (art. 18);

¹¹¹ Si rammenta che a norma dell'art. 10, comma 1, del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, la trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata. Riguardo all'autentica della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c), si parla, oltre che di pubblico ufficiale, di «altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'art. 7 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248». A norma di quest'ultima disposizione, «L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista».

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.M. n. 146/2008, «Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri».

8) – per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell’allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (art. 19) ¹¹²;

9) – la cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del Codice: *a) per vendita o trasferimento all’estero; b) per demolizione; c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti; d) per passaggio ad altro registro; e) per perdita effettiva o presunta*. Il proprietario che intende vendere all’estero la nave o l’imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l’iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso (art. 21);

10) – chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4

¹¹² Sempre a norma dell’art. 19, per le unità provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell’unità da diporto non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. Qualora il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell’autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall’attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità.

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità (art. 24-bis);

II) – i natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26; i natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico (art. 27).

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 229/2017](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

Sul [Codice della nautica da diporto](#), v. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2005*, in www.gaetanopetrelli.it.

Sul [Regolamento di attuazione](#) del suddetto Codice ([D.M. 29 luglio 2008, n. 146](#)), cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2008*, in www.gaetanopetrelli.it.

CESSIONE DI AZIENDA E RAPPORTI DI LAVORO MARITTIMO

Con [D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 61](#) (in G.U. n. 129 del 6.6.2018), in vigore dal 7 giugno 2018, è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 (che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio).

In particolare, l'art. 3 del decreto ha introdotto nel *codice della navigazione* il seguente articolo:

«Art. 347-bis (Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di trasferimento d'azienda).

Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime»¹¹³.

¹¹³ Come ricordato nel Dossier parlamentare, «*Il trasferimento d'azienda – disciplinato dall'articolo 2112 c.c. e dall'articolo 47 della legge comunitaria per il 1990 (L. 29 dicembre 1990, n. 428) – consiste nel mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che mantiene la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato. Secondo quanto previsto dall'art. 2112 c.c., il trasferimento può anche riguardare un ramo d'azienda, intesa*

Cfr. anche la [Relazione allo schema del D. Lgs. n. 61/2018](#), nonché il [Dossier](#) predisposto dai competenti uffici parlamentari.

IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

Con [D. Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220](#) (in G.U. n. 12 del 16.1.2018), in vigore dal 31 gennaio 2018, sono state emanate disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della Direttiva 2013/33/UE (recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), nonché della Direttiva 2013/32/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale). Con particolare riguardo alle misure di protezione dei minori non accompagnati ¹¹⁴:

1) – Ai sensi del novellato art. 19, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142:

«L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone

come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Per quanto concerne il rapporto di lavoro, l'articolo 2112 c.c. stabilisce che il rapporto di lavoro continua con il cessionario che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, a meno che il cessionario non applichi un altro contratto collettivo, che quindi prevale (l'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello). Il soggetto cedente è obbligato in solido con il cessionario per tutti i crediti che il dipendente vantava al momento del trasferimento; tuttavia il lavoratore può liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Infine il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto secondo quanto previsto dalla disciplina sul licenziamento. Il lavoratore le cui condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei 3 mesi successivi al trasferimento, può rassegnare le dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, c.c. (che prevede il recesso per giusta causa prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, nel caso in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto). In particolare, l'articolo 47 della L. 428/1990, nel caso l'azienda occupi almeno 15 dipendenti, dispone che il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei lavoratori sulla data fissata o proposta per il trasferimento, sui motivi del trasferimento, sulle conseguenze giuridiche, economiche o sociali, nonché sulle eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori medesimi».

¹¹⁴ IPPOLITI MARTINI, *La protezione del minore straniero non accompagnato tra accoglienza e misure di integrazione*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 385; SENIGAGLIA, *Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati*, in *Jus civile*, 2017, 6, p. 710; CORDIANO, *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, II, p. 1299; MARINO, *La Cassazione si pronuncia sulla competenza per la nomina del tutore dei minori stranieri non accompagnati (nota a Cass. 20 dicembre 2016 n. 26442)*, in *Famiglia e dir.*, 2017, p. 756; POLISENO, *La protezione internazionale del minore straniero non accompagnato e il farraginoso regime di competenza (nota a Cass. 12 gennaio 2017, n. 685)*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 525.

al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato».

Pertanto, viene spostata dal giudice tutelare al tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore (art. 2, comma 1, lett. a). Tale modifica intende evitare, secondo quanto evidenziato nella Relazione governativa, l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale – ossia giudice tutelare e giudice minorile – che può determinare interferenze e sovrapposizioni di fatto tra i distinti procedimenti, nonché un'inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali. Quanto alla scelta di trasferire dal giudice tutelare a quello minorile la competenza sulla tutela del minore non accompagnato, la legge n. 47/2017, per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.

2) – A norma dell'art. 19-bis, comma 9, del D. Lgs. n. 142/2015:

«Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati».

3) – A norma dell'art. 26, commi 5 e 6, del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di istruttoria della domanda di protezione internazionale:

«5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantotto successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore».

4) – Ai sensi dell’art. 11 della **legge 7 aprile 2017, n. 47**:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d’intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all’esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo X, capo I, del codice civile».

La legge n. 47/2017 prevede quindi l’istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di elenchi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (artt. 7 e 11). In particolare, si prevede che i tutori siano selezionati da ciascun tribunale minorile e che siano stipulati protocolli d’intesa tra tribunale e garante regionale per l’infanzia per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. L’unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari risponde anche all’esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l’eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori.

Resta fermo il rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 343 e seguenti del codice civile (libro primo – titolo X – Capo I – Della tutela dei minori). Tuttavia, all’articolo 26, comma 5, del D.Lgs. n. 25/2008, sopra riportato, si specifica che tali disposizioni si applicano «*in quanto compatibili*»: tale precisazione appare conseguente al fatto che le citate norme del codice fanno testuale riferimento alla competenza del tribunale ordinario (giudice tutelare).

5) – A norma dell’art. 19-bis del **D.L. 17 febbraio 2017, n. 13**, convertito in **legge 13 aprile 2017, n. 46**:

«*Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati, ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonché di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*».

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 220/2017](#), nonché il

Dossier elaborato dai competenti uffici parlamentari.

Per un commento alla disciplina delle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (contenuta, da ultimo, nella legge 7 aprile 2017, n. 47), cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2017*, in www.guetanopetrelli.it.

ORGANISMI COLLETTIVI DI DIFESA IN AGRICOLTURA

Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 32 (in G.U. n. 86 del 13.4.2018), in vigore dal 28 aprile 2018, ha apportato modifiche al D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in particolare riguardo agli *organismi collettivi di difesa costituiti tra imprenditori agricoli*.

Ai sensi dell'art. 11 del **D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102**, come modificato dal D. Lgs. n. 32/2018, gli Organismi collettivi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.

Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività degli organismi collettivi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi nonché altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui sopra. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma. Gli Organismi collettivi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.

È stata abrogata la previsione dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 102/2004, che consentiva la trasformazione agevolata dei consorzi negli organismi in oggetto.

A norma dell'art. 12 del **D. Lgs. n. 102/2004**, gli Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento delle attività. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Organismo collettivo di difesa. Lo statuto deve altresì prevedere:

- a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli aventi i requisiti prescritti;
- b) la nomina del collegio sindacale;
- c) la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

L'attività di difesa attiva e passiva svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti è sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale (art. 13 del **D. Lgs. n. 102/2004**).

Gli Organismi collettivi di difesa hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati (art. 14 del **D. Lgs. n. 102/2004**).

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 32/2018](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

PROTEZIONE DEL KNOW HOW RISERVATO E DEI SEGRETI COMMERCIALI

Con [D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 63](#) (in G.U. n. 130 del 7.6.2018), in vigore dal 22 giugno 2018, è stata data attuazione alla [Direttiva \(UE\) n. 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016](#), sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti ¹¹⁵.

Ai sensi del novellato art. 98, comma 1, del **D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30** (Codice della proprietà industriale), «*Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali* ¹¹⁶. Per

¹¹⁵ GUALTIERI, *La tutela penale del know how: la violazione del segreto industriale*, in *Dir. industriale*, 2018, p. 161; FALCE, *Dati e segreti. Dalle incertezze del Regolamento Trade secret ai chiarimenti delle Linee Guida della Commissione UE*, in *Dir. industriale*, 2018, p. 155; MAGELLI, *Il know how nella più recente evoluzione della esperienza giurisprudenziale italiana tra esclusiva e concorrenza sleale*, in *Dir. industriale*, 2018, p. 169; BOGNI, *Informazioni tecniche non riservate e tutela concorrenziale della progettazione*, in *Dir. industriale*, 2018, p. 123; GALLI, *Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza*, in *Dir. industriale*, 2018, p. 113; STRIPPOLI, *Gli apporti di know how nelle società di capitali*, in *Dir. industriale*, 2018, p. 133; GAMBINO, *La forza e la fragilità del know-how. Conclusioni*, in *Dir. industriale*, 2018, p. 173; SBARISCIA, *La tutela concorrenziale delle informazioni «meno riservate»*, in *Dir. industriale*, 2018, p. 127; BORSARI, *Know how tutelato anche dalle condotte colpose*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 giugno 2018; BORSARI, *Segreto industriale tutelato anche da condotte colpose*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 maggio 2018; FABBIO, *Segreti commerciali, una nuova disciplina che va nel dettaglio*, in *Guida al diritto*, 2018, 3, p. 94; LIBERTINI, *Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale*, in *Dir. industriale*, 2017, p. 566, ed in *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, II, Napoli 2018, p. 1109; TRAVERSO, *La direttiva europea sui segreti commerciali e il diritto italiano: alcuni spunti*, in *Dir. industriale*, 2017, p. 578; FALCE, *Segreto commerciale, concorrenza sleale e diritto di proprietà intellettuale. Certezze e perplessità della Dir. UE 2016/943*, in *Dir. industriale*, 2017, p. 560; CHIAPPETTA, *La proposta di direttiva e le linee di evoluzione della disciplina del Know-how rectius delle informazioni aziendali riservate*, in *Dir. industriale*, 2016, p. 169; CHIABOTTO, *La protezione dei segreti commerciali: la direttiva UE 2016/943*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2016, p. 775.

Sul know how, v. anche BLANDINI, *Know how*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, I, Milano 1997, p. 725; FRIGNANI, *Know how*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm., VIII*, Torino 1992, p. 84; SORDELLI, *Know how*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Roma 1990; MONTANARINI, *Contratti di cessione e di uso di know how e concorrenza sleale*, in *Contratto e impresa*, 2007, p. 1124; PITTEr, *Il «Know how»*. – *Il contratto di «know how»*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, p. 22.

¹¹⁶ Il precedente riferimento a *informazioni ed esperienze aziendali* è stato sostituito con la dicitura *segreti commerciali*.

Ai sensi del 1° «Considerando» della Direttiva (UE) n. 916/943, «*Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell'economia della conoscenza e forniscono un vantaggio competitivo. L'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle*

segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Ai sensi del successivo art. 99 del **D. Lgs. n. 30/2005**, anch'esso novellato:

«1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1 ¹¹⁷.

1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis

imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese. Queste ultime ricorrono a vari mezzi per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel settore della ricerca e dell'innovazione. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro mezzo per appropriarsi dei risultati delle attività innovative consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'ente che le detiene e non sono diffuse. Questo prezioso patrimonio di know-how e di informazioni commerciali, che non è divulgato ed è destinato a rimanere riservato, si definisce segreto commerciale».

Ancora, ai sensi del 14° «Considerando», «È importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Inoltre, tali know-how o informazioni dovrebbero avere un valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale. Tali know-how o informazioni dovrebbero considerarsi come aventi un valore commerciale, ad esempio, laddove l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione non autorizzati degli stessi rischiano di recare danno agli interessi della persona che li controlla lecitamente, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere di detta persona».

¹¹⁷ Il decreto in commento ha, pertanto, attribuito rilevanza – qualificandole come illecite – anche alle condotte meramente colpose.

e l-ter si prescrivono in cinque anni ¹¹⁸».

Ai sensi del novellato **articolo 623 del codice penale**:

«Art. 623 (*Rivelazione di segreti scientifici o commerciali*).

Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa».

Il novellato art. 99, comma 1, del D. Lgs. n. 30/2005 fa salvo il consenso del legittimo detentore del segreto commerciale. Partendo da tale presupposto, deve ritenersi lecito ed ammissibile, tra l'altro, il deposito in atti del notaio di documentazione avente ad oggetto segreti commerciali; fermo l'obbligo del notaio di rilasciare copia autentica del verbale di deposito e relativi allegati a chiunque ne faccia richiesta (art. 743 c.p.c.); e salvo l'obbligo professionale del notaio di rendere nota al richiedente l'esistenza del suddetto obbligo di rilascio di copie anche a terzi.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo Schema del D. Lgs. n. 63/2018](#).

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ESATTORIALE

Con [sentenza della Corte costituzionale in data 31 maggio 2018, n. 114](#) (in G.U. n. 23, prima serie speciale, del 6 giugno 2018), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ¹¹⁹, nella parte in cui non prevedeva che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni

¹¹⁸ La Relazione governativa precisa che il termine prescrizione quinquennale opera anche per gli illeciti contrattuali, in deroga all'art. 2946 c.c. Come precisato nel 23° «Considerando» della Direttiva (UE) n. 2016/943, «*Nell'interesse della certezza del diritto e considerando che i legittimi detentori del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro preziosi segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno limitare i ricorsi nel merito o la possibilità di avviare azioni per la protezione dei segreti commerciali a un periodo limitato. Il diritto nazionale dovrebbe altresì specificare, in modo chiaro e inequivocabile, da quando inizia a decorrere tale periodo e le circostanze nelle quali quest'ultimo è interrotto o sospeso*».

Si applicano invece, per il resto, le regole ordinarie in tema di prescrizione, comprese quelle relative alla relativa decorrenza ed alle cause di sospensione e interruzione.

¹¹⁹ Si riporta di seguito il testo dell'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973:

«**Art. 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi)**.

1. *Non sono ammesse:*

a) *le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;*

b) *le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.*

2. *Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione».*

regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile¹²⁰.

La Corte ha rilevato che in tutte le ipotesi in cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario – perché la controversia si colloca a valle della giurisdizione del giudice tributario *ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992* – e l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione *ex art. 615 cod. proc. civ.*, essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva, ci sarebbe stata una carenza di tutela giurisdizionale, perché il censurato art. 57 non ammetteva siffatta opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione e non sarebbe stato possibile il ricorso al giudice tributario perché, in tesi, carente di giurisdizione. Né questa carenza di tutela giurisdizionale sarebbe stata colmabile con la possibilità dell'opposizione agli atti esecutivi laddove la contestazione della legittimità della riscossione non si fosse limitata alla regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura. Una dilatazione dell'ambito di applicazione di tale rimedio processuale avrebbe comunque lasciato un'ingiustificata limitazione di tutela giurisdizionale, se non altro in ragione dell'esistenza di un termine di decadenza per la proponibilità dell'azione, che invece non è previsto in caso di opposizione all'esecuzione. La pur marcata peculiarità dei crediti tributari, che può sì giovare di una disciplina di favore per l'amministrazione fiscale, come ritenuto dalla Corte (da ultimo, sentenza n. 90 del 2018), e che è a fondamento della speciale procedura di riscossione coattiva tributaria rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata, non è però tale da giustificare che, nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario, non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori. Da ciò la declaratoria di illegittimità costituzionale.

COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

Con [sentenza della Corte costituzionale in data 19 aprile 2018, n. 77](#) (in G. U. n. 17, ediz. straord., Prima serie speciale del 26 aprile 2018), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile¹²¹,

¹²⁰ DE MITA, *Opposizione ampia agli atti esecutivi*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 giugno 2018; BONAFINE, *L'opposizione all'esecuzione nel procedimento di riscossione coattiva: l'art. 57 d.p.r. 602/73 è incostituzionale (8 giugno 2018)*, in *www.judicium.it*; CISELLO, *Incostituzionale il divieto di opposizione all'esecuzione (1 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; AMBROSI-IORIO, *Pignoramenti, sì all'opposizione*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° giugno 2018; CANÉ, *Pignoramento "a sorpresa" e giurisdizione tributaria (nota a Cass. S.U. 5 giugno 2017, n. 13913, e Cass. S.U. 23 ottobre 2017, n. 24965)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1109; GLENDI, *Disorientamenti giurisprudenziali al vertice sull'opposizione agli atti esecutivi in materia tributaria (nota a Cass. S.U. 5 giugno 2017, n. 13913, Cass. 5 giugno 2017, n. 13916, e Cass. 7 settembre 2017, n. 20928)*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 677; BONAFINE, *Il riparto di giurisdizione nel sistema delle opposizioni all'esecuzione tributaria ai sensi dell'art. 57, d.p.r. n. 602 del 1973*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2018, p. 97; RUSSO, *Atto di pignoramento e giurisdizione tributaria (nota a Cass. S.U. 5 giugno 2017 n. 13913)*, in *Dir. e pratica trib.*, 2018, p. 363; GLENDI, *Le Sezioni Unite della Cassazione «stravolgono» i confini tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria sul versante dell'esecuzione forzata (nota a Cass. S.U. 5 giugno 2017 n. 13913)*, in *Riv. giur. trib.*, 2017, p. 762.

¹²¹ Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77, *Illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sulla compensazione delle spese processuali*, in *Guida al diritto*, 2018, 20, p. 24; SACCHETTINI, *Una discrezionalità caso per caso che risulta rafforzata*, in *Guida al diritto*, 2018, 20, p. 34; LICCI, *La compensazione delle spese di lite al vaglio della Corte costituzionale (2018)*, in *www.judicium.it*; VIVIANI, *Ampliato il potere del giudice di compensare le spese (20 aprile*

nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni¹²².

2018), in *www.eutekne.info*; BECHIS, *La compensazione non discrezionale delle spese al vaglio della Consulta (nota a Trib. Torino 30.1.2016)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 670; GHIRGA, *Sulla «ragionevolezza» dell'art. 96, comma 3°, c.p.c. (nota a Cass. 23 giugno 2016 n. 152)*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 498; VISCONTI, *La Corte costituzionale e l'art. 96, comma 3°, cod. proc. civ. (nota a Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152)*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, I, p. 1642; DE ANGELIS, *La misura prevista dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e l'abuso del processo (nota a Trib. Brescia 24 marzo 2016)*, in *Argomenti dir. lav.*, 2016, p. 620; ASPRELLA, *L'art. 96, comma 3, c.p.c. tra danni punitivi e funzione indennitaria (nota a Corte Cost. 23 giugno 2016 n. 152)*, in *Corriere giur.*, 2016, p. 1586.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 92 del codice di procedura civile:

«Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese).

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione».

¹²² La Corte è partita dalla considerazione che il legislatore, nel 2014, ha ristretto il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente: non più la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni», ma due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Così ha disposto, da ultimo, l'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014. Si legge nella Relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 2014: «Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione».

Questo più recente sviluppo normativo, che ha portato alla formulazione della disposizione censurata, mostra chiaramente che il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, come correttamente ritengono entrambi i giudici rimettenti.

Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa *ratio* giustificativa.

La prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta – che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito – non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144).

Il fondamento sotteso a siffatta ipotesi – che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» – sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale *ratio* può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno *ius superveniens*, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte europea; o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea; o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una «questione dirimente» al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari «gravità» ed «eccezionalità», ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.

PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO E DI DEBITO AI PROFESSIONISTI - SANZIONI PER IL «POS» OBBLIGATORIO

L'art. 1, comma 900, della **legge 28 dicembre 2015, n. 208** ha modificato l'art. 15 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. È stato, in particolare, modificato il comma 4 dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012: i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

A norma dell'art. 2 del **D.M. 24 gennaio 2014**, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito – e ora carte di credito – si applica a tutti i

Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni».

Del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438).

Si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevedibile ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.

Per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l'azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Infatti, dopo l'introduzione della disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare l'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra l'altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate.

Ciò ha orientato la pronuncia di illegittimità costituzionale nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.

È stata quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti suindicati per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

Con [Parere del Consiglio di Stato in data 1 giugno 2018, n. 1446](#), è stato ritenuto illegittimo lo schema di regolamento in materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo suddescritto, che era stato fondato su un presupposto normativo – l'art. 693 c.p. – non idoneo a tal fine ¹²³. Ne consegue che l'obbligo di dotarsi del Pos e di accettare pagamenti con carte di debito e di credito da parte dei professionisti, pur esistente, è tuttora non sanzionabile ¹²⁴.

Sulla disciplina sopra descritta in relazione all'obbligo del «Pos», cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2015, in www.gaetanopetrelli.it.

Sugli incentivi fiscali alla tracciabilità dei pagamenti (art. 1, comma 909, lett. c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2017, in www.gaetanopetrelli.it.

VENDITA ABBINATA DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il [D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 68](#) (in G.U. n. 138 del 16.6.2018), in vigore dal 1° luglio 2018, ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa ¹²⁵.

In particolare, è stato introdotto il nuovo articolo 120-*quinquies* nel **D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209** (*Codice delle assicurazioni private*), in tema di vendita abbinata di prodotti assicurativi: fattispecie che ricorre, in particolare, *in occasione della stipula dei contratti di finanziamento bancario*.

A norma del suddetto art. 120-*quinquies*:

«1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Nel caso in cui il contraente abbia optato per l'acquisto separato, il distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

2. *Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.*

¹²³ LATOUR-PARENTE, *Sanzioni sul Pos obbligatorio: lo stop del Consiglio di Stato*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 giugno 2018.

¹²⁴ Va rammentata l'interpretazione fornita con risposta ad interrogazione parlamentare (Camera dei deputati) n. 5-02936, in data 11 giugno 2014), che – recependo la lettura data dal Consiglio nazionale forense, ha ritenuto che la norma in oggetto abbia introdotto «un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica».

¹²⁵ Cfr. ARGENTATI, *Polizze assicurative abbinata al credito e tutela del cliente: analisi critica dei più recenti sviluppi normativi (14 giugno 2018)*, in www.ilcaso.it.

3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico bancario.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

5. *Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari ed interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze.*

6. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.*

7. *Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili».*

In relazione alle polizze di assicurazione connesse a contratti di finanziamento, rimane ferma la disciplina dettata dalle seguenti fonti normative:

– art. 28 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 135, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

– art. 48, comma 1-bis, del Provvedimento ISVAP in data 6 dicembre 2011, n. 2946 (in G.U. n. 292 del 16 dicembre 2011);

– art. 21, comma 3-bis, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

– art. 22, comma 15-quater, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Sulla disciplina contenuta in queste ultime disposizioni, cfr. la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2017, in www.gaeetanopetrelli.it.

BANCHE VENETE

Con **D.M. 22 febbraio 2018** (in G.U. n. 123 del 29.5.2018) è stata data attuazione all'articolo 5 del D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa della Banca

Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a.»¹²⁶.

A norma dell'art. 1 del d.l. n. 99/2017, i commissari liquidatori di Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, procedono, in una o più soluzioni, alla cessione in favore del rispettivo patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 99/2017 o retrocessi ai sensi dell'art. 4 dello stesso, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.a. («SGA»), fatta eccezione per le attività e i rapporti indicati ai commi 2 e seguenti del decreto.

A norma dell'art. 2 del decreto, sono costituiti in SGA due patrimoni destinati, rispettivamente denominati «Gruppo Veneto» e «Gruppo Vicenza» a cui sono imputati i crediti, beni, contratti e rapporti giuridici, rispettivamente trasferiti, ai sensi dell'art. 1, da Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. Nel caso di successive cessioni, i patrimoni destinati sono modificati con deliberazione dell'organo di amministrazione della SGA in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge.

A norma dell'art. 5, la gestione dei crediti, beni, contratti e rapporti ceduti ai sensi dell'art. 1 (e di quelli successivamente acquisiti dal rispettivo patrimonio destinato) pertiene unicamente alla SGA.

Sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., e del subingresso nei relativi rapporti giuridici, di cui al **D.L. 25 giugno 2017, n. 99**, convertito in **legge 31 luglio 2017, n. 121**, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

CONTI DI PAGAMENTO

Con **D.M. 3 maggio 2018, n. 70** (in G.U. n. 140 del 19.6.2018), in vigore dal 20 giugno 2018, è stato approvato il Regolamento recante attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (*testo unico bancario*), introdotti dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 (recante attuazione della Direttiva 2014/92/UE), sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Sul **D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 37**, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

EDILIZIA LIBERA

Con **D.M. 2 marzo 2018** (in G.U. n. 81 del 7.4.2018), in vigore dal 22 aprile 2018, è stato approvato il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere

¹²⁶ VACCARI, *Lca delle banche venete e principio di tutela giurisdizionale effettiva (marzo 2018)*, in www.dirittobancario.it.

edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222¹²⁷.

Il glossario è contenuto nella tabella di cui all'[Allegato 1](#), che forma parte integrante del decreto, e che integra la tabella degli interventi edilizi allegata al D. Lgs. n. 222/2016.

La nuova tabella, nello specifico, riporta:

1) – Il regime giuridico dell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-*quinquies*), del d.P.R. n. 380/2001, ed ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006;

2) – L'elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;

3) – L'elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016;

4) – L'elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

Come precisato nella parte iniziale dell'Allegato, la tabella «individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004)».

Pertanto, a titolo esemplificativo, l'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi genere su immobili culturali è comunque subordinata ad autorizzazione della competente soprintendenza (art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004).

Il decreto in oggetto è immediatamente applicabile, senza necessità di ulteriori atti di recepimento a livello regionale o comunale.

È poi prevista (art. 1, comma 2) l'adozione di successivi decreti, a norma dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. 25 novembre 2016, n. 222, con cui dovrà provvedersi al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

Per un commento alla disciplina delle semplificazioni in materia edilizia, recata dal [D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222](#), cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre*

¹²⁷ LATOUR-SAPORITO, *Opere senza permesso: arriva l'elenco*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 aprile 2018; GNOCCO-INZAGHI, *Opere «libere» ma i vincoli restano*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 maggio 2018; GNOCCO-INZAGHI, *Lavori su immobili storico-artistici solo con permessi*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 maggio 2018. Cfr. anche SENATORE, *L'attività edilizia libera*, in *Urbanistica e appalti*, 2017, p. 278.

A norma dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 222/2016, «*Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto*».

2016, in www.gaetanopetrelli.it.

Sulla disciplina recata dall'art. 1, commi 172 e 173, della [legge 4 agosto 2017, n. 124](#), in tema di obblighi di accatastamento a seguito di interventi di edilizia libera, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

Sul [D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31](#) (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Con [D.M. 17 gennaio 2018](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 42 del 20.2.2018), in vigore dal 22 marzo 2018, sono state aggiornate le «*Norme tecniche per le costruzioni*»¹²⁸, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ed al d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186. Dette norme sostituiscono quelle approvate con il D.M. 14 gennaio 2008. Esse definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità; forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere¹²⁹.

Cfr. anche, in argomento, la [Nota del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 21 marzo 2018, n. 3187](#).

PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

Con [D.M. 5 dicembre 2017](#) (in G.U. n. 7 del 10.1.2018), in vigore dal 10 gennaio 2018, è stata accertata la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche¹³⁰.

¹²⁸ LATOUR, *Norme antisismiche, per i produttori la partenza è graduale*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 marzo 2018; LATOUR, *Norme tecniche semplificate per edifici esistenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 gennaio 2018; LATOUR, *Sicurezza semplificata negli edifici*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 febbraio 2018.

¹²⁹ Cfr. anche FIALE, *Edilizia (disciplina delle costruzioni)*, in *Enc. giur. Treccani, XII, Aggiornamento*, Roma, 2005; ASSINI, *Edilizia (disciplina delle costruzioni)*, in *Enc. giur. Treccani, XII*, Roma 1989.

¹³⁰ FABIANI-PICCOLO, *Vendita forzata telematica e portale delle vendite pubbliche: l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative*, in *CNN Notizie* del 19 febbraio 2018, ed in *Studi e materiali*, 2018, 1, p. 65; GASBARRINI, *Pubblicità e portale delle vendite pubbliche*, in *CNN Notizie* del 29 maggio 2018; CRIVELLI, *Il portale delle vendite pubbliche e le vendite forzate telematiche nelle procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 2018, p. 401; GALIMBERTI, *Vendite giudiziarie, da domani l'obbligo di aste telematiche*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 aprile 2018; VITALE, *Il professionista delegato deve curare la pubblicità dell'avviso di vendita (30 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Portale delle vendite pubbliche anche per la gestione della vendita telematica (28 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Presto completamente operativo il Portale delle vendite pubbliche (24 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Vendite forzate di beni immobili dopo il 10 aprile solo con modalità telematiche (24 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; IANNICELLI, *Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche ed estinzione del processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 1583; LODOLINI, *La chiusura anticipata della procedura per infruttuosità e l'estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2016, p. 232.

Il Provvedimento fa seguito alle previsioni del **D.M. 31 ottobre 2006** (recante «Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile»), del **D.M. 26 febbraio 2015, n. 32** (concernente «Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile»¹³¹), dell’**art. 161-quater disp. att. c.p.c.**¹³²; all’emanazione delle specifiche tecniche D.G.S.I.A., relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, nonché relative alle modalità di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio ad opera del Portale tramite funzionalità informatizzate ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 31 ottobre 2006; nonché delle specifiche tecniche D.G.S.I.A., previste dall’art. 26 del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile.

Con **Comunicato del Ministero della Giustizia in data 20 gennaio 2018** (in G.U. n. 16 del 20.1.2018) è stata data notizia dell’adozione delle *specifiche tecniche* del Portale delle vendite pubbliche. Più specificamente, è stato comunicato che sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (<http://pst.giustizia.it>) e sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della giustizia (<https://pvp.giustizia.it>) è stato pubblicato il provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche ai sensi dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c., nonché relative alle modalità di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per

¹³¹ A norma dell’art. 161-ter disp. att. c.p.c., « *Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche*».

¹³² Si riporta di seguito il testo dell’art. 161-quater (*Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche*):
 «*La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.*

Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

Il portale delle vendite pubbliche provvede all’archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia».

consentire il monitoraggio ad opera del Portale, tramite funzionalità informatizzate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 31 ottobre 2006, già pubblicate nel Portale dei servizi telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 13 novembre 2017, nonché delle specifiche tecniche previste dall'art. 26 del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal Codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c., già pubblicate nel Portale dei servizi telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 13 novembre 2017.

A norma dell'art. 4, comma 5, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge 30 giugno 2016, n. 119, «*La disposizione di cui al comma 1, lettera e)* [modifica dell'art. 569 c.p.c. sulle vendite telematiche], *si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis*». La suddetta disciplina è quindi operativa a decorrere dall'11 aprile 2018.

Sulla disciplina del portale delle vendite pubbliche (di cui al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132, e al D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119), cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015* e al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

Sulla pubblicità delle vendite forzate immobiliari (a norma dell'art. 1, comma 1101, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), cfr. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Con *Circolare della Banca d'Italia in data 22 maggio 2018, n. 21*, in vigore dal 23 maggio 2018, è stato inserito il 21° Aggiornamento alla *Circolare in data 17 dicembre 2013, n. 285*, contenente *disposizioni di vigilanza per le banche*. In particolare, è stato inserito in quest'ultima il nuovo Capitolo 5, dedicato alle Banche di credito cooperativo¹³³.

In particolare, le nuove disposizioni disciplinano:

1) – le categorie di soci e di azioni, fra l'altro per introdurre una disciplina dei nuovi strumenti di capitale (azioni di finanziamento) utilizzabili per ripatrimonializzare tempestivamente le BCC (punto 3.2, sezione II del Capitolo 5)¹³⁴;

¹³³ MELCHIORI, *Bcc con diritto di «sconfinare» verso nuove sedi da 500 soci*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 giugno 2018. Cfr. anche GENNARI, *Luci ed ombre nella riforma delle banche di credito cooperativo*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 525; AGOSTINI, *La riforma delle Banche di Credito Cooperativo*, in *Coop. & enti non profit*, 2016, p. 7; CAPRIGLIONE, *L'autoriforma delle Banche di Credito Cooperativo. Una svolta decisiva nella morfologia del sistema bancario italiano*, in *Contratto e impresa*, 2016, p. 47. In precedenza, v. PETRELLI, *Le banche cooperative nella riforma del diritto societario*, in *Studi e materiali*, 2005, 1, p. 403.

¹³⁴ «L'organo amministrativo della banca attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientra in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte (e dell'eventuale sovrapprezzo), il sottoscrittore è iscritto nel libro soci e acquista la qualifica di socio finanziatore. In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie e deve essere stata autorizzata dall'organo amministrativo.

2) – la competenza territoriale, rivista in un’ottica di maggiore flessibilità organizzativa e in modo da rimuovere possibili ostacoli alla razionalizzazione della rete territoriale dei costituenti gruppi bancari cooperativi (punto 4, sezione II, del Capitolo 5);

3) – le regole di operatività prevalente con i soci e di operatività fuori zona, per tenere conto della rilevanza che assumeranno, nei gruppi bancari cooperativi, le esposizioni infragruppo nell’ambito dei meccanismi di gestione della liquidità e di garanzia reciproca nei gruppi bancari cooperativi (sezione III del Capitolo 5);

4) – l’operatività consentita e le partecipazioni detenibili, in una prospettiva di ampliamento delle possibilità operative delle BCC, tenendo conto dell’accresciuta capacità di controllo dei rischi conseguibile grazie alle strutture di gruppo (sezione III del Capitolo 5).

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore a 500, e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 100.000 euro. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data del 16 febbraio 2016, si adeguano al nuovo numero minimo di soci entro il 16 febbraio 2021 (cfr. art. 2, comma 5, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49).

Sulle modifiche alla disciplina delle banche di credito cooperativo, introdotte dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni in legge 8 aprile 2016, n. 49, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura è stata effettuata, da ultimo:

- con [D.M. 28 marzo 2018](#) (in G.U. n. 76 del 31 marzo 2018);
- con [D.M. 27 giugno 2018](#) (in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

La disciplina statutaria delle azioni di finanziamento deve coprire, in modo compiuto, tutti i profili rilevanti concernenti i diritti patrimoniali e amministrativi dello strumento, in modo tale da assicurare la sua piena computabilità come capitale di qualità primaria, in conformità del CRR e relativi regolamenti delegati, e da attribuire al socio finanziatore poteri amministrativi adeguati a esercitare, a seconda dell’entità e delle finalità della sottoscrizione, un effettivo monitoraggio della gestione della banca o il controllo della stessa per tutto il tempo in cui esso sarà titolare delle azioni di finanziamento. A tal fine:

— *fermo restando quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III per il caso di diritto recessivo, lo statuto prevede che su ogni altra richiesta di rimborso avanzata dal socio finanziatore ai sensi dell’art. 150-ter, comma 4, TUB l’organo amministrativo può rifiutare, limitare o rinviare il rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, patrimoniale e finanziaria attuale e prospettica della banca, anche secondo criteri più prudenziali di quelli di cui alla richiamata disciplina;*

— *le azioni non attribuiscono ai soci finanziatori un dividendo preferenziale, multiplo o maggiorato rispetto alle azioni riservate ai soci cooperatori;*

— *sono rispettate le altre condizioni previste dalla disciplina prudenziale per la computabilità degli strumenti di capitale emessi da una banca cooperativa come strumenti di CET1;*

— *qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla capogruppo, alla stessa spettano almeno i diritti amministrativi previsti dalle disposizioni della Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2;*

— *qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti indicati alle lettere b) e c), sono attribuiti al socio finanziatore diritti adeguati a proteggere gli interessi dell’investitore senza attribuire a esso il controllo sulla banca, comprendenti comunque il diritto di designare uno o più componenti dell’organo amministrativo e il presidente dell’organo che svolge la funzione di controllo».*

A seguito di quest'ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° luglio al 30 settembre 2018:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, del **7,3375 %**;
- relativamente ai mutui a tasso variabile, del **6,9250 %**;
- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l'importo di 5.000 euro – del **14,8375 %**.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto, *«I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento»*. Ai sensi del successivo comma 5, *«Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una **maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti**»*

¹³⁵.

Con [Decreto dirigenziale 25 settembre 2017](#) (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2017) è stata approvata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari: si tratta di *«aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; factoring; leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale; mutui: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti»*.

Con [Comunicato della Banca d'Italia in data 9 agosto 2016](#) (in G.U. n. 185 del 9.8.2016) è stata data notizia dell'Aggiornamento (a luglio 2016) delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. In tale provvedimento, le operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione sono suddivise per categorie omogenee (es., aperture di credito in conto corrente, mutui ¹³⁶, crediti

¹³⁵ La disposizione dell'art. 3, comma 5, riportata nel testo, sostituisce quella – contenuta nei *precedenti decreti* – secondo cui l'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era *mediamente pari – in via generalizzata – a 2,1 punti percentuali*. Cfr. al riguardo MELCHIORI, *Tre livelli per il tasso di mora*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 dicembre 2017.

¹³⁶ Per quanto riguarda, in particolare, i mutui, ai sensi del Provvedimento in commento «Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:

- a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
- c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle «famiglie consumatrici» e alle «unità produttive private» (cfr. successivo punto B3).

Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso

personali, crediti finalizzati, factoring, leasing, altri finanziamenti), e sono indicate alcune operazioni escluse dalla rilevazione (operazioni in valuta, operazioni classificate a sofferenza, operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore, finanziamenti infragruppo, crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge, ecc.). Sono poi dettate le metodologie di calcolo del TEGM, nell'ambito delle quali assume particolare interesse il dettaglio circa il trattamento degli oneri e delle spese, riportato al punto C4 del Provvedimento ¹³⁷.

misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso».

¹³⁷ «Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di «istruttoria cedente», per il revolving la quota annuale per la parte direttamente connessa con il finanziamento);

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di «fine locazione contrattuale»);

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione; le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;

4) il costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;

5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – *Cost Protection Insurance* o PPI – *Payment Protection Insurance*) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;

6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese di custodia pegno, perizie, spese postali);

7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le commissioni di istruttoria veloce applicate nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;

8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);

c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;

e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Cfr. infine l'art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, Come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato la disciplina dettata dall'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini del calcolo del limite massimo, oltre il quale gli interessi sono usurari (il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali): cfr. sul punto la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2011*, in www.gaetanopetrelli.it.

RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - INTERESSI DI MORA

Giusta il [Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 gennaio 2018](#) (in G.U. n. 17 del 22.1.2018), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, e successive modificazioni, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari allo 0 % per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2018. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell'art. 5, la maggiorazione dell'8 %, il tasso d'interesse di mora applicabile in tale periodo è pari all'8 %.

Sulla disciplina dettata dal d. lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 24 della legge n. 161/2014, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2014*, ed al *secondo semestre 2012*, in www.gaetanopetrelli.it.

Sull'applicabilità del tasso in oggetto anche agli effetti dell'art 1284, commi 4 e seguenti, c.c., cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 9 marzo 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni ¹³⁸.

In particolare:

1.1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si considerano *altri incaricati* della trasmissione delle stesse:

a) le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, iscritte all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

¹³⁸ POLO, *Dichiarazione di successione telematica: l'attestazione di avvenuta presentazione risolve i dubbi*, in *Fisco*, 2018, p. 1613; BUSANI, *Successioni, da domani nuovi modelli*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 marzo 2018; BUSANI, *Successione a due vie, istruzioni per l'uso*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 gennaio 2018; BUSANI, *Presentazione conclusa dopo il controllo*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 gennaio 2018; BUSANI, *Imposte da pagare in due tempi distinti*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 gennaio 2018; BUSANI, *Il rompicapo dei tanti tributi «minori»*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 gennaio 2018; BUSANI, *Il ritardo si rimedia con il ravvedimento*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 gennaio 2018; MAURO, *Da oggi nuovo modello per la dichiarazione di successione (15 marzo 2018)*, in www.eutekne.info.

b) le società tra professionisti iscritte all'albo dei consulenti del lavoro.

1.2. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di voltture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse le società tra professionisti iscritte all'albo dei geometri e dei geometri laureati.

2.1. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di voltture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma associativa:

a) gli iscritti all'albo degli ingegneri,

b) gli iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori con il titolo di «architetto» o «architetto iunior»,

c) le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ¹³⁹.

Vedi anche il [Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate in data 15 marzo 2018](#), con cui si precisa che grazie al nuovo format, è possibile ottenere l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica che consente di verificare online l'originalità del documento: l'attestazione, in formato Pdf, è munita di un apposito contrassegno (cosiddetto *glifo*), di un codice identificativo del documento e di un codice di verifica del documento (*cvd*), che consentono di verificarne l'originalità direttamente sul sito delle Entrate. In questo modo, non è più necessario recarsi presso gli uffici dell'Agenzia per richiedere una copia conforme alla dichiarazione di successione presentata telematicamente.

Cfr. inoltre il [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 28 dicembre 2017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 28 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di successione e domanda di voltture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica,

¹³⁹ Con il Provvedimento, si recepiscono le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, attuato dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, in materia di «costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile». Sono quindi inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le società tra professionisti iscritte negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro e, limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, quelle iscritte all'albo dei Geometri e Geometri laureati.

Inoltre, viene modificato l'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere le società tra professionisti iscritte all'albo dei Geometri e Geometri laureati allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.

Infine, gli iscritti all'albo degli Ingegneri e gli iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di «Architetto» o «Architetto iunior», anche riuniti in forma associativa, nonché le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici (purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,) sono inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, limitatamente alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di voltture catastali.

Tale scelta è motivata dalla circostanza che *i soggetti in questione, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, in particolare per la presentazione delle dichiarazioni di successione e domanda di voltture catastali*.

utilizzabile dal 15 marzo 2018 per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006 (peraltro fino al 31 dicembre 2018 la dichiarazione di successione può essere ancora presentata, facoltativamente, su modello cartaceo).

Per un commento alla disciplina in oggetto, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI IPOTECARI

Con [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 26 giugno 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 26 giugno 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state estese le modalità di versamento unitario (con modello F24), previste dall’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per operazioni inerenti al servizio ipotecario¹⁴⁰. Il provvedimento fa seguito alle previsioni del [D.M. 8 novembre 2011](#), che ha esteso il sistema del versamento unificato (mediante modello F24), tra l’altro, anche ai pagamenti dell’imposta ipotecaria, dell’imposta di bollo, delle tasse ipotecarie, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni.

Più precisamente, a decorrere dal 1° luglio 2018 il modello «F24» è utilizzato, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, correlati all’esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario, prodotti successivamente alla predetta data, per il pagamento di:

- *imposta ipotecaria;*
- *imposta di bollo;*
- *tasse ipotecarie;*
- *sanzioni amministrative tributarie;*
- *spese di notifica.*

Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Resta esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle predette somme.

Restano ferme le modalità di pagamento telematico dei tributi dovuti dai soggetti di cui all’articolo 10, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131), tra cui sono compresi i notai, in relazione agli adempimenti effettuati tramite le procedure telematiche previste dall’articolo 3-ter del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 (c.d. adempimento unico), con le modalità previste dal decreto interministeriale 13 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

In definitiva, il pagamento con il modello F24, a seguito di avvisi di liquidazione e atti di contestazione, dovrà aver luogo in tutti i casi in cui le imposte, tasse e accessori non siano pagate a mezzo del c.d. modello unico informatico.

¹⁴⁰ MORINA-MORINA, *Versamento con F24 esteso alle operazioni per servizi ipotecari*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 giugno 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Le somme da avvisi di liquidazione sul servizio ipotecario si pagano con F24 (27 giugno 2018)*, in www.eutekne.info.

Sulla più recente disciplina delle modalità di pagamento dei tributi ipotecari e catastali, v. anche le *Rassegne* relative al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

INTERPELLI TRIBUTARI

Con [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 31 maggio 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 31 maggio 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state ripartite le competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica ¹⁴¹.

La Divisione Contribuenti e le Direzioni Centrali in cui la stessa si articola sono competenti per le istanze di interpello di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente (d’ora in avanti Statuto), per le istanze di cui all’articolo 2 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, di cui all’articolo 24-bis, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo Unico delle imposte sui redditi, nonché di quelle presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 dai soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo di cui al medesimo decreto, salvo quanto disposto dal punto successivo. La Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) è competente per le istanze di interpello di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 dello Statuto che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza.

La DCCN è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle EntrateRiscossione che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza. La DCCN è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza. Le istanze di consulenza giuridica di cui ai punti 2.1 e 2.2, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono presentate alla Divisione Contribuenti mediante consegna a mano, spedizione con

¹⁴¹ CORSO-ODETTO, *Interpello delle società di comodo da anticipare (30 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; AMBROSI, *L’interpello vale solo per chi fa la domanda*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 aprile 2018; ZANETTI, *Interpello antiabuso anche per le imposte d’atto (16 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; AMBROSI-IORIO, *Interpelli impugnabili fino al 2015*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 aprile 2018.

Cfr. anche FRANSONI, *La riforma degli interpelli*, in *Treccani, Il libro dell’anno del diritto 2017*, Roma 2017, p. 419; GLENDI, *Nonostante l’intervento del legislatore, permangono le divergenze dei giudici di merito sull’autonomia impugnabilità del diniego di interpello (nota a Comm. trib. reg. Roma 16 marzo 2016, e Comm. trib. reg. Milano 8 aprile 2016)*, in *Dir. e pratica trib.*, 2016, p. 2586; ALFANO-VERRIGNI, *Gli interpelli: evoluzione sistematica e trend legislativo italiano*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2016, p. 841; MOBILI, *Sul tema dei nuovi investimenti e dei relativi accordi preventivi. Fisco, «svolta» per attrarre investimenti. In dirittura d’arrivo il D.M. sull’interpello: l’impresa concorda prima il regime fiscale con l’Agenzia delle Entrate*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2016, p. 539.

plico raccomandato con avviso di ricevimento o presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 all'indirizzo interpello@pec.agenziaentrate.it.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 1 marzo 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° marzo 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state approvate regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente, dell'articolo 2 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e dell'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 24-bis del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il Provvedimento in esame ha modificato il Provvedimento dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, che stabilisce le regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal d. lgs. 24 settembre 2015, n. 156, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'8 marzo 2017 per la parte relativa alle regole procedurali per la presentazione delle istanze di interpello da parte delle persone fisiche che intendono optare per il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del TUIR, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 20 maggio 2016. È, inoltre, previsto che i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del d. lgs. del 5 agosto 2015, n. 128 inviano le istanze di interpello abbreviato di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2016 alla Divisione Contribuenti, Settore Strategie per la *compliance* e per l'attrazione degli investimenti, Ufficio Adempimento collaborativo. Tali modifiche si sono rese necessarie per individuare nella Divisione Contribuenti la struttura unica che riceve gli interpelli per gli Uffici centrali (gli interpelli presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli Enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione, dai soggetti non residenti, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali per la pubblicazione della risposta ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 212 del 2000, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione).

Con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 novembre 2017, n. 245401, era stata definita la nuova articolazione interna degli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate. La data di avvio operativo del riassetto organizzativo è stata fissata con Provvedimento del 13 febbraio 2018, n. 36936.

Cfr. anche, sulla nuova disciplina degli interpelli tributari, dettata dal titolo I del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, e dai successivi provvedimenti attuativi, le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015* e al *primo semestre 2016*, in www.gaeatanopetrelli.it.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FATTURA ELETTRONICA

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 30 aprile 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 30 aprile 2018, ai sensi

dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state approvate le Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all' articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127¹⁴², nonché dell'art. 1, commi da 909 a 928, della legge 27 dicembre 2017,

¹⁴² Cfr. SCOPACASA, *Nuove regole per e-fatture B2B e corrispettivi elettronici dei carburanti*, in *Corriere trib.*, 2018, 26, p. 2035; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Fattura elettronica, corrispettivi telematici e cessioni di carburanti: obblighi e opportunità*, in *Fisco*, 2018, 17, p. 1631; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Obbligo di fattura elettronica e abolizione della scheda carburante*, in *Fisco*, 5, 2018, p. 435; SCOPACASA, *L'e-fattura tra privati parte nel rispetto dello Statuto del contribuente*, in *Corriere trib.*, 2018, 22, p. 1706; MOBILI-PARENTE, *E-fattura per i carburanti obbligatoria solo dal 2019*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 giugno 2018; GRECO-LA GRUTTA, *Scheda carburante ancora ammessa sino al 31 dicembre 2018 (28 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Gestione della e-fattura anche se slitta la scheda carburante*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 giugno 2018; FARINA-SANTACROCE, *Nel privato cancellata la notifica sul rifiuto dell'e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2018; SANTACROCE, *Fornitori al riparo dalla fattura elettronica*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2018; FARINA-SANTACROCE, *Conservazione delle fatture elettroniche anche sui server dell'agenzia delle Entrate*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 giugno 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Preregistrazione per l'e-fattura con delega agli intermediari*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2018; SANTACROCE, *Il Fisco detta il planning per il riassetto*, in *Il Sole 24 Ore*, Focus del 13 giugno 2018; MASTROMATTEO, *Premiata la scelta di inviare i corrispettivi*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *Modalità diversificate per l'invio e la ricezione*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *Con la registrazione si individua l'indirizzo*, *ibidem*; MASTROTTO-SANTACROCE, *Accordo di servizio con l'Agenzia per la delega alla conservazione*, *ibidem*; SANTACROCE, *Dati dei clienti da controllare: essenziale la partita Iva*, *ibidem*; SANTACROCE, *Gli sconti si possono inserire nel file Xml*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *In Xml si può dematerializzare l'intero ciclo dell'ordine*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *Verifica su imponibile, prezzo e imposta*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *Codice destinatario sostituibile con sette «0» e partita Iva*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *Fattura «emessa» anche con consegna impossibile*, *ibidem*; FARINA, *Invio negato se tra imposta e aliquota non c'è coerenza*, *ibidem*; FARINA, *Il documento può essere rigenerato o duplicato*, *ibidem*; PARODI, *Il momento dell'operazione detta la data della fattura*, *ibidem*; PARODI, *Detrazione solo con la trasmissione via Sdi*, *ibidem*; FARINA, *L'autofattura spia si emette passati 4 mesi dalla mancata ricezione*, *ibidem*; FARINA, *Note di debito in fuorigioco*, *ibidem*; DELLA VEDOVA-MASTROMATTEO, *Bisogna decidere se delegare in tutto o in parte la gestione*, *ibidem*; DELLA VEDOVA-MASTROMATTEO, *Vanno scelti sistemi che assicurino continuità*, *ibidem*; BRUSATERRA-SANTACROCE, *Controlli limitati a tre anni per chi abbandona il contante*, *ibidem*; SANTARELLI, *Dall'e-fattura anche chance commerciali*, *ibidem*; CAPUTO-TOSONI, *Per i carburanti fattura riepilogativa entro il 15 del mese successivo*, *ibidem*; CAPUTO-TOSONI, *Al via subappalti e subcontraenti*, *ibidem*; SANTACROCE, *E-fattura, in caso di scarto riemissione con la vecchia data*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 giugno 2018; SANTACROCE, *E-fattura, verso lo stop a sanzioni per i ritardi senza effetti sull'Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 giugno 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Per la fattura elettronica semplificata diventa obbligatorio il codice fiscale*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 giugno 2018; BILANCINI-GRECO, *Registrazione e QR-Code utili ma non obbligatori per la e-fattura (26 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; COSENTINO-GRECO, *Minimi e forfeitari alla prova della ricezione di fatture elettroniche (25 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; BILANCINI-GRECO, *Pronti gli strumenti per ricevere le fatture elettroniche (15 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; BILANCINI, *Nella fatturazione elettronica delega ad ampio spettro per l'intermediario (14 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; TOMASSETTI-DI FLORIO, *Fatturazione elettronica, estensione dubbia ai soggetti identificati ai fini IVA (13 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; BILANCINI-GRECO, *Tempo di trasmissione della fattura elettronica in attesa di chiarimenti (12 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; COSENTINO-GRECO, *Nella fattura elettronica verso privati solo il codice fiscale del ricevente (4 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *L'e-fattura all'estero vale doppio*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 maggio 2018; PARENTE, *Gioco d'anticipo per l'e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2018; SANTACROCE, *Fattura elettronica in tempi stretti*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2018; SANTACROCE, *E-fattura, ok alla copia in Pdf*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura semplificata con partita Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, controlli sull'«originalità»*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 maggio 2018; BRUSATERRA-SANTACROCE, *E-fattura e gruppo Iva, incrocio difficile*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Controllo preventivo sui file Xml*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2018; BRUSATERRA, *Fattura elettronica al test di scadenze e adempimenti*, in *Il Sole 24 Ore – L'esperto risponde*, 14 maggio 2018; SANTACROCE,

E-fattura anche per i consumatori, in *Il Sole 24 Ore* del 12 maggio 2018; SANTACROCE-FARINA, *E-fattura verso la Pa più complessa*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *L'E-fattura dribbla l'accreditamento*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 maggio 2018; RIZZARDI, *Con le nuove date la detrazione ritarda*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, note di debito delimitate*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, riserva per gli intermediari*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 maggio 2018; FARINA-SANTACROCE, *Esito dell'e-fattura entro cinque giorni*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Detraibilità legata alla data di ricezione dei documenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2018; RIZZARDI, *La lunga strada per arrivare a una vera semplificazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura con invio in due tempi*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2018; SANTACROCE, *La data di emissione coincide con la consegna*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° maggio 2018; MOBILI-PARENTE, *E-fattura compilata anche con un'app*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° maggio 2018; CONFENTE-ZANINI, *Gestione digitale del ciclo passivo di fatturazione con più step (29 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI-GRECO, *Per la fattura elettronica scartata e reinviata entro cinque giorni niente sanzioni (25 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI-LA GRUTTA, *Il codice «spiega» il motivo dello scarto della fattura elettronica (23 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; GAZZERA-GRECO, *Sanzioni piene per l'invio irregolare al SdI della fattura elettronica (21 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI, *La fattura elettronica aiuta la «retro imputazione» dell'IVA (16 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; CONFENTE-GENTINA, *Correzioni delle fatture elettroniche sul canale SdI (12 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI, *Dal 1° gennaio autofatture e note di variazione «elettroniche» (11 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; CONFENTE-GENTINA, *Il cliente deve recuperare la fattura in formato XML (10 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Fattura elettronica necessaria per la detrazione IVA sui carburanti (3 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; COSENTINO-LA GRUTTA, *Approvate le nuove regole per la fatturazione elettronica tra «privati» (1 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; COSENTINO-GRECO, *Autorizzata dalla Ue la fattura elettronica generalizzata (20 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; MASTROMATTEO, *Via libera Ue all'obbligo di e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 aprile 2018; LA GRUTTA, *Nel Gruppo IVA «cointestate» le fatture verso soggetti terzi (11 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI-FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *I servizi contabili nell'era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista*, marzo 2018; COSENTINO-GRECO, *Numerazione progressiva per fatture elettroniche e analogiche (30 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Dal canale SdI copia autentica in automatico*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 marzo 2018; MOBILI-PARENTE, *L'intermediario accede all'e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 marzo 2018; MASTROMATTEO, *L'obbligo di e-fattura dal 2019 aggiorna i processi aziendali*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 14 febbraio 2018; MASTROMATTEO, *Necessario garantire la leggibilità e l'integrità*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 14 febbraio 2018; GRECO-LA GRUTTA, *Primo via libera Ue alla fattura elettronica generalizzata (8 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Al 6 aprile la comunicazione dati fatture per il secondo semestre 2017 (6 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Fattura elettronica limitata per i minimi e i forfetari (2 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; RIVETTI, *Per la conservazione elettronica conta il periodo di formazione del documento (30 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Comunicazione dati fatture al restyling (20 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info; DONESANA-CARINI, *Il legame tra il nuovo obbligo di fatturazione elettronica e il contrasto all'evasione fiscale*, in *Corriere trib.*, 2017, 46, p. 3616; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Obbligo di fattura elettronica tra privati: decorrenza, sanzioni e agevolazioni*, in *Fisco*, 2017, 45, p. 4334; MASTROMATTEO-SANTACROCE-SBANDI, *E-fattura dal 2019 anche per i consumatori*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 dicembre 2017; COSENTINO-GRECO, *Dal 2019 fattura elettronica anche verso i privati (27 dicembre 2017)*, in www.eutekne.info; COSENTINO-GRECO, *Estensione progressiva della fattura elettronica B2B (18 ottobre 2017)*, in www.eutekne.info.

Quanto alla **prassi amministrativa** in tema di fatturazione elettronica, e sulla conservazione digitale dei documenti fiscali, cfr. [Circ. Agenzia Entrate 30 aprile 2018, n. 8/E](#); [Circ. Min. Fin. 9 marzo 2015, n. 1/DF](#); [Circ. Min. Fin. 31 marzo 2014, n. 1](#); [Circ. Min. Fin. 4 novembre 2013, n. 37](#); [Circ. Agenzia Entrate 24 giugno 2014 n. 18/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 30 luglio 2009 n. 196/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 30 luglio 2009 n. 195/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 15 giugno 2009 n. 158/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 13 agosto 2009 n. 220/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 3 ottobre 2008 n. 364/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 21 gennaio 2008 n. 14/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 27 settembre 2007 n. 267/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 9 luglio 2007 n. 161/E](#).

Quanto alle principali **fonti normative**, cfr. l'[art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#); il [D.M. 7 marzo 2008](#) (individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze); il [D.M. 3 aprile 2013, n. 55](#) (regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche attraverso il Sistema di Interscambio – SdI); l'[art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89](#); l'[art. 1, commi da 324 a 335, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#); il [D.M. 17 giugno 2014](#) (disciplina degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.lgs. n. 82/2005).

n. 205¹⁴³.

¹⁴³ L'art. 1, commi da 909 a 928, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 29.12.2017), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha modificato la disciplina dell'emissione delle fatture, al fine di introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica, con precipue finalità di contrasto dell'evasione fiscale.

Come chiarito dalla [Relazione illustrativa al D.D.L. AS-2960](#), p. 159, «Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo in questione si inseriscono nell'ambito delle misure volte ad aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché ad incentivare l'adempimento spontaneo. Si procede a razionalizzare ed estendere il procedimento di fatturazione elettronica la quale, come è noto, è inserita tra i principali obiettivi dell'Agenda Digitale Europea rappresentando una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. Sul punto si evidenzia che l'Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, al fine di introdurre nel proprio ordinamento un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti IVA diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese e che rappresentano 1/5 dei soggetti IVA, a fini di lotta a frodi ed evasioni fiscali, di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese. Il processo delineato prevede la veicolazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione. Più nel dettaglio, l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di interscambio consente all'amministrazione di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici, offrendo così la possibilità di effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l'IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute. Inoltre, con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite il suddetto sistema è possibile produrre anche una spinta al pagamento elettronico di tali fatture, aumentando ancor di più la trasparenza dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione fiscale e incrementando, quindi, la tax compliance».

Il comma 909, lett. a), ha a tal fine apportato diverse modificazioni al [D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#).

A) – Sistema di interscambio e obbligatorietà della fatturazione elettronica.

Ai sensi del novellato art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 127/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data suddetta, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

Ai sensi del nuovo comma 3 del suddetto art. 1, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

In base alla suddescritta disciplina, quindi, è introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2019:

1) – nei rapporti tra privati **B2B** (*Business to Business*), ossia quando il cessionario o committente è anch'egli soggetto passivo Iva;

2) – nei rapporti tra privati **B2C** (*Business To Consumer*), ossia quando il cessionario o committente è un privato consumatore, o comunque non è soggetto passivo Iva.

Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 127/2015, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del D.M. 17 giugno 2014 (in G.U. n. 146 del 26 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate, in conformità ad un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi.

B) – Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Con [Decisione di esecuzione del Consiglio in data 16 aprile 2018, n. 2018/593/UE](#) (in G.U.U.E. n. L99 del 19.4.2018), la Repubblica italiana è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga, in tema di ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria, agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Più precisamente, in deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva (art. 1). In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE (art. 2). La deroga si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021 (art. 4); dopo tale data, l'eventuale proroga della disciplina dovrà essere giustificata con i risultati della lotta alle frodi e all'evasione dell'Iva.

A) – Definizione e caratteristiche della fattura elettronica.

Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

C) – Sanzioni.

Ai sensi del novellato comma 6 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015, in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (quindi, generalmente la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la fattura emessa in modalità cartacea si considererà non emessa.

D) – Decorrenza e abrogazione di obblighi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (riguardante la trasmissione telematica obbligatoria dei dati delle fatture), è abrogato (rimane, quindi, in vigore per l'anno 2018). D'altra parte, l'applicabilità del comma 909 alle sole fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 fa sì che, per l'anno 2018, continui ad applicarsi il previgente testo dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015, riguardo alla trasmissione «opzionale» dei dati delle fatture, la quale risulta anch'essa abrogata a partire dal 1° gennaio 2019 in conseguenza della riformulazione del suddetto art. 1, comma 3 (ma rimane anch'essa in vigore per l'anno 2018).

In caso di omissione della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 («2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»).

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente (punto 1.1). Più precisamente, è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A al Provvedimento (punto 1.3). Per la predisposizione del file della fattura l'Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un'applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (app) e un software da installare su PC (punto 1.5).

La normativa vigente – D.M. 17 giugno 2014 – *non richiede una separata numerazione delle fatture elettroniche* (tanto più che a partire dal 1° gennaio 2019 non sarà possibile l'emissione delle fatture con modalità diverse).

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (punto 1.6)¹⁴⁴.

B) – Trasmissione della fattura elettronica al SdI.

La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell' articolo 21 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (cedente/prestatore). La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario di cui al punto 5.1 (punto 2.1).

La trasmissione della fattura elettronica al SdI può essere effettuata con le diverse modalità alternative, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato A al Provvedimento (posta elettronica certificata, servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sistema di cooperazione applicativa su rete Internet, sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP), in questi ultimi due casi previo accreditamento) (art. 2.2)¹⁴⁵.

Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso (tra le altre cose, è

¹⁴⁴ Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato, in generale, utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal D.M. n. 55/2013: rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegato al Provvedimento in esame introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l'eliminazione delle cc.dd. «notifiche d'esito committente» (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura).

¹⁴⁵ La trasmissione dei file fattura elettronica al SdI può essere effettuata mediante una PEC, servizi web e mobile messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, ovvero mediante sistemi di cooperazione applicativa «web service» o trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, a seconda del grado di automazione che il soggetto trasmittente è in grado di assicurare. I sistemi «web service» e «FTP» prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette ifilefattura elettronica e il SdI: pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere preventivamente abilitati dal SdI attraverso una procedura di «accreditamento» definita nelle specifiche tecniche allegato al presente provvedimento e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di file fatture elettroniche.

importante la corretta indicazione del codice fiscale o della partita Iva) ¹⁴⁶. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una «ricevuta di scarto» del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse (punto 2.4).

Con Comunicato dell’Agenzia delle entrate in data 14 giugno 2018, è stata resa nota l’attivazione a partire dal 15 giugno 2018 del servizio per generare il QR-Code ¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo «CodiceDestinatario» valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre, ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del Provvedimento, e la PEC del cessionario/committente. Il codice destinatario deve essere richiesto mediante l’apposita funzione presente sul sito <http://www.fatturapa.gov.it>.

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare solo il campo «CodiceDestinatario» con il codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. Similmente, al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente IVA non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico « web service» o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli che riguardano la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’imposta indicata in fattura).

A seguito di mancato superamento dei controlli la fattura è scartata dal SdI e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una «ricevuta di scarto». In tal caso, la fattura è considerata non emessa.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli il SdI restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna – una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file.

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SdI. I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

¹⁴⁷ Per agevolare l’automazione dei processi e ridurre gli errori nella fase di predisposizione della fattura, sarà disponibile un servizio web per la generazione di un QR-Code che, al pari della Tessera Sanitaria per i clienti privati, potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo – se dotato di apposito lettore – di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente.

«I fornitori, dopo aver generato l’e-fattura, devono trasmettere il file all’Agenzia delle Entrate tramite Sistema di interscambio (SdI). Sarà questo sistema, una volta verificato che la fattura contiene i dati obbligatori, a recapitarla al destinatario. Grazie al servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti possono comunicare «a monte» l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche. Per effettuare questa scelta – e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un «codice destinatario» (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) – basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online, all’interno del portale «Fatture e corrispettivi». L’indirizzo telematico può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato dall’utente registrato.

Il servizio di generazione del codice Qr – Per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche tramite SdI, l’Agenzia rende disponibile un altro servizio, che consente ai contribuenti titolari di partita Iva di

C) – Recapito della fattura elettronica al destinatario.

La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente. La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario (punto 3.1).

Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione, descritto al punto 8.1, «dell’indirizzo telematico» (vale a dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2) prescelto per la ricezione dei file¹⁴⁸. In caso di registrazione da parte del cessionario/committente, le fatture elettroniche sono sempre recapitate «all’indirizzo telematico» registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (punti 3.2 e 3.3).

Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione di cui al punto 3.2, il campo «CodiceDestinatario» del file della fattura elettronica è compilato dall’emittente con le modalità indicate al punto 3.4¹⁴⁹. Il

generare un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. Grazie al codice Qr, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente – compreso l’indirizzo prescelto per il recapito – in modo veloce e senza il rischio di commettere errori. Per creare il proprio QR-Code basta accedere al portale «Fatture e Corrispettivi» o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare. I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo».

¹⁴⁸ Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio web, per consentire ai soggetti passivi IVA di registrare il canale attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto.

¹⁴⁹ Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione di cui al punto 3.2, il campo «CodiceDestinatario» del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

a) inserendo il codice destinatario di cui al punto 2.2 fornito dal soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo «CodiceDestinatario» sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la «ricevuta di scarto» di cui al punto 2.4. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il canale telematico di cui al punto 3.1, lettere *b)* e *c)*, non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura di cui al punto 2.4, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all’ articolo 1, comma 1, lettera i) quinquies, del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD);

b) inserendo un codice convenzionale «0000000» e compilando il successivo campo «PECDestinatario» con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili

cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate (ed eventualmente a trasmettergliene copia) (punto 3.4).

Alla luce di quanto sopra, i due momenti della trasmissione della fattura elettronica al SdI (e quindi della valida emissione) e del recapito al destinatario risultano nettamente distinti. La fattura non recapitata si considera comunque validamente emessa, con la disciplina sopra descritta. Ai fini del corretto recapito della fattura elettronica è quindi importante acquisire dal cliente il codice destinatario ovvero l'indirizzo Pec.

D) – Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI.

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa (punto 4.1).

al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui alla precedente lettera a) al cessionario/committente. Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica come indicato nella precedente lettera a);

c) inserendo solo il codice convenzionale «0000000» nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi «IdFiscaleIVA» e sia stato compilato solo il campo «CodiceFiscale» del cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate;

d) inserendo solo il codice convenzionale «0000000» nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero un produttore agricolo di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica;

e) inserendo solo il codice convenzionale «0000000» nel caso in cui il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI. In tal caso, il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Per data di emissione si intende quindi quella di trasmissione della fattura al SdI. Ciò comporta, in teoria, la necessità di far sempre coincidere il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva (ex art. 6 del d.p.r. n. 633/1972) con quello di trasmissione al SdI (da effettuarsi, quindi, entro le ore 24 dello stesso giorno). Cosa, peraltro, non sempre possibile, soprattutto quando il momento dell'operazione coincide con la ricezione del pagamento (si pensi a un bonifico bancario accreditato in tarda serata, ovvero accreditato durante la chiusura per ferie degli uffici del cedente o prestatore di servizi). In questi casi, deve ritenersi che l'eventuale trasmissione in ritardo della fattura, purché avvenga nello stesso mese (e quindi non incida sulla liquidazione dell'Iva) può considerarsi violazione formale, inidonea quindi a determinare l'applicazione di sanzioni a carico dell'emittente ¹⁵⁰.

Nell'ipotesi di sconto della fattura elettronica, l'Agenzia delle entrate (nel corso del forum organizzato da Il Sole 24 Ore del 24 maggio 2018) ha chiarito che è possibile trasmettere la fattura corretta entro il quinto giorno successivo. Non è stato tuttavia specificato se numerazione e data della fattura rimangono in tal caso invariati.

Nel caso di esito positivo dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente come descritto nel punto 3 e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una «ricevuta di consegna» della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario (punto 4.2).

Nel caso in cui, per i motivi indicati nel punto 3.4, lettere a), b) ed e), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata (punto 4.3).

Le ricevute di cui ai punti 4.2 e 4.3 attestano che la fattura è emessa (punto 4.4).

Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, di cui al punto 4.2, la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione della stessa (punto 4.5).

Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente. Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 3.4, lettere c) e d), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione (punti 4.6 e 4.7).

In merito all'identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell'Iva, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate in cui è stata depositata. Ciò

¹⁵⁰ In tal senso, cfr. la [Circ. Min. Fin. 10 luglio 1998, n. 180/E](#).

significa che la fattura non può essere registrata dal destinatario, e l'imposta non può essere detratta, anteriormente alla suddetta data di ricezione. Non può essere, quindi, detratta l'Iva neanche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto solo la fattura in formato cartaceo.

E) – Intermediari.

Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore «l'indirizzo telematico» (codice destinatario o PEC) dell'intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1 (punto 5.1).

La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari individuati dall'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente (punto 5.3).

Con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 13 giugno 2018 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 13 giugno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata dettata la disciplina del conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. In particolare, può essere delegato, da ciascun contribuente, ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, l'utilizzo dei seguenti servizi:

a) «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, punto 5.3;

b) «Registrazione dell'indirizzo telematico», di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, punto 5.4.

La delega all'utilizzo dei servizi può essere conferita dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente, direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili, all'interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l'apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all'atto del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 4 anni. Ciascuna delega può essere revocata in qualsiasi momento, con le stesse modalità sopra indicate.

F) – Note di variazione Iva.

Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti del Provvedimento sono valide anche per le note di variazione emesse ai sensi dell'articolo 26 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito o di debito) (punto 6.1). Tuttavia, le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'articolo 26 d.p.r. n. 633/1972, non sono gestite dal SdI (punto 6.2). Inoltre, nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una «ricevuta di scarto», di cui al punto 2.4, dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini

interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (punto 6.3).

G) – Autofattura.

In caso di omessa emissione della fattura parte del cedente o prestatore di servizi, per la regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere *a)* e *b)* dell'art. 6, comma 8, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente deve trasmettere l'autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo «TipoDocumento» con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del Provvedimento in esame, e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo, di cui all' articolo 6, comma 8 lettera a), del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente (punto 6.4).

H) – Conservazione delle fatture elettroniche.

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (punto 7.1)¹⁵¹. L'adesione al servizio di conservazione di cui al punto 7.2 e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari (punto 7.3).

I) – Fatturazione elettronica, tracciabilità dei pagamenti e riduzione dei termini di accertamento.

Occorre infine rammentare che – in concomitanza con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria – l'art. 1, comma 909, lett. *c)*, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), ha sostituito l'art. 3 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, il cui nuovo testo recita quanto segue:

«Articolo 3 (*Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti*).

Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto».

Rispetto alla disciplina dettata dal vecchio testo dell'art. 3, occorre evidenziare quanto segue:

¹⁵¹ Per chi aderirà, mediante servizio online, ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

– la riduzione del termine per l'accertamento (di due anni) ¹⁵², già prevista dall'art. 3, lett. *d*), vecchio testo, si applica solo ai soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti sia ricevuti che effettuati;

– la nuova disciplina, dettata dal comma 909, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 916); per tutto l'anno 2018 continua, quindi, ad applicarsi la previgente disciplina (la quale – sempre per l'anno 2018 – richiede ai suddetti fini anche la trasmissione *per opzione*, a norma dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015, dei dati delle fatture, da non confondersi con la trasmissione *obbligatoria ex art. 21 del d.l. n. 78/2010*; entrambe comunque abrogate a partire dal 2019, in concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica);

– la soglia della tracciabilità – entro la quale è possibile effettuare e ricevere pagamenti in *contanti* ai fini suddetti – è elevata, a decorrere dall'anno 2019, a 500 euro; per il 2018 rimane, invece, confermata in 30 euro, ai sensi della disciplina precedente ¹⁵³.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE

Con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 5 febbraio 2018 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 5 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state modificate le specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070: sono state inoltre definite le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.

¹⁵² Sui nuovi termini per gli accertamenti tributari, a norma dell'art. 1, commi 130, 131 e 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a partire da quelli relativi all'anno 2016, cfr. la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2015, in www.gaetanopetrelli.it.

¹⁵³ Con D.M. 4 agosto 2016 (in G.U. n. 208 del 6.9.2016), applicabile dal 1° gennaio 2017, è stata data attuazione all'art. 3, comma 1, lettera *d*), vecchio testo, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), del d. lgs. suddetto, i soggetti passivi, che esercitano l'opzione di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo stesso, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. In deroga a quanto sopra, i soggetti passivi ivi citati possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all'importo (pari a 30 euro) determinato all'art. 2, comma 1, del D.M. 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014. La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, richiamati dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), del d. lgs. n. 127/2015, si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. L'art. 4 del decreto precisa, inoltre, che:

1) – i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), del d. lgs. n. 127/2015 nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento;

2) – la riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli tracciabili, indicati nell'art. 3.

78 (c.d. *spesometro*) ¹⁵⁴.

È stato innanzitutto confermato che per le fatture di importo inferiore ad euro 300, registrate cumulativamente ai sensi dell' articolo 6, commi 1 e 6, del d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 695 è possibile comunicare – in luogo delle informazioni stabilite al punto 1.1 del provvedimento dell' Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793 – i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

Inoltre, sono stati fissati al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del Provvedimento (quindi al 6 aprile 2018, in luogo del 28 febbraio) i termini:

– per gli adempimenti delle comunicazioni obbligatorie di cui all' articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, per il secondo semestre 2017;

– per gli adempimenti delle comunicazioni opzionali dei dati delle fatture disciplinate dal provvedimento dell' Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016;

– per le integrazioni delle predette comunicazioni relative al primo semestre 2017, al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo 1-ter del D.L. n. 148/2017.

È in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. Infatti, l'art. 1-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha previsto la facoltà, per il contribuente, di trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative variazioni, sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale.

Con [Provvedimento dell' Agenzia delle entrate in data 21 marzo 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell' Agenzia delle entrate il 21 marzo 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state modificate le informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all' articolo 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni.

Sulle comunicazioni telematiche dei dati delle fatture – obbligatori ed opzionali – cfr. le *Rassegne* relativa al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – GRUPPO IVA

Con [D.M. 6 aprile 2018](#) (in G.U. n. 90 del 18.4.2018) sono state emanate disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi

¹⁵⁴ RICCA, *Lo spesometro in «cura dimagrante»*, in *Corriere trib.*, 2018, 4, p. 279; GAZZERA-GRECO, *Comunicazione dati fatture per il primo trimestre 2018 al bivio (26 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; GAZZERA-LA GRUTTA, *L' Agenzia aggiunge altri dati alla comunicazione delle liquidazioni (22 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; CAPUTO-TOSONI, *Nuovo modello per la liquidazione dell' Iva periodica*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2018; GRECO, *Comportamento concludente per l'invio semestrale dei dati delle fatture 2018 (12 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Comunicazione dati fatture senza sanzioni per il primo semestre 2017 (19 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Nella comunicazione dati fatture tutte le operazioni con l'estero (27 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Ravvedimento sulla comunicazione dati fatture per tutto il 2017 (9 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; CAPUTO-TOSONI, *Spesometro, per le mini-fatture un documento riepilogativo*, in *Il Sole 24 Ore*, *Focus* del 14 febbraio 2018; CAPUTO-TOSONI, *Spesometro prorogato per gli opzionali*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 febbraio 2018; CAPUTO-TOSONI, *Spesometro entro il 6 aprile*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 febbraio 2018; MOBILI-PARENTE, *Lo spesometro diventa più leggero*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 gennaio 2018.

dell'articolo 70-*duodecies*, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 ¹⁵⁵.

I soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del d.p.r. n. 633/1972, possono optare per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi dell'art. 70-*quater* del medesimo decreto. La dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA, l'inclusione di ulteriori partecipanti, prevista all'art. 70-*quater* del d.p.r. n. 633/1972, la loro esclusione, ai sensi del successivo art. 70-*decies*, comma 5, l'eventuale revoca dell'opzione, di cui all'art. 70-*novies* del medesimo decreto, nonché ogni altra variazione sono presentate in via telematica. Al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1).

Ai sensi dell'art. 70-*quinquies*, comma 4, del decreto n. 633 del 1972, il Gruppo IVA assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo (art. 2).

Il rappresentante del Gruppo o i partecipanti documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con la fattura di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 633/1972, ovvero secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente, indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione. Specularmente, ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.p.r. n. 633/1972 (art. 3).

Il rappresentante del Gruppo IVA o i partecipanti effettuano le registrazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del d.p.r. n. 633/1972, anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali. Il rappresentante del Gruppo IVA effettua le liquidazioni periodiche dell'imposta. Ai fini del versamento dell'imposta a debito non è ammessa la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con i crediti

¹⁵⁵ ATTARDI, *Gruppo IVA: regime delle responsabilità*, in *Fisco*, 2018, 26, p. 2536; MORABITO-STANCATI, *Il gruppo IVA: luci ed ombre in attesa del Decreto attuativo*, in *Corriere trib.*, 2018, 13, p. 975; EUGENI-GUARNACCIA, *IVA di gruppo: l'autocertificazione tardiva non è sanzionabile come l'omessa prestazione di garanzia*, in *Fisco*, 2018, 10, p. 939; FICOLA-SANTACROCE, *Gruppo IVA: più soggetti, un unico soggetto passivo IVA*, in *Fisco*, 2018, 6, p. 513; BELTRAMELLI, *Il regime del Gruppo IVA alla luce del Decreto attuativo (maggio 2018)*, in www.diritto bancario.it; PICIOCCHI-TOMASSETTI, *Separazione delle attività anche con lo stesso codice ATECO per il Gruppo IVA (27 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI-GRECO, *Non trasferibile nell'IVA di gruppo il credito maturato in precedenza (28 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; GIULIANI-SPERA, *Le disposizioni di attuazione della disciplina del gruppo IVA*, in *Fisco*, 2018, 21, p. 2053; RETTURA, *Brevi considerazioni sui possibili effetti ai fini delle imposte dirette dell'adesione al gruppo IVA (maggio 2018)*, in www.eutekne.info; SANTACROCE, *Gruppo Iva, compensazioni limitate*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 aprile 2018; SANTACROCE, *Il gruppo neutralizza l'indetraibilità*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 aprile 2018; PICIOCCHI-STRANO, *Gruppo IVA italiano al nodo della decorrenza (28 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; CAGNONI-GERMANI, *La branch penalizza il gruppo Iva. Fuori gioco le strutture consortili*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 gennaio 2018.

relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo. Il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4).

I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 30 del d.p.r. n. 633/1972, in capo al Gruppo IVA, sono eseguiti, a richiesta del rappresentante, applicando le disposizioni di cui all'art. 38-bis del medesimo decreto, con le precisazioni di cui all'art. 6 del d.m. 6 aprile 2018.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al titolo V-bis del d.p.r. n. 633/1972, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio di detta opzione (art. 7).

Sulla *disciplina del gruppo Iva*, anche in relazione ai *profili di interesse notarile* (quale, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di registro), cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2016* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Con **D.M. 9 gennaio 2018** (in G.U. n. 14 del 18.1.2018), sono state apportate modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti, o *split payment* (IVA)¹⁵⁶.

In particolare, nel D.M. 23 gennaio 2015, come successivamente modificato, accanto alle «pubbliche amministrazioni e società» sono state contemplati anche «fondazioni ed enti», quali destinatari ulteriori della disciplina dello split payment.

È stato inoltre modificato l'art. 5-ter del suddetto D.M. 23 gennaio 2015¹⁵⁷.

¹⁵⁶ RICCA, *I soggetti tenuti allo split payment*, in *Corriere trib.*, 2018, 23, p. 1775; PAPOTTI, *Ancora qualche dubbio operativo in tema di scissione dei pagamenti*, in *Fisco*, 2018, p. 122; GRECO, *Split payment anche per gli acquisti di carburante dal 1° luglio (14 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; NAPOLITANO, *Split payment anche per le fondazioni di partecipazione pubblica (7 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI-GAZZERA, *Data di efficacia costitutiva per gli elenchi dei soggetti in split payment (8 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; CISELLO, *Blocco dei pagamenti al netto dell'IVA nello split payment (22 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; GIULIANI-SPERA, *L'estensione dello split payment a nuove categorie*, in *Fisco*, 2018, p. 2241; GRECO, *Consulenze tecniche d'ufficio senza split payment (8 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; MAGRINI, *Split payment dall'inserimento negli elenchi*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 febbraio 2018; MAGRINI, *Per lo split payment niente sanzioni senza danni all'Erario*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 maggio 2018; MAGRINI-SANTACROCE, *Corsa a ostacoli per lo split payment*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 gennaio 2018; MAGRINI, *Split payment, fiduciarie all'esame-titolarietà*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 maggio 2018; MAGRINI, *La data di inserimento negli elenchi fa da spartiacque per lo split payment*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 14 febbraio 2018; MAGRINI, *Minimi e forfettari sono esclusi dal meccanismo*, ibidem; MAGRINI-SANTACROCE, *Lo split payment riscrive il calendario*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 gennaio 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Aggiornati gli elenchi dello split payment per il 2018 (13 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info; LA GRUTA, *Ammesso nello split payment il controllo congiunto (11 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info.

¹⁵⁷ Art. 5-ter (*Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società*) del D.M. 23 gennaio 2015, **come novellato**:

«1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art.

Cfr. anche la [Circ. Agenzia Entrate 7 maggio 2018, n. 9/E](#), di commento alle modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti, portata dall'art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Cfr. inoltre:

– le precisazioni ministeriali sulla [efficacia costitutiva degli elenchi in tema di split payment](#);

– sul sito del Dipartimento delle finanze, gli [Elenchi in tema di split payment](#).

Sullo *split payment*, cfr. infine i [commenti](#) dettagliati contenuti nelle *Rassegne* relative al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017* (e la bibliografia ivi citata), in [www.gaetanopetrelli.it](#).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FRODE, PRESCRIZIONE E «SENTENZA TARICCO»

Con [sentenza della Corte costituzionale in data 31 maggio 2018, n. 115](#) (in G.U., 1^a serie speciale, n. 23 del 6.6.2018) è stata dichiarata l'inapplicabilità della «regola Taricco» sul calcolo della prescrizione¹⁵⁸, stabilita con [Sentenza della Corte](#)

17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. L'elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. Solo per l'anno 2017 il suddetto elenco è pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l'anno 2018. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell'eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente.

3. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

4. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

5. Nell'ambito delle società controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b), dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) e/o da società controllate da queste ultime».

¹⁵⁸ MARTUFI, *La sentenza Taricco-bis: la qualità della legge penale come limite all'effetto diretto? (nota a Corte Giustizia UE 5 dicembre 2017, n. C-42/17)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 718; SANTORIELLO, *La «saga Taricco» è finita: nessuna deroga alla ordinaria disciplina sulla prescrizione per le violazioni IVA*, in *Fisco*, 2018, 25, p. 2463; FLORA, *La «saga Taricco» alle battute finali: verso la rivincita della legalità made in Italy*, in *Rass. trib.*, 2018, 1, p. 187;

[di Giustizia UE in data 8 settembre 2015 \(causa C-105/14\)](#) per i reati in materia di Iva ¹⁵⁹. Pertanto, anche per questi reati, rimangono applicabili gli articoli 160, ultimo comma, e 161 del Codice penale. L'importanza della sentenza – al di là della questione specifica affrontata – risiede anche nella riaffermazione del principio di

CORSO, *La quiete dopo la tempesta: la prescrizione dei reati tributari va applicata anche secondo la CGUE*, in *Corriere trib.*, 2018, 2, p. 114; DE MITA, *Perché la Taricco non è applicabile*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 giugno 2018; MINNELLA, *Reati tributari: si chiude il cerchio sulla «regola Taricco»*, in *Guida al diritto*, 2018, 26, p. 14; MANES, *Nella vicenda Taricco vince la certezza del diritto*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° giugno 2018; NEGRI, *Resiste la prescrizione sulle frodi Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 aprile 2018; NEGRI, *Sulle frodi Iva prescrizione in tempi brevi*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 aprile 2018; ARTUSI, *Non applicabile la «regola Taricco» sulla prescrizione delle frodi IVA (1 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; ARTUSI, *Salvi i principi costituzionali nella prescrizione delle frodi IVA (11 aprile 2018)*, in *www.eutekne.info*; MARANI, *Frodi Iva: la regola Taricco è incostituzionale (4 giugno 2018)*, in *www.altalex.it*.

Per il dibattito precedente, cfr. VIGANÒ, *Nuovi sviluppi in materia di legalità penale*, in *Treccani, Il libro dell'anno del diritto 2017*, Roma 2017, p. 83; MESSINA, *Riflessioni a margine della questione di doppia pregiudizialità sollevata dalla Corte costituzionale Italiana con ordinanza n. 24 del 2017*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2017, p. 1266; DI MARZIO, *Appunti su legalità e giustizia*, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, I, a cura di G. CONTE e S. LANDINI, Mantova 2017, p. 115; MORBIDELLI, *Il criterio dell'implicito nel diritto amministrativo e la sua dialettica con il principio di legalità*, *ibidem*, p. 297; ROSSI, *Luci e ombre della reazione della Corte costituzionale alla sentenza Taricco (Corte cost. 26 gennaio 2017, n. 24)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 1424; CUOCOLO-GALLARATI, *La mossa del cavallo. La Corte costituzionale alza il muro dei controlimiti nel caso Taricco (nota a Corte cost. 26 gennaio 2017, n. 24)*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2017, p. 252; FARAGUNA, *Il caso Taricco: controlimiti in tre dimensioni*, in *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, a cura di A. BERNARDI, Napoli 2017, p. 359; FARAGUNA, *Diritto UE e principio di legalità penale: il «caso Taricco» ritorna alla Corte di Giustizia*, in *Studium iuris*, 2017, p. 532; FARAGUNA, *La Corte costituzionale insegue (e supera) Gauweiler: l'ordinanza Taricco disegna un quadro perfetto per il soggetto sbagliato*, in *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza 24/2017 della Corte Costituzionale*, a cura di A. BERNARDI e C. CUPELLI, Napoli 2017, p. 143; LEO, *Le trasformazioni della legalità penale nel sistema multilivello delle fonti*, in *Il giudice e la legge. Questione giustizia*, 2016, 4, p. 161; FARAGUNA-PERINI, *L'insostenibile imprescrittibilità del reato. La giurisprudenza «Taricco» alla prova dei controlimiti*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2016, 1, p. 204; RUOPPO, *I giudici di legittimità tra «primato» del diritto dell'Unione Europea e principio di legalità in materia penale (nota a Cass. pen. 26 febbraio 2016 n. 7914)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 193; CONSULICH, *La prescrizione della legalità. Il rapporto tra diritto penale tributario e il diritto dell'Unione europea dopo la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Taricco*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2016, p. 23; PALAZZO, *Principio di legalità e giustizia penale*, in *Percorsi giuridici della postmodernità*, a cura di R.E. KOSTORIS, Bologna 2016, p. 229; CARRARO, *La frantumazione progressiva, e in malam partem, del principio di legalità. La sentenza Taricco e le interpretazioni comunitariamente orientate del diritto penale*, in *Percorsi giuridici della postmodernità*, a cura di R.E. KOSTORIS, Bologna 2016, p. 343; AA.VV., *Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale?*, in *Criminalia*, 2013, p. 205; MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma 2012.

¹⁵⁹ Con la sentenza «Taricco» dell'8 settembre 2015, la Corte di Giustizia ha stabilito che:

«1) Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice – normativa che prevedeva, all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.

2) Un regime della prescrizione applicabile a reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto, come quello previsto dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice, non può essere valutato alla luce degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE».

legalità nell'ambito degli ordinamenti nazionali, e nella prevalenza del principio della certezza del diritto e della sicurezza giuridica rispetto a norme giuridiche tratte interpretativamente dal diritto comunitario, allorché sia ravvisabile un deficit di determinatezza nel diritto comunitario scritto.

La Corte costituzionale ha quindi dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona (n. 130/2008), là dove dà esecuzione all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Ue (TFUE) come interpretato dalla Corte di Giustizia con la «sentenza Taricco». Le questioni erano state sollevate dalla Cassazione e dalla Corte d'appello di Milano sul presupposto che la «regola Taricco» fosse senz'altro applicabile nei giudizi in corso, in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, in particolare con il principio di legalità in materia penale (articolo 25 della Costituzione). Secondo i giudici costituzionali, però, questo presupposto è caduto con la [Sentenza «Taricco bis» della Corte di Giustizia del 5 dicembre 2017 \(causa C-42/17\)](#), in base alla quale l'articolo 325 TFUE (come interpretato dalla Corte di Giustizia nel 2015) non è applicabile né ai fatti anteriori all'8 settembre 2015, né quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale¹⁶⁰. Nella sostanza, la Corte di giustizia ha ribadito i contorni della «regola Taricco», ma ha confermato che essa può trovare applicazione solo se è rispettosa del principio di legalità in materia penale, nella duplice componente della determinatezza e del divieto di retroattività; ed ha enfatizzato, a tal proposito, la necessità che le scelte di diritto penale sostanziale permettano all'individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici (paragrafo 56). Perlomeno nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia, ciò avvalora (finanche in seno al diritto dell'Unione, in quanto rispettoso dell'identità costituzionale degli Stati membri) l'imprescindibile imperativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei consociati. Rispetto a tale origine nel diritto scritto di produzione legislativa, l'ausilio interpretativo del giudice penale non è che un *posterius* incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell'arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo. Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed

¹⁶⁰ Con la sentenza «Taricco-bis» del 5 dicembre 2017, la Corte di Giustizia ha stabilito che:

«L'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato».

immediata» dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992). Pertanto, quand'anche la «regola Taricco» potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato, ciò non varrebbe a «colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale» (sentenza n. 327 del 2008). La Consulta ha dichiarato «persino intuitivo» (anche alla luce della sorpresa manifestata dalla comunità dei giuristi nel vasto dibattito dottrinale seguito alla sentenza Taricco, pur nelle sfumature delle diverse posizioni) che la persona, prendendo contezza dell'art. 325 TFUE, non potesse (e neppure possa oggi in base a quel solo testo) immaginare che da esso sarebbe stata estrapolata la regola che impone di disapplicare un particolare aspetto del regime legale della prescrizione, in presenza di condizioni del tutto peculiari. Se è vero che anche «la più certa delle leggi ha bisogno di «letture» ed interpretazioni sistematiche» (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla *prævia lex scripta*, con cui si intende garantire alle persone «la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione» (sentenza n. 364 del 1988).

Con [Regolamento \(CE\) 5 dicembre 2017, n. 2017/2454/UE](#) (in G.U.U.E. n. L348 del 29.12.2017) è stato modificato il Regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ¹⁶¹.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DIRETTIVA EUROPEA

Con [Direttiva \(UE\) in data 22 giugno 2018, n. 2018/912](#), del Consiglio (in G.U.U.E. n. L162 del 27.6.2018) è stata modificata la Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima ¹⁶².

Più precisamente, il nuovo art. 97 della Direttiva 2006/112/CE dispone che «L'aliquota normale non è inferiore al 15 %».

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 1° settembre 2018.

REATI PERSEGUIBILI A QUERELA

Con [D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36](#) (in G.U. n. 95 del 24.4.2018), in vigore dal 9 maggio 2018, sono state emanate disposizioni di modifica della disciplina del regime

¹⁶¹ In materia di frodi Iva, cfr. AMBROSI-IORIO, *Le direttive della GdF nel contrasto alle frodi IVA*, in *Corriere trib.*, 2018, 3, p. 181; ANTICO-CONIGLIARO, *La Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi IVA: i percorsi operativi alla luce delle novità normative*, in *Fisco*, 2018, 12, p. 1146; BERNARDO-SBARAGLIA, *Contrasto alle frodi IVA: misure alternative alla solidarietà d'imposta*, in *Fisco*, 2018, 3, p. 235; MORAMARCO, *Frodi Iva, salvo il regime di prescrizione*, in *Guida al diritto*, 2018, 3, p. 17; MINNELLA, *La Corte di giustizia torna sul caso Taricco: il principio di legalità prevale sulla disapplicazione*, in *Guida al diritto*, 2018, 3, p. 99; BORSARI, *La «231» si estenderà alle frodi Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 aprile 2018.

Cfr. anche la [Direttiva \(UE\) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017](#), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

¹⁶² COSENTINO-LA GRUTTA, *Fissata al 15% la misura minima dell'aliquota IVA normale nella Ue (28 giugno 2018)*, in [www.eutekne.info](#).

di procedibilità per taluni reati, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103¹⁶³, estendendo l'ambito di applicazione della procedibilità a querela di parte.

Occorre evidenziare che le novità introdotte devono essere coordinate con la disciplina dettata dall'art. 162-ter del codice penale (*Estinzione del reato per condotte riparatorie*), introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in forza del quale nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. In questi casi, il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie. Conseguentemente, l'estensione dei casi di procedibilità a querela produce anche l'effetto di ampliare i casi di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie. Sul nuovo art. 162-ter c.p., cfr. la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2017, in www.gaetanopetrelli.it.

Il D. Lgs. n. 36/2018 ha novellato – tra le altre – le seguenti disposizioni del *codice penale*:

– a norma dell'art. 612, commi 2 e 3, c.p., «*Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339*»;

– a norma dell'art. 615 c.p., «*Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno. Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa*»;

– a norma dell'art. 617-ter c.p., «*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da*

¹⁶³ GARGANI, *Riforma Orlando: la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati*, in *Dir. pen. e processo*, 2018, p. 579; AMATO, *Uno sforzo di tipo deflattivo a portata limitata*, in *Guida al diritto*, 2018, 21, p. 21; AMATO, *La minaccia grave rientra nelle ipotesi delle nuove regole*, in *Guida al diritto*, 2018, 21, p. 23; AMATO, *Niente trasformazione quando sussiste lo stato di incapacità*, in *Guida al diritto*, 2018, 21, p. 27; SACCHETTINI, *Con il tramonto dell'«ombrello» penale rischio monetizzazione*, in *Guida al diritto*, 2018, 21, p. 33; SACCHETTINI, *Per l'offerta reale effetti da verificare con l'applicazione*, in *Guida al diritto*, 2018, 21, p. 38; NEGRI, *Querela in tempi stretti*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 giugno 2018.

un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa»;

– a norma dell’art. 617-sexies c.p., «*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa»;*

– a norma dell’art. 623-ter c.p., «*Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale»;*

– a norma dell’art. 640 c.p., «*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7»;*

– a norma dell’art. 640-ter c.p., «*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7»;*

– a norma dell’art. 646 c.p., «*Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito*

necessario, la pena è aumentata»;

– a norma dell’art. 649-bis c.p., «Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale».

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 36/2018](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

TRENTINO-ALTO ADIGE – EDILIZIA E URBANISTICA

Con [D. Lgs. 11 gennaio 2018, n. 9](#) (in G.U. n. 39 del 16.2.2018), sono state emanate norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica.

Più precisamente, all’art. 21 del d.p.r. n. 381/1974 è stato aggiunto il seguente comma:

«In attuazione della competenza esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dall’articolo 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l’osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso, le Province di Trento e di Bolzano disciplinano la materia inerente la definizione degli standard urbanistici per i rispettivi territori».

SERVIZI DI PAGAMENTO

Con [D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218](#) (in G.U. n. 10 del 13.1.2018), in vigore dal 13 gennaio 2018, è stata recepita la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (che ha modificato le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e ha abrogato la direttiva 2007/64/CE) e sono state adeguate le disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ¹⁶⁴.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 218/2017](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

NORMAZIONE EUROPEA E REGOLE TECNICHE

Con [D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 223](#) (in G.U. n. 14 del 18.1.2018), in vigore dal 19 gennaio 2018, sono state emanate disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, e della Direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni

¹⁶⁴ ZEPPIERI, *L’implementazione in Italia della nuova direttiva sui servizi di pagamento (febbraio 2018)*, in [www.dirittobancario.it](#); IASELLI, *Pagamenti elettronici: le nuove regole (18 gennaio 2018)*, in [www.altalex.it](#).

tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 223/2017](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

INCOMPATIBILITÀ DI CURATORI FALLIMENTARI E ALTRI AMMINISTRATORI

Con [D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 54](#) (in G.U. n. 121 del 26.5.2018), in vigore dal 25 giugno 2018, sono state emanate disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161.

È stato, innanzitutto, inserito un nuovo comma 4-bis all'art. 35 del **D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (*Codice antimafia*): non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

È stato inoltre aggiunto un comma alla fine dell'art. 28 del **R.D. 16 marzo 1942, n. 267** (*legge fallimentare*): al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4-bis, e 35.1 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La medesima disciplina è richiamata per il commissario e il coadiutore nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 8 del **D. Lgs. 7 luglio 1999, n. 270**), nonché per il gestore e il liquidatore nella composizione di crisi da sovraindebitamento (art. 7, comma 1, quinto periodo, e art. 14-quinquies, comma 2, lettera a), della **legge 27 gennaio 2012, n. 3**).

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 54/2018](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

TUTELA CONSOLARE

Con [D. Lgs. 22 dicembre 2017, n. 234](#) (in G.U. n. 38 del 15.2.2018), in vigore dal 16 febbraio 2018, sono state emanate norme di attuazione della Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi, che ha abrogato la decisione 95/553/CE.

Ai sensi del novellato art. 56, comma 2-bis, del **D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18**, *«L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un regolare scambio di informazioni e altre forme di coordinamento, con la delegazione dell'Unione*

europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione».

I nuovi artt. 71-bis e 74-bis del D.P.R. n. 18/1967 provvedono riguardo alla tutela consolare dei cittadini europei non rappresentati.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 234/2017](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

REATI DEI PUBBLICI UFFICIALI E INTERCETTAZIONI

L'art. 6 del [D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216](#) (in G.U. n. 8 del giorno 11.1.2018), in vigore dal 26 gennaio 2018, detta disposizioni in materia di *intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103, *per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* ¹⁶⁵.

Più precisamente, nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 c.p.p., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del **d.l. 13 maggio 1991, n. 152**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 12 luglio 1991, n. 203** (*disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*).

Diversa è la problematica della legittimità delle intercettazioni delle conversazioni attinenti all'attività professionale, di recente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità ¹⁶⁶.

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale non può essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 216/2017](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

REGISTRO DELLE IMPRESE

Con [Decreto direttoriale 6 marzo 2018](#) (in G.U. n. 69 del 23.3.2018) è stato integrato il decreto 18 ottobre 2013, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico».

¹⁶⁵ BECCALLI, *Legittimo l'uso di intercettazioni riguardanti il professionista*, in *Fisco*, 2018, 19, p. 1873; PALMIERI, *La nuova disciplina del captatore informatico tra esigenze investigative e salvaguardia dei diritti fondamentali. Dalla sentenza «Scurato» alla riforma sulle intercettazioni*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2018, 1, p. 59; MORAMARCO, *Evasione, i consigli del commercialista sono intercettabili*, in *Guida al diritto*, 2018, 17, p. 12; AMATO, *Un tentativo parziale di coniugare privacy e investigazioni*, in *Guida al diritto*, 2018, 7, p. 41; AMATO, *Per gli operatori corsa a ostacoli nel rebus dei termini*, in *Guida al diritto*, 2018, 7, p. 48; AMATO, *Per l'uso del «troian» compromesso non facile sulle regole*, in *Guida al diritto*, 2018, 7, p. 55; AMATO, *Nasce il reato di registrazione fraudolenta*, in *Guida al diritto*, 2018, 7, p. 63; AMATO, *Esteso l'utilizzo anche nei reati contro la Pa*, in *Guida al diritto*, 2018, 7, p. 65.

¹⁶⁶ Cfr. Cass. 26 marzo 2018, n. 14007.

Le suddette specifiche tecniche sono state integrate e adeguate al fine di:

- modificare i codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti;
- modificare l’indicazione delle autorizzazioni all’assolvimento del bollo virtuale (tabella VRT) connesse all’accorpamento di alcune camere di commercio;
- introdurre nuovi codici nella tabella DOC («tabella tipo documento»), e più specificamente il codice DNF («dichiarazione di carattere non finanziario») e il codice ANF («attestazione per dichiarazione non finanziaria»), per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 3, comma 1 e seguenti e dall’art. 3, comma 10, del d. lgs. n. 254/2016;
- variare la declaratoria del codice RAZ nelle tabelle CAM («cariche e qualifiche») e ORG («organi sociali e cariche») da «rappresentante degli azionisti» a «rappresentante comune soci», al fine di consentirne l’utilizzo anche per le SRL;
- eliminare dalla tabella CPS («tabella tipo sezione») il codice ALT («altre tipologie di cooperative»).

Con [D.M. 8 giugno 2017](#) (in G.U. n. 200 del 28.8.2017), in vigore dal 29 agosto 2017, è stata data attuazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, ed alla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 (che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese¹⁶⁷. Cfr. anche il Regolamento n. 2015/884 della Commissione, dell’8 giugno 2015, di esecuzione (UE) dell’art. 4-*quater* della Direttiva 2009/101/CE, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri. Cfr. infine, in argomento, la [Circ. Min. sviluppo economico 20 settembre 2017, n. 3701/C](#).

Con [Lettera-circolare del Ministero dello sviluppo economico in data 27 dicembre 2017, prot. n. 560023](#), è stata resa nota l’implementazione di ulteriori funzioni in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese, più precisamente per le notifiche transnazionali relative alle fusioni (v. art. 1, comma 1, lett. «d», del citato D.M. 8 giugno 2017), e alle succursali (v. art. 1, comma 1, lett. «c» e «h» del D.M. medesimo)¹⁶⁸.

CONTRATTI PUBBLICI E FIDEIUSSIONI

Con [D.M. 19 gennaio 2018, n. 31](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 83 del 10.4.2018), in vigore dal 25 aprile 2018, è stato approvato il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*). Le suddette garanzie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale

¹⁶⁷ Cfr. VITALE, *Identificativo unico per società e succursali presenti nei Paesi UE (21 settembre 2017)*, in [www.eutekne.info](#); BOCCHINI, *Il registro europeo delle imprese*, in *Il registro delle imprese a vent’anni dalla sua attuazione*, a cura di C. IBBA e I. DEMURO, Torino 2017, p. 319.

¹⁶⁸ VITALE, *Notifiche transnazionali sulle fusioni in arrivo per il Registro Imprese (6 gennaio 2018)*, in [www.eutekne.info](#); VITALE, *Parte la sperimentazione del Registro delle procedure di insolvenza (12 gennaio 2018)*, in [www.eutekne.info](#).

caso, le singole garanzie possono essere prestate *sia con atti separati* per ciascun garante e per la relativa quota, *sia all'interno di un unico atto* che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il *vincolo di solidarietà* nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. *Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«Allegato A – Schemi Tipo», al D.M. n. 31/2018.*

Con *D.M. 7 marzo 2018, n. 49* (in G.U. n. 111 del 15.5.2018) è stato approvato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in attuazione degli artt. 101 e 111 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Con *D.M. 31 gennaio 2018* (in G.U. n. 88 del 16.4.2018), in vigore dal 2 maggio 2018, sono stati determinati i limiti dei compensi del Collegio arbitrale, a norma dell'art. 209, comma 16, del Codice dei contratti pubblici.

Con *Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 1 marzo 2018, n. 264* (in G.U. n. 80 del 6.4.2018), in vigore dal 7 aprile 2018, è stato approvato il Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Con *Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 28 marzo 2018* (in G.U. n. 92 del 20.4.2018) sono state approvate le Linee guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti il «*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*».

Sulla disciplina del Codice dei contratti pubblici, contenuta nel **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, come modificato con **D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56**, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2016*, al *secondo semestre 2016* e al *primo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

DIRITTI DI PROTESTO

Con *D.M. 8 marzo 2018* (in G.U. n. 88 del 16.4.2018) sono stati adeguati il diritto di protesto e le indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

Più precisamente, gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal D.M. 26 marzo 2012, sono stati fissati come segue:

1. diritto di protesto:
 - minimo Euro $2,16 + 0,04 = 2,20$
 - massimo Euro $46,62 + 0,84 = 47,46$
2. indennità di accesso:
 - a) fino a 3 chilometri:
 - Euro $1,93 + 0,03 = 1,96$
 - b) fino a 5 chilometri:

Euro $2,28 + 0,04 = 2,32$

c) fino a 10 chilometri:

Euro $4,21 + 0,08 = 4,29$

d) fino a 15 chilometri:

Euro $5,94 + 0,11 = 6,05$

e) fino a 20 chilometri:

Euro $7,36 + 0,13 = 7,49$

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata $1,93 + 0,03 = 1,96$.

PARAMETRI FORENSI

Con [D.M. 8 marzo 2018, n. 37](#) (in G.U. n. 96 del 26.4.2018), in vigore dal 27 aprile 2018, è stato approvato il Regolamento recante modifiche al **D.M. 10 marzo 2014, n. 55**, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247¹⁶⁹.

Di particolare interesse le seguenti modifiche:

– ai sensi del novellato art. 10, comma 1, del d.m. n. 55/2014, «Per i *procedimenti arbitrali rituali ed irrituali*, a ciascun arbitro è di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata»;

– ai sensi del novellato art. 19 del d.m. n. 55/2014 («*Parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività stragiudiziale*»), «Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, *possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento*».

COMPENSI DEI COMMISSARI GOVERNATIVI DI COOPERATIVE

Con [D.M. 13 marzo 2018](#) (in G.U. n. 114 del 18.5.2018), in vigore dal 19 maggio 2018, sono stati dettati i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice

¹⁶⁹ SACCHETTINI, *La fase stragiudiziale andrà retribuita, arriva la tabella ad hoc*, in *Guida al diritto*, 2018, 3, p. 12; SACCHETTINI, *Compensi forensi, necessari per il CdS i valori su mediazione*, in *Guida al diritto*, 2018, 5, p. 47; CARBONE, *I nuovi parametri forensi (nota a Cons. Stato, sez. consultiva gli atti normativi, 27 dicembre 2017)*, in *Foro it.*, 2018, III, c. 70.

civile.

Dette disposizioni sostituiscono quelle del D.M. 22 gennaio 2002 (art. 6).

TRANSFER PRICING

Con **Provvedimento dell’Agenzia delle entrate in data 30 maggio 2018** (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 30 maggio 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate **disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31-quater, comma 1, lettera c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96** ¹⁷⁰.

Con **D.M. 14 maggio 2018** (in G.U. n. 118 del 23.5.2018) sono state dettate le **Linee guida** per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di **prezzi di**

¹⁷⁰ Cfr. FORMICA-LILLO, *Transfer pricing e doppia imposizione: nuovi strumenti di risoluzione*, in *Fisco*, 2018, 26, p. 2507; FERRONI, *Stabilite le nuove linee guida per il transfer pricing*, in *Fisco*, 2018, 25, p. 2449; AVOLIO-RAVERA, *Le nuove Linee Guida sui prezzi di trasferimento*, in *Corriere trib.*, 2018, 24, p. 1851; GALLIO, *La nozione di controllo ai fini del transfer pricing prescinde dalla normativa civilistica*, in *Fisco*, 2018, 4, p. 369; AVOLIO-DEVALLE, *Transfer pricing: quando l’Ufficio cambia idea sul metodo (senza avvertire il contribuente)*, in *Corriere trib.*, 2018, 12, p. 922; DE ROBERTIS-BARONE, *Le Linee guida italiane in materia di prezzi di trasferimento (giugno 2018)*, in *www.dirittobancario.it*; AA.VV., *Transfer pricing e controlli fiscali*, in *Il Sole 24 Ore*, Focus del 20 giugno 2018; AVELLA, *Il transfer pricing prova a dire addio alle rettifiche basate sulla mediana*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 giugno 2018; ALBANO-BELLINI, *Nel transfer price vietata la variazione in diminuzione parziale su rettifica estera*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 giugno 2018; ALBANO-BELLINI, *Servizi a basso valore con semplificazioni su documenti e calcoli*, *ibidem*; BONO-TRAINOTTI, *Norme interne sul transfer pricing più in linea coi principi comunitari (26 febbraio 2018)*, in *www.eutekne.info*; CORSO, *Normativa sul transfer pricing legittima sotto il profilo comunitario (1 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; ALBANO, *Transfer price a doppia efficacia*, in *Il Sole 24 Ore* dell’1 giugno 2018; BELLINI-ZALLO, *Il vincolo azionario fa la differenza*, in *Il Sole 24 Ore* dell’1 giugno 2018; LAGRUTTA-MIELE, *Transfer price se c’è la variabile perdita*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 giugno 2018; SENCAR, *Transfer price allineato alle direttive Oece*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 giugno 2018; PAPOTTI, *Transfer price, più facile scongiurare i doppi prelievi*, in *Il Sole 24 Ore* dell’11 giugno 2018; LAGRUTTA-MIELE, *Transfer price sui valori di mercato*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2018; GERMANI, *Transfer price soft per i servizi*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 maggio 2018; GAIANI, *Transfer price a deduzione estesa*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 maggio 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Nuova procedura per il transfer pricing con rettifica in diminuzione del reddito (31 maggio 2018)*, in *www.eutekne.info*.

A norma dell’art. 110, comma 7, del d.p.r. n. 917/1986, «*I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma*».

La lettera c) dell’art. 31-quater del d.p.r. n. 600/1973 stabilisce, a favore dei contribuenti soggetti a rettifiche in aumento definitive e conformi al principio di libera concorrenza, effettuate da Stati con i quali sono in vigore delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi e che consentano un adeguato scambio di informazioni, la facoltà di accedere ad una procedura finalizzata all’emissione da parte dell’Agenzia delle entrate di un atto idoneo a riconoscere in Italia una rettifica in diminuzione del reddito di cui all’art. 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR («*a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti*»).

trasferimento, ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza ivi contenuto.

Sulla disciplina del *transfer pricing*, dettata dall'art. 59, comma 1, del **D.L. 24 aprile 2017, n. 50**, convertito in **legge 21 giugno 2017, n. 96**, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

RIMBORSI DA CONTO FISCALE

Con **Decreto direttoriale 22 dicembre 2017** (in G.U. n. 5 del giorno 8.1.2018) sono state determinate le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di rimborsi da conto fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, pagati ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d'imposta a cui si riferiscono ¹⁷¹.

È confermata (art. 3) la priorità all'erogazione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto individuati ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per quanto non espressamente previsto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di rimborsi erogabili mediante le modalità di cui all'art. 78, commi da 33 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e ai relativi decreti concernenti l'istituzione e il funzionamento del conto fiscale (art. 6).

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE E STUDI DI SETTORE

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 7 maggio 2018** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 7 maggio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2018 ¹⁷².

Sulla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale, cfr. anche le *Rassegne* relative al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 18 giugno 2018** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 18 giugno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata data attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore) ¹⁷³.

¹⁷¹ SANTACROCE, *Rimborsi con corsia preferenziale*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 gennaio 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Rimborsi IVA «accelerati» a prescindere dal periodo d'imposta (9 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info.

¹⁷² MAGISTRO-CAMINITI, *Con la Legge di bilancio 2018 rinviata l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale*, in *Corriere trib.*, 2018, p. 243; REDAZIONE EUTEKNE, *Individuati nuovi indici di affidabilità fiscale (8 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; CEROFOLINI-PEGORIN, *Imprese sociali e forfettari resteranno fuori dagli «Isa»*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 aprile 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *In Gazzetta i primi indici di affidabilità fiscale (13 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; RIVETTI, *Indici di affidabilità fiscale rinviati al periodo d'imposta 2018 (9 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info.

¹⁷³ È approvata, in allegato n. 1, la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2014-2015-2016, le *tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore*, previste alla lettera e) del punto 1.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015. Le comunicazioni di anomalia, elaborate sulla base dei

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 1 giugno 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 1 giugno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato disciplinato l'accesso al regime premiale per determinati studi di settore, previsto dall' articolo 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è stata modificata la modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017. Tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali (peraltro non oggetto di evoluzione con riferimento all'annualità 2017), che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l'annualità 2017¹⁷⁴.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 3 maggio 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 maggio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state approvate modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017.

Con [D.M. 23 aprile 2018](#) (in G.U. n. 102 del 4.5.2018) è stata approvata la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. Si tratta degli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015 e 22 dicembre 2016. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 15 febbraio 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i

criteri indicati nella specifica tecnica di cui al precedente periodo, sono pubblicate, come previsto dal punto 2 del citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, nel «Cassetto Fiscale» dei soggetti interessati, consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle entrate.

¹⁷⁴ Cfr. BORGOGGIO, *Accertamento da studi di settore senza contraddittorio se c'è antieconomicità*, in *Fisco*, 2018, 25, p. 2470; RUSSO, *Il mancato scostamento dagli studi di settore non pregiudica l'accertamento analitico-induttivo*, in *Fisco*, 2018, 13, p. 1280; BALZANELLI-VALCARENGHI, *Gli studi di settore all'ultima tornata*, in *Fisco*, 2018, 16, p. 1515; CAMINITI, *La definizione di correttivi e modelli chiude l'era degli studi di settore*, in *Corriere trib.*, 2018, 23, p. 1794; PEGORIN-RANOCCHI, *Regime premiale per 155 studi. Professionisti ancora esclusi*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 giugno 2018; RIVETTI, *Regime premiale per 155 studi di settore (2 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; PEGORIN, *Correttivi individuali più efficaci*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2018; PEGORIN-RANOCCHI, *Studi, correttivi per i semplificati*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 aprile 2018; NICOTRA, *Studi di settore compatibili con l'ordinamento comunitario (23 marzo 2018)*, in *www.eutekne.info*; LOVECCHIO, *Tra studi di settore e verifiche il contraddittorio cambia*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 marzo 2018; RIVETTI, *Con congruità e coerenza, termine di accertamento ridotto per tutti i redditi (5 febbraio 2018)*, in *www.eutekne.info*; REDAZIONE EUTEKNE, *Via libera ai modelli per gli studi di settore (1 febbraio 2018)*, in *www.eutekne.info*.

modelli REDDITI 2018, e modifiche alla modulistica degli studi di settore.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 31 gennaio 2018 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati approvati n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017.

LOCAZIONI BREVI

Con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 20 giugno 2018 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 20 giugno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati prorogati i termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (locazioni brevi)¹⁷⁵.

Più precisamente, i soggetti tenuti all'adempimento di cui all'articolo 4, commi 4 e 5-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, effettuano la comunicazione dei dati relativi all'anno 2017 con le modalità previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, n. 132395, entro il 20 agosto 2018.

Sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, cfr. anche le *Rassegne* relative al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

RATING DI LEGALITÀ

Con Deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 15 maggio 2018, n. 27165 (in G.U. n. 122 del 28.5.2018) è stato approvato il Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, in attuazione dell'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito in legge 18 maggio 2012, n. 62¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Cfr. DE STEFANI, *Per gli affitti brevi l'invio dei dati 2017 slitta al 20 agosto*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2018; SPINA, *Proroga al 20 agosto per la comunicazione delle locazioni brevi (21 giugno 2018)*, in www.eutekne.info.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati dei contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.

¹⁷⁶ A norma dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, «*Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del*

I requisiti per ottenere il *rating* di legalità sono dettagliatamente indicati, in particolare, agli articoli 2 e 3 della Deliberazione.

REGOLAMENTI CONSOB

Con [***Deliberazione Consob in data 15 febbraio 2018, n. 20307***](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 41 del 19.2.2018) è stato approvato il nuovo Regolamento recante norme di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari.

È stato conseguentemente abrogato il precedente «Regolamento intermediari», adottato con Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 e successive modificazioni.

Con [***Deliberazione Consob 28 dicembre 2017, n. 20249***](#) (in G.U. n. 1 del 2.1.2018) è stato approvato il nuovo Regolamento recante norme di attuazione del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati.

È stato conseguentemente abrogato il precedente «Regolamento mercati», adottato con Deliberazione Consob 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive modificazioni.

La nuova disciplina regolamentare suindicata si è resa necessaria al fine di adeguare la disciplina contenuta nelle precedenti disposizioni regolamentari alla MiFID II, al regolamento MiFIR, ai relativi atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 129; nonché al fine di attuare il nuovo riparto di competenze regolamentari tra la Consob e la Banca d'Italia delineato dall'art. 6, comma 2, lettera *b-bis*), del TUF, come modificato dal citato D. Lgs. n. 129/2017.

Con [***Deliberazione Consob 28 dicembre 2017, n. 20250***](#) (in G.U. n. 1 del 2.1.2018) sono state apportate modifiche al Regolamento di attuazione del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

Con [***Deliberazione Consob in data 17 gennaio 2018, n. 20264***](#) (in G.U. n. 24 del 30.1.2018), in vigore dal 31 gennaio 2018, sono state apportate modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, e successive modifiche.

Con [***Deliberazione Consob in data 31 maggio 2018, n. 20465***](#) (in G.U. n. 135 del 13.6.2018) è stato adottato il Regolamento recante disposizioni di attuazione del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema

rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta».

economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ¹⁷⁷.

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Con [legge 11 gennaio 2018, n. 3](#) (in G.U. n. 25 del 31.1.2018), in vigore dal 15 febbraio 2018, sono state emanate disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie ¹⁷⁸.

L'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come novellato, chiarisce che gli ordini delle professioni sanitarie, e relative federazioni nazionali, vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari.

Ai sensi del novellato art. 5, comma 2, «Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo».

L'art. 5 della legge n. 3/2018 istituisce l'area delle professioni sociosanitarie. I successivi art. 6 e seguenti disciplinano, in sede di riordino, le altre professioni sanitarie.

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-1324](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposte dai competenti uffici parlamentari.

ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONI

Con [legge 11 gennaio 2018, n. 3](#) (in G.U. n. 25 del 31.1.2018), in vigore dal 15 febbraio 2018, ha modificato alcune disposizioni del codice penale in materia di esercizio abusivo delle professioni ¹⁷⁹.

In particolare, ai sensi del nuovo **art. 348 del codice penale**:

«Art. 348 (*Esercizio abusivo di una professione*).

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000

¹⁷⁷ DE ROSA, *Nuove linee guida CONSOB per la revisione ai fini antiriciclaggio (15 giugno 2018)*, in [www.eutekne.info](#); CAVALLUZZO-MARTIGNONI, *Nelle società di revisione focus antiriciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 giugno 2018.

¹⁷⁸ MAGNANO, *Corsa al super-Ordine della salute*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 aprile 2018; MAGNANO, *Alle associazioni la selezione dei titoli*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 aprile 2018; MAGNANO, *Maxi-ordine per operatori sanitari*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 aprile 2018.

¹⁷⁹ MINNELLA, *Condanna pubblicata nei luoghi del delitto e sul sito del Ministero*, in *Guida al diritto*, 2018, 9, p. 50.

a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

Con [Regolamento \(CE\) 5 marzo 2018, n. 2018/625/UE](#), della Commissione (in G.U.U.E. n. L104 del 24.4.2018) è stato integrato il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, ed è stato abrogato il Regolamento delegato (UE) 2017/1430¹⁸⁰.

Con [Regolamento \(CE\) 5 marzo 2018, n. 2018/626/UE](#), della Commissione (in G.U.U.E. n. L104 del 24.4.2018) sono state determinate le modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431.

RISERVA DI CODICE IN MATERIA PENALE

Con [D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21](#) (in G.U. n. 68 del 22.3.2018), in vigore dal 6 aprile 2018, sono state emanate disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103¹⁸¹.

È stato, quindi, inserito nel codice penale il seguente articolo:

«Art. 3-bis (*Principio della riserva di codice*). – *Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia*».

Pertanto, nonostante la legge delega abbia previsto l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da «disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale», il nuovo art. 3-bis c.p. fa generico riferimento alle nuove disposizioni che prevedono reati, senza distinguere. Si tratta, comunque, di una norma di legge ordinaria, che non può quindi impedire in modo assoluto l'inserimento, in futuro, di disposizioni penali anche in

¹⁸⁰ PAPPONE, *Il marchio d'impresa nei sessant'anni di Unione europea (2 maggio 2018)*, in *Giustizia civile.com*; GAUDENZ, *Marchio Ue, sparisce il criterio del segno grafico*, in *Guida al diritto*, 2018, 3, p. 73. V. anche DI PERNA-VENTURELLO, *Dal marchio comunitario al marchio dell'Unione europea*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2016, p. 347.

¹⁸¹ CISTERNA, *Un'operazione necessaria da rendere stabile*, in *Guida al diritto*, 2018, 17, p. 73; CISTERNA, *Il codice penale recupera sistematicità e centralità del ruolo*, in *Il Sole 24 Ore, Quotidiano del diritto* del 9 aprile 2018; PIVA, *La riserva di codice spinge all'angolo la responsabilità 231*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 maggio 2018.

L'art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103, aveva delegato al Governo l'«attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato».

altri provvedimenti legislativi. Salva, inoltre, la possibilità di inserimento di nuove disposizioni penali anche in altre «leggi che disciplinano in modo organico la materia».

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 21/2018](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO

L'art. 2 del [D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21](#) (in G.U. n. 68 del 22.3.2018), in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto nel codice penale il seguente articolo¹⁸²:

«Art. 570-bis (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio*). – *Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli*».

È stata corrispondentemente abrogata la previsione dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 21/2018](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

DELITTI CONTRO L'UGUAGLIANZA

L'art. 2 del [D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21](#) (in G.U. n. 68 del 22.3.2018), in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto nel codice penale la Sezione I-bis (*Dei delitti contro l'eguaglianza*).

In particolare, è stato introdotto il nuovo art. 604-bis c.p. (*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*), il cui secondo comma recita:

«È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni».

È stata corrispondentemente abrogata la previsione dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 21/2018](#), nonché il

¹⁸² PITTARO, *Entrano nel codice penale norme in tema di divorzio, separazione ed interruzione della gravidanza*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 605; CISTERNA, *A rischio incertezza la violazione obblighi di assistenza familiare*, in *Guida al diritto*, 2018, 17, p. 75; NEGRI, *Ancora punibile l'ex convivente che non versa il mantenimento*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 giugno 2018; PASCASI, *Separazioni e divorzi, chi non paga l'assegno è ora punito dall'articolo 570-bis*, in *Il Sole 24 Ore, Quotidiano del diritto* del 9 aprile 2018.

[Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

L'art. 4 del [D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21](#) (in G.U. n. 68 del 22.3.2018), in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto nel codice penale il seguente articolo:

«Art. 512-bis (*Trasferimento fraudolento di valori*). – *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni*».

È stata corrispondentemente abrogata la previsione dell'art. 12-*quinqüies*, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 21/2018](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

CONFISCA IN CASI PARTICOLARI

L'art. 6 del [D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21](#) (in G.U. n. 68 del 22.3.2018), in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto nel codice penale il seguente articolo ¹⁸³:

«Art. 240-bis (*Confisca in casi particolari*).

*Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione*

¹⁸³ ARTUSI, *Con l'evoluzione normativa confisca allargata nel codice penale (28 giugno 2018)*, in [www.eutekne.info](#); COMELLINI, *Confisca per reati fiscali legittima per l'amministratore della società fallita (30 maggio 2018)*, in [www.eutekne.info](#); NEGRI, *Beni confiscati, non retroattiva la stretta sui diritti dei terzi*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 gennaio 2018; NEGRI, *Consulta: limiti alle misure antimafia*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 febbraio 2018; MANONI, *Confisca per equivalente dei beni della società per reati commessi dagli amministratori: questione aperta*, in *Fisco*, 2018, 15, p. 1447.

fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona»¹⁸⁴.

Sono state corrispondentemente abrogate le previsioni in materia di confisca contenute nell'art. 12-sexies, commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Come chiarito nel Dossier parlamentare, «L'articolo 6 inserisce nel codice penale l'articolo 240-bis, rubricato «confisca in casi particolari», nel quale viene spostato l'attuale contenuto dell'art. 12-sexies del decreto-legge Scotti-Martelli (d.l. n. 306 del 1992), ovvero la disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico catalogo di reati, detta le misure di sicurezza patrimoniali della confisca allargata e della confisca per equivalente. Le specifiche disposizioni del decreto relative alla confisca allargata per i reati previsti dal TU stupefacenti e dal TU dogane vengono invece inserite in quei testi normativi, attraverso il nuovo art. 85-bis del D.P.R. n. 309 del 1990 e art. 5-bis del

¹⁸⁴ È stato novellato anche il testo dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., con l'aggiunta dei seguenti commi:

«1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice».

Inoltre, ai sensi del nuovo art. 183-quater disp. att. c.p.:

«Art. 183-quater (Esecuzione della confisca in casi particolari).

1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

D.P.R. n. 43 del 1973»¹⁸⁵.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 21/2018](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

INTERESSI DI MORA PER LE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Con [Provvedimento dell’Agenzia delle entrate in data 10 maggio 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 10 maggio 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata fissata la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell’articolo 13 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Il precedente Provvedimento era stato emanato in data 4

¹⁸⁵ Il Dossier parlamentare precisa inoltre quanto segue:

«Come è noto con l’espressione confisca allargata si intende la possibilità, a fronte della condanna o del patteggiamento della pena, di confiscare il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.

La confisca allargata si applica al seguente catalogo di delitti: peculato (art. 316), malversazione (art. 316-bis), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter), concussione (art. 317), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), corruzione di incaricato di pubblico servizio (art. 320), istigazione alla corruzione (art. 322), reati contro la p.a. commessi da funzionari europei (art. 322-bis), utilizzazione di invenzioni conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325), associazione a delinquere finalizzata a commettere specifici delitti (art. 416, sesto comma e 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-ter e 517-quater), associazione mafiosa (art. 416-bis), disastro ambientale (art. 452-quater), associazione a delinquere finalizzata ai delitti contro l’ambiente (art. 452-octies, primo comma), riduzione in schiavitù (art. 600), sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile e commercio di materiale pornografico (art. 600-ter, primo e secondo comma), pornografia virtuale (art. 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico), turismo sessuale (art. 600-quinquies), tratta di persone (art. 601), commercio di schiavi (art. 602), caporalato (art. 603-bis), estorsione (art. 629), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630), usura (art. 644), ricettazione (art. 648, esclusa la particolare tenuità), riciclaggio (art. 648-bis), impiego di denaro o beni di provenienza illecita (art. 648-ter), autoriciclaggio (art. 648-ter.1), corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006), trasferimento fraudolento di valori (art.12-quinquies, comma 1, D.L. n. 306 del 1992), indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito (art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007), produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 DPR n. 309 del 1990), delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine costituzionale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni mafiose o per agevolare l’attività di associazioni mafiose, delitti in materia di contrabbando (art. 295 del TU dogane), nonché – quando le condotte riguardano tre o più sistemi – delitti di installazione di apparecchiature volte a intercettare o interferire in comunicazioni informatiche (articoli 617-quinquies), alterazione del contenuto di comunicazioni informatiche (art. 617-sexies), danneggiamento di sistema informatico (art. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies).

Si usa invece l’espressione confisca per equivalente quando, non potendo procedere alla confisca penale (dei beni che costituiscono il prodotto o il frutto del reato) o alla confisca allargata, si procede alla confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. In base all’art. 12-sexies del d.l. 306/1992 la confisca per equivalente è possibile solo in caso di condanna per delitti commessi avvalendosi delle condizioni mafiose o per agevolare l’attività di associazioni mafiose nonché per i delitti in materia di contrabbando (art. 295 del TU dogane). Si ricorda peraltro che specifiche ipotesi di confisca per equivalente sono già previste dal codice penale agli articoli 322-ter e 648-quater.

La legge speciale prevede inoltre l’applicazione delle disposizioni del Codice antimafia circa il sequestro e l’amministrazione dei beni sequestrati e circa la nomina degli amministratori».

aprile 2017 ¹⁸⁶.

A decorrere dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01 per cento in ragione annuale (in luogo del precedente 3,50%).

Sulla disciplina introdotta dall'art. 13 del **D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159**, ancora in parte inattuata, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

CERTIFICAZIONE UNICA - CAPITAL GAINS

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 15 gennaio 2018** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata approvata la **Certificazione Unica «CU 2018»**, relativa all'anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni; e sono state individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche, e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica ¹⁸⁷.

In particolare, a norma dell'art. 3, qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, *i notai*, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all' articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

Rimangono validi, al riguardo, i chiarimenti già forniti con **Ris. Agenzia Entrate 22 marzo 2000, n. 39/E**. La certificazione non deve essere conforme al modello «CU 2018», e può essere rilasciata in forma libera (anche eventualmente mediante la consegna di una copia dell'atto di cessione), e non deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate (la previsione dell'art. 4, comma 6-*quinquies*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non riguarda i redditi diversi di natura finanziaria), fermo l'obbligo di compilazione da parte del notaio del quadro SO, da allegare al modello 770. Quanto al regime sanzionatorio, continua ad applicarsi la previsione dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. A norma dell'art. 4, comma 6-*quater*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le certificazioni sono consegnate agli interessati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

¹⁸⁶ CISSELLO, *Dal 15 maggio interessi di mora al 3,01 per cento (11 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; MORINA-MORINA, *Cartelle, l'interesse di mora cala al 3,01% dal 15 maggio*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 maggio 2018.

¹⁸⁷ FORTE, *Cessioni di partecipazioni, redditi di lavoro dipendente ed autonomo. Schema di certificazione 2018 (periodo d'imposta 2017). Modalità di rilascio istruzioni*, in *CNN Notizie* del 22 marzo 2018; NEGRO, *Entro il 7 marzo l'invio delle Certificazioni Uniche (2 marzo 2018)*, in www.eutekne.info.

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

Con [Circ. Agenzia Entrate 27 aprile 2018, n. 7/E](#), con riferimento alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2017, sono stati forniti chiarimenti in ordine alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione, e per l'apposizione del visto di conformità.

In argomento, sono state emanate anche:

– la [Circ. Agenzia Entrate 18 maggio 2018, n. 11/E](#) (*Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica. – Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90*);

– la [Ris. Agenzia Entrate 27 aprile 2018, n. 34/E](#) (*Riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63*);

– la [Ris. Agenzia Entrate 22 marzo 2018, n. 22/E](#) (*Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati alla locazione*).

In argomento, cfr. il [quadro riassuntivo](#) sulla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione nella *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI

Con [D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34](#) (in G.U. n. 92 del 20.4.2018), in vigore dal 5 maggio 2018, è stato approvato il *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*. Il decreto reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo (art. 1, comma 2)¹⁸⁸.

Come specificato nella Relazione governativa, il «*decreto, in linea con la tradizione giuridica italiana in materia di ordinamento forestale, intende conciliare tra loro gli opposti interessi, dettando regole di gestione (e sanzioni per chi non le osserva) anche per i proprietari privati affinché il bosco sia tutelato nell'attualità e permanga nel tempo a venire, nell'interesse generale della Nazione. Il soggetto proprietario di una superficie forestale, quindi, non gode così di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo, ma di una sorta di diritto affievolito dalla necessità di tutelare anche l'interesse pubblico, al punto che autorevole dottrina ha definito i boschi come «proprietà speciale»* (Tamponi M. La

¹⁸⁸ Cfr. in argomento TAMPONI, *Una proprietà speciale (lo statuto dei beni forestali)*, Padova 1983; MILANI, *La proprietà forestale*, Milano 1964; TAMPONI, *Impresa agricola forestale*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, III, Milano 1999, p. 677; TAMPONI, *Patrimonio forestale e vincoli forestali*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, III, Milano 1999, p. 833; CROSETTI, *Boschi e foreste*, in *Enc. giur. Treccani*, V, Roma 1988; ABRAMI, *Boschi e foreste*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, II, Torino 1987, p. 374; ABRAMI, *Foreste e boschi*, in *Novissimo dig. it., Appendice*, III, Torino 1982, p. 847; ROMAGNOLI, *Boschi e foreste (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano 1959, p. 637; SANDULLI, *Boschi e foreste (dir. amm.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano 1959, p. 617.

proprietà forestale, una proprietà speciale, Padova 1980). E ciò in omaggio alla giurisprudenza costituzionale consolidata che disegna i confini del diritto di proprietà nel rispetto della sua funzione sociale, affinché il diritto del proprietario non sia di ostacolo all'interesse generale».

Di particolare interesse le seguenti disposizioni:

1) – l'art. 3 del decreto contiene le definizioni¹⁸⁹ (cui fanno seguito altre più specifiche, contenute negli artt. 4 e 5);

2) – l'art. 7 concerne la disciplina delle attività di gestione forestale, prevedendo in particolare alcuni divieti; l'art. 8 contiene a sua volta disciplina e divieti relativi alle attività di trasformazione del bosco¹⁹⁰;

3) – l'art. 10, dedicato alla promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione, dispone – al comma 6 – che le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli (equiparazione da ritenersi estesa, oltre che

¹⁸⁹ Tra le definizioni di cui all'art. 3, si richiama in particolare quella di impresa forestale, che è l'«*impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2*».

¹⁹⁰ Come ricordato nel Dossier parlamentare, «*l'Italia ha recepito la direttiva (2004/35/CE) con il Decreto legislativo n. 152/2006, c.d. Codice dell'Ambiente. I principali obiettivi della direttiva 2004/35/CE sono la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, mediante l'istituzione di un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio «chi inquina paga». In particolare, rendendo coloro che hanno danneggiato l'ambiente responsabili della riparazione del danno, la direttiva delinea un sistema volto ad incentivare l'adozione di interventi in via preventiva, al fine di evitare i danni all'ambiente. La direttiva 2004/35/CE si applica ai danni alla biodiversità (alle specie e agli habitat naturali protetti), alle acque e al terreno causati dalle attività professionali pericolose, attribuendo agli operatori che svolgono tali attività una responsabilità oggettiva dei danni causati; in base a ciò, indipendentemente dal fatto di aver commesso o meno errori, essi dovranno prendere le necessarie misure riparatrici e sostenere tutti i costi attinenti ai danni. Il regime di responsabilità si estende a tutte le risorse idriche dell'Unione, così come sono state definite nella direttiva quadro sull'acqua, nonché a tutte le forme di contaminazione del suolo che rischiano di mettere a repentaglio la salute umana. Agli operatori che svolgono attività professionali diverse da quelle pericolose, la direttiva attribuisce invece una responsabilità per colpa, applicabile quindi solo in caso di errore o di negligenza. Saranno le autorità competenti ad individuare gli operatori responsabili del danno, a valutare l'entità dello stesso e a determinare le misure riparatrici. In caso di inazione da parte degli operatori responsabili, le misure di prevenzione o riparatrici potranno essere adottate dalle autorità competenti. La direttiva prevede inoltre l'istituzione, da parte degli Stati membri, di misure di garanzia finanziaria (ad es. assicurazioni) per consentire agli operatori di assolvere alle responsabilità ad essi incombenti. Contempla poi la possibilità per le persone fisiche o giuridiche interessate dal danno di presentare una richiesta di intervento alle autorità competenti e di avviare eventuali ricorsi. La direttiva non si applica ai danni ambientali rientranti in alcune Convenzioni internazionali (ad es. in materia di inquinamento da idrocarburi o da carburante di navi) e ai danni nucleari. In materia di applicazione del principio «chi inquina paga», si ricorda come la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Causa C-534/13, sentenza del 4 marzo 2015) abbia stabilito come il suddetto principio, fissato dalle Direttive UE, ammetta per ciascuno Stato di mantenere livelli di autonomia in relazione alla disciplina di talune fattispecie. In particolare, nella fattispecie in discussione, si è ritenuta conforme al dettato della direttiva europea la legge italiana, secondo la quale, nella lettura delle disposizioni in rilievo, non risulta imposto al proprietario di un terreno di avviare azioni di ripristino (bonifica e/o riparazione) su un sito inquinato a seguito di danno ambientale, ove il proprietario non sia il diretto responsabile di tale inquinamento, prevedendosi invece la sola responsabilità patrimoniale per le spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente, nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi. Soffermandosi sulle nozioni in materia di responsabilità ambientale e sulla necessità della sussistenza di un nesso causale tra l'attività dell'operatore e il danno ambientale, la Corte ha quindi precisato che le persone diverse dagli operatori non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in materia di danno ambientale e che, quando non può essere accertato alcun nesso causale tra il danno ambientale e l'attività dell'operatore, si rientra nell'ambito del diritto nazionale e non già nel diritto dell'Unione».*

all'ambito civilistico e pubblicistico, anche a quello fiscale). Ai sensi del comma 5 dell'art. 10, le regioni promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni;

4) – continuano a trovare applicazione le disposizioni e le agevolazioni, anche di natura fiscale, di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 15 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ed all'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 10, comma 14) ¹⁹¹;

5) – a norma dell'art. 12, comma 2, i proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui al comma 1 provvedono coordinatamente e in accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri terreni.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 34/2018](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Con [D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#) (in G.U. n. 17 del 22.1.2018), in vigore dal 6 febbraio 2018, è stato approvato il *Codice della protezione civile*.

A norma dell'art. 1, comma 1, del decreto, la funzione di protezione civile è costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Il decreto contiene alcune disposizioni rilevanti in materia di *diritto privato e diritto processuale civile*. In particolare:

A) – Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del d.l. 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti c.p.c., e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati (art. 27, comma 7).

B) – Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di protezione civile, di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, non possono essere devolute a collegi arbitrali (art. 27, comma 9).

C) – Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi

¹⁹¹ Cfr. PISCHETOLA, *Forestazione ed imposte indirette agevolate*, in *Studi e materiali*, 2012, 1, p. 273.

dell'articolo 24, sono nulli (art. 27, comma 10).

D) – Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal codice della protezione civile, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni (art. 27, comma 11).

E) – L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti; chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 30, commi 1 e 2).

F) – Gli articoli 32 e seguenti disciplinano l'attività di volontariato relativa alla funzione di protezione civile. L'art. 32, comma 1, definisce il volontario di protezione civile come colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato previste, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

G) – La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del Codice del Terzo settore si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel Capo V del Codice della protezione civile (art. 32, commi 3 e 4).

H) – Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 (art. 33, comma 1).

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 1/2018](#), nonché la [Nota di lettura](#) e le [Schede di lettura](#), elaborate dai competenti uffici parlamentari.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Con [Comunicato del Ministero degli affari esteri in data 10 gennaio 2018](#) (in G.U. n. 7 del 10.1.2018), cui è seguito il [Comunicato del Ministero della Giustizia in data 28 febbraio 2018](#) (in G.U. n. 49 del 28.2.2018), è stata resa nota l'entrata in vigore in data 22 febbraio 2018 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, ratificata con legge 21 luglio 2016, n. 149. A tale legge ha fatto seguito il [D. Lgs. 5 aprile 2017, n. 52](#) (in G.U. n. 97 del 27.4.2017), con il quale sono state emanate norme di attuazione della Convenzione suddetta.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 52/2017](#), nonché il relativo [Dossier di documentazione](#).

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Con [Comunicato del Consiglio nazionale forense in data 13 aprile 2018](#) (in G.U. n. 86 del 13.4.2018) è stata resa nota l'approvazione di modifiche al codice deontologico forense.

INFORMAZIONI NON FINANZIARIE DA PARTE DI TALUNE SOCIETÀ

Con [Deliberazione Consob in data 18 gennaio 2018, n. 20267](#) (in G.U. n. 21 del 26.1.2018) è stato adottato il [regolamento di attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254](#), relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune società.

Con il suddetto [D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254](#) è stata data attuazione alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la [comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni](#)¹⁹².

Le disposizioni del decreto si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative ivi previste, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 (art. 12).

A norma dell'art. 2 del decreto, gli «enti di interesse pubblico», indicati all'articolo 16, comma 1, del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, devono redigere per ogni esercizio finanziario una [dichiarazione individuale di carattere non finanziario](#), conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a)

¹⁹² QUARANTA, *La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: la nuova disciplina colpisce nel segno*, in *Ambiente & sviluppo*, 2017, p. 519; MEOLI, *Informazioni non finanziarie fuori dal falso in bilancio (13 giugno 2017)*, in www.eutekne.info.

totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, con gli ulteriori contenuti previsti dall'art. 3 del decreto.

Per i soggetti che adempiano agli obblighi suindicati, presentando la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario (art. 3, comma 9).

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal d. lgs. n. 254/2016 (art. 3, comma 10).

La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata; oppure può costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione (art. 5).

In caso di violazione degli obblighi sopra descritti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 8 del decreto.

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 254/2016](#), nonché la [Circ. Assonime 12 giugno 2017, n. 13](#).

A norma dell'art. 2, comma 2, del Regolamento, i soggetti non quotati né diffusi pubblicano sul proprio sito internet la relazione sulla gestione o la relazione distinta, contenente la dichiarazione non finanziaria contestualmente al deposito presso il registro delle imprese. Le relazioni così pubblicate rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni. I soggetti non quotati né diffusi di cui all'art. 2 del decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall'art. 2429, comma 3, del codice civile. I suddetti soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, entro

quindici giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'art. 5 del decreto, trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria ovvero comunicano l'avvenuto deposito della stessa presso il registro delle imprese. Cfr. al riguardo la [Comunicazione Consob 20 aprile 2018 n. 0119727](#), con cui sono state indicate, a norma dell'art. 3, comma 1, del Regolamento, le *modalità di trasmissione all'autorità delle Dichiarazioni non finanziarie* («DNF») dei soggetti non quotati né diffusi, *ovvero dell'avviso di avvenuto deposito delle stesse presso il registro delle imprese.*

Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'art. 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria (art. 6, comma 1).

Sulla disciplina dettata dal [D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254](#), cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

MEZZI DI PAGAMENTO DI RETRIBUZIONI E COMPENSI A LAVORATORI DIPENDENTI E COLLABORATORI AUTONOMI

A partire dal 1° luglio 2018 trovano applicazione i nuovi obblighi di tracciabilità introdotti dall'art. 1, comma 910, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 29.12.2017), in vigore dal 1° gennaio 2018¹⁹³.

Più precisamente, a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato¹⁹⁴.

Ai sensi del comma 911, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato¹⁹⁵.

¹⁹³ Cfr. CANNIOTO-MACCARONE, *Da luglio meglio tracciare l'anticipo di cassa*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 giugno 2018; PAGANO, *Stop al pagamento delle retribuzioni in contanti dal 1° luglio (26 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info; TOMBARI, *Nuove prestazioni occasionali escluse dall'obbligo di pagamento tracciabile (12 giugno 2018)*, in www.eutekne.info.

¹⁹⁴ L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

¹⁹⁵ Ai sensi del comma 912, per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Invece, ai sensi del comma 913, le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ai sensi del comma 913, al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Ai sensi, infine, del comma 914, gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo al 1° gennaio 2018 (quindi, dal 1° luglio 2018).

SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI

Con **Decreto direttoriale 26 aprile 2018** (in G.U. n. 104 del 7.5.2018) sono stati modificati gli allegati C e D al **decreto 28 dicembre 2015**, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 (recante modifica della direttiva 2011/16/UE) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale¹⁹⁶.

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 24 aprile 2018** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 26 aprile 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni FATCA, con modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 e aggiornamento degli allegati; ed è stato fissato il termine per la comunicazione delle informazioni relative all'anno 2017 (la trasmissione delle informazioni relative all'anno 2017 è effettuata entro il 31 maggio 2018).

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 24 aprile 2018** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 26 aprile 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2); inoltre, sono state apportate modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 125650 del 4 luglio 2017, con aggiornamento degli allegati; ed è stato fissato il termine per la comunicazione delle informazioni relative all'anno 2017 (la trasmissione delle informazioni relative all'anno 2017 è effettuata entro il 20 giugno 2018).

Con **Comunicato del Ministero degli affari esteri in data 13 marzo 2018** (in G.U. n. 60 del 13.3.2018) è stata data notizia dell'entrata in vigore – in data 1 giugno 2017 – della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010, e resa esecutiva con **legge 3 novembre 2016**,

¹⁹⁶ Cfr., sulla problematica, MARINO, *Osservazioni in tema di residenza nel contesto dello scambio automatico di informazioni*, in *Dir. e pratica trib.*, 2018, p. 1; ROMANO-CONTI, *L'attuale quadro dello scambio delle informazioni fiscali al vaglio della giurisprudenza UE e CEDU*, in *Corriere trib.*, 2018, 2, p. 106; REDAZIONE EUTEKNE, *Si amplia la platea di Stati che inviano i dati dei conti all'Italia (8 maggio 2018)*, in *www.eutekne.info*; REDAZIONE EUTEKNE, *Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS (27 aprile 2018)*, in *www.eutekne.info*; RIZZARDI, *L'Unione Europea pubblica la sua black list degli Stati non collaborativi*, in *Corriere trib.*, 2018, 3, p. 205.

n. 208. L'art. 25 della Convenzione contiene le norme sullo scambio di informazioni fiscali ¹⁹⁷.

Con [Comunicato del Ministero degli affari esteri in data 18 gennaio 2018](#) (in G.U. n. 14 del 18.1.2018) è stata data notizia dell'entrata in vigore – in data 17 ottobre 2017 – della [Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali](#), firmata il 24 agosto 2015, e resa esecutiva con [legge 16 maggio 2017, n. 84](#). L'art. 26 della Convenzione contiene le norme sullo scambio di informazioni fiscali.

Con [Direttiva 25 maggio 2018, n. 2018/822/UE, del Consiglio](#) (in G.U.U.E. n. L139 del 5.6.2018), è stata modificata la [Direttiva 2011/16/UE](#), per quanto riguarda lo [scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica](#). Gli Stati membri adottano e pubblicano, [entro il 31 dicembre 2019](#), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta Direttiva.

Sulla più recente disciplina, interna, convenzionale e comunitaria, in materia di [scambio di informazioni fiscali](#), cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015*, al *primo semestre 2016*, al *secondo semestre 2016*, al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

COLLABORAZIONE VOLONTARIA (VOLUNTARY DISCLOSURE)

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle entrate in data 1 giugno 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° giugno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato approvato il [modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero \(voluntary disclosure\)](#) ai sensi dell'articolo 5-*septies* del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e sono state determinate le relative [modalità attuative](#) ¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Cfr. ODETTO, *Più benefici convenzionali e conti in chiaro nei rapporti con Panama (10 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VALLEFUOCO, *Tra Italia e Panama «rogatorie» retroattive*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 novembre 2016.

¹⁹⁸ LIBURDI-SIRONI, *Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate sulla mini voluntary disclosure*, in *Fisco*, 2018, 26, p. 2543; FOLLI-PIAZZA, *Con la mini voluntary sanatoria solo per gli anni di violazione del monitoraggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 giugno 2018; FAGIANI-VALLEFUOCO, *Mini-voluntary per frontalieri e iscritti all'Aire con copertura penale limitata*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 giugno 2018; PIAZZA, *La mini-voluntary apre le porte a chi è ritornato all'estero*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2018; SANNA, *Immobili esteri esclusi dalla voluntary disclosure mini (14 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; REDAZIONE EUTEKNE, *Codice tributo «8080» per la mini voluntary disclosure (7 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; PIAZZA, *Niente sanatoria per chi non è più residente in Italia*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 giugno 2018; SANNA, *Pronto il modello per la mini voluntary disclosure (2 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; CEPPELLINI-LUGANO, *Niente rimborso per la voluntary*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 marzo 2018.

Il modello può essere utilizzato dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in precedenza residenti all'estero e iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, che intendono avvalersi della procedura per regolarizzare le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (monitoraggio fiscale), nonché degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui

Cfr. al riguardo la [Circ. Agenzia Entrate 13 giugno 2018, n. 12/E](#), di commento alla disciplina dettata dall'art. 5-septies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Con [Ris. Agenzia Entrate 6 giugno 2018, n. 43/E](#), è stato istituito il codice tributo «8080», denominato «*Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero – articolo 5-septies del decreto legge n. 148/2017*».

In tema di *voluntary disclosure*, cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2014*, al *primo semestre 2015*, al *secondo semestre 2015*, al *primo semestre 2016*, al *secondo semestre 2016*, al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017* (nonché la Bibliografia ivi citata), in www.gaetanopetrelli.it.

PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO (COMPLIANCE)

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 27 giugno 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 27 giugno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state emanate disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato¹⁹⁹.

L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2017, ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.

Cfr. anche la [Circ. Guardia di Finanza 27 novembre 2017, prot. n. 357600](#) (**Circolare 1/2018 - Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**).

ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

Con [D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12](#) (in G.U. n. 47 del 26.2.2018) è stato approvato il Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)²⁰⁰.

redditi e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE), relative alle attività depositate ed alle somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 6 dicembre 2017.

¹⁹⁹ MORINA-MORINA, *Il Fisco richiama i contribuenti «distratti» sulle dichiarazioni Iva non inviate*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 giugno 2018; BILANCINI, *Pronti gli avvisi di anomalia per le dichiarazioni IVA omesse o incomplete (28 giugno 2018)*, in www.eutekne.info.

²⁰⁰ ZENI, *Zone economiche speciali di durata non inferiore a sette anni (28 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; ATTANASI-VILLANI, *Zone economiche speciali al via (4 dicembre 2017)*, in www.altalex.it.

L'art. 4 del [D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito in [legge 3 agosto 2017, n. 123](#), ha introdotto una speciale disciplina delle procedure, delle condizioni e delle modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, denominata «ZES», al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il successivo art. 5 contempla benefici fiscali e semplificazioni a favore delle nuove imprese e di quelle già

Per «ZES» si intende la Zona economica speciale come identificata dall'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017.

A norma dell'art. 1, il decreto, adottato ai sensi dell'articolo 4, del D.L. n. 91/2017 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consenta nelle regioni lo sviluppo delle imprese già operanti nonché l'insediamento di nuove imprese, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del d.l. n. 91/2017, definisce:

- a) le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;
- b) la loro durata;
- c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;
- d) i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;
- e) il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

A norma dell'art. 7 del decreto, la durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 5, del d.l. n. 91/2017, verificata la documentazione di cui all'articolo 6, è istituita la ZES. Il decreto determina la durata della ZES in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6.

QUINTA DIRETTIVA EUROPEA ANTIRICICLAGGIO

Con [Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/843/UE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L156 del 19.6.2018), è stata modificata la **Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015**, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e sono state modificate le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE ²⁰¹.

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative,

esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

²⁰¹ Cfr. in argomento AA.VV., *I nuovi obblighi antiriciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 27 giugno 2018; BIXIO, *Le valute virtuali nella V Direttiva antiriciclaggio*, in *Corriere trib.*, 2018, 25, p. 1987; DE ROSA, *La V direttiva antiriciclaggio amplia la platea dei soggetti obbligati (20 giugno 2018)*, in *www.eutekne.info*; VALLEFUOCO, *L'antiriciclaggio UE arruola le valute virtuali. Più trasparenza per i trust e i galleristi*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2018.

Sulla vigente disciplina antiriciclaggio, cfr. da ultimi SIMONE, *La responsabilità del notaio in materia di antiriciclaggio: aspetti civilistici e di rilevanza notarile*, in *Riv. notarile*, 2018, p. 163; CRAVETTO, *Le nuove norme sulla prevenzione del riciclaggio in attuazione della IV Direttiva europea*, in *Studium iuris*, 2018, p. 277; ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in *Dir. pen. e processo*, 2018, p. 25; FASANI, *L'impatto della direttiva antiterrorismo sulla legislazione penale sostanziale italiana*, in *Dir. pen. e processo*, 2018, p. 12; SANFILIPPO, *Riciclaggio e profitto confiscabile: la "solidarietà nella pena" nel concorso di persone (nota a Cass. pen. 25 ottobre 2017 n. 49003)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 447; KROGH, *Gli obblighi e le nuove sanzioni antiriciclaggio nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, in *Notariato*, 2017, p. 523.

regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 10 gennaio 2020 (art. 4).

Si espongono di seguito le innovazioni maggiormente rilevanti: i numeri degli articoli di seguito citati sono quelli della Direttiva (UE) 2015/849:

A) – tra i soggetti obbligati sono inclusi:

1) – «revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale» (art. 2, par. 1, punto 3), lett. a);

2) – «agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 000 EUR» (art. 2, par. 1, punto 3), lett. d);

3) – «prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso» (art. 2, par. 1, punto 3), lett. g) ²⁰²;

B) – ai fini dell'individuazione del «titolare effettivo», si precisa che rientrano in tale categoria, in caso di trust, tutte le seguenti persone:

i) il costituente o i costituenti;

ii) il «trustee» o i «trustee»;

iii) il guardiano o i guardiani, se esistono;

iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 3, n. 6), lett. b);

C) – sono definite come «valute virtuali» una «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo *status* giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente» (art. 3, n. 18);

D) – «gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e agli istituti finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi oppure cassette di sicurezza anonime. Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti oppure delle cassette di sicurezza anonime siano assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela entro il 10 gennaio 2019,

²⁰² «I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all'obbligo dell'Unione di individuare le attività sospette. Pertanto, i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È pertanto di fondamentale importanza ampliare l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale» (8° «Considerando»).

e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio oppure delle cassette di sicurezza» (art. 10, par. 1);

E) – premesso che, a norma dell'art. 10, par. 1, a determinate condizioni è possibile consentire ai soggetti obbligati di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, «Gli Stati membri provvedono affinché la deroga prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo rimborsato supera i 50 EUR o alle operazioni di pagamento a distanza quali definite all'articolo 4, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio se l'importo pagato è superiore a 50 EUR per operazione» (art. 10, par. 2);

F) – tra le misure di adeguata verifica della clientela, è inclusa quella di «identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti» (art. 13, n. 1), lett. a);

G) – «Al momento dell'avvio dei rapporti d'affari con una società o un altro soggetto giuridico, o un trust o un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini al trust («istituto giuridico affine») soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi degli articoli 30 o 31, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione o un estratto del registro» (art. 14, par. 1);

H) – «Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, o in caso di modifica della situazione del cliente, oppure quando il soggetto obbligato è tenuto giuridicamente, nel corso dell'anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le pertinenti informazioni relative alla titolarità effettiva, o se i soggetti obbligati sono stati assoggettati a tale obbligo ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio» (art. 14, par. 5);

I) – «Nei casi di cui agli articoli da 18 bis a 24 e in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati esaminino, per quanto ragionevolmente possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- i)* sono operazioni complesse;
- ii)* sono operazioni di importo insolitamente elevato;
- iii)* sono condotte secondo uno schema anomalo;
- iv)* non hanno un chiaro scopo economico o legittimo.

In particolare, i soggetti obbligati rafforzano il grado e la natura del controllo sul

rapporto d'affari allo scopo di determinare se tali operazioni o attività siano sospette» (art. 18, par. 1 e 2);

J) – «Per quanto riguarda i rapporti d'affari o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);

b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;

c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi);

d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;

f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.

Gli Stati membri possono prescrivere che i soggetti obbligati garantiscano, se del caso, che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto alle norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste nella presente direttiva» (art. 18-bis, par. 1);

K) – «Gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. Gli Stati membri garantiscono che le violazioni del presente articolo siano soggette a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prescrivono che i titolari effettivi di società o altri soggetti giuridici, anche mediante azioni, diritti di voto o altra partecipazione, tramite azioni al portatore o attraverso il controllo con altri mezzi, forniscono tutte le informazioni necessarie affinché la società o l'altro soggetto giuridico rispetti quanto prescritto al primo comma» (art. 30, par. 1);

L) – sempre con riferimento alle società e altri enti, «Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali e istituiscono meccanismi a tale scopo. Tali meccanismi prescrivono tra l'altro che i soggetti obbligati e, se del caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisce indebitamente con le loro funzioni, le autorità competenti segnalino eventuali discrepanze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva disponibili nel registro centrale e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono. Nel caso in cui siano segnalate discrepanze, gli Stati membri assicurano l'adozione di azioni necessarie per risolverle in modo tempestivo e, se del caso, anche l'inclusione di una menzione specifica nel registro centrale. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:

- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
- c) al pubblico.

Le persone di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive includono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati» (art. 30, par. 4 e 5), A norma dell'art. 10, par. 6, «Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le FIU abbiano un accesso tempestivo e illimitato a tutte le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 senza allertare il soggetto interessato. Gli Stati membri forniscono inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo II». A norma dell'art. 10, par. 9, «In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Gli Stati membri assicurano che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze». A norma dell'art. 10, par. 10, «Gli Stati membri provvedono all'interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio»; inoltre, «Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni e non oltre i 10 anni successivi alla cancellazione della società o di altro soggetto giuridico dal registro»;

M) – «Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e ad altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l'altro, fiducie, determinati tipi di *Treuhand* o fideicomiso, quando tali istituti hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust²⁰³. Gli Stati membri definiscono le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico ha assetto o funzioni affini a quelli dei trust per quanto riguarda

²⁰³ «Le norme applicabili ai trust e agli istituti giuridici affini per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sulla loro titolarità effettiva dovrebbero essere comparabili alle norme corrispondenti applicate alle società e agli altri soggetti giuridici. Dati la vasta gamma di tipologie di trust esistenti attualmente nell'Unione e un panorama ancor più variegato degli istituti giuridici affini, dovrebbero essere gli Stati membri a decidere se un trust o un istituto giuridico analogo sia o non sia comparativamente simile a una società o ad altri soggetti giuridici. Le norme di diritto nazionale che recepiscono tali disposizioni dovrebbero essere volte a impedire che i trust o istituti giuridici affini siano utilizzati per attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per reati presupposto associati» (27° «Considerando»).

tali istituti giuridici disciplinati ai sensi del diritto nazionale ²⁰⁴.

Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità:

- a) del costituente o dei costituenti;
- b) del «trustee» o dei «trustee»;
- c) del guardiano o dei guardiani (se esistono);
- d) dei beneficiari o della classe di beneficiari;
- e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

Gli Stati membri garantiscono che le violazioni del presente articolo siano soggette a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono affinché i trustee, o le persone che ricoprono posizioni equivalenti negli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, rendano noto il proprio stato e forniscano prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando, in veste di trustee o di persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, instaurano un rapporto d'affari o eseguono un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 11, lettere b), c) e d)» (art. 31, par. 1 e 2);

N) – «3 *bis*. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni sulla titolarità effettiva di trust espressi e istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 siano contenute in un registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee del trust o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine ²⁰⁵.

²⁰⁴ «Per garantire la certezza del diritto e condizioni di parità, è fondamentale stabilire chiaramente quali istituti giuridici stabiliti nell'Unione dovrebbero essere considerati simili ai trust sulla base delle loro funzioni o del loro assetto. Pertanto, ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto a identificare i trust, se riconosciuti dal diritto nazionale, e gli istituti giuridici affini che possono essere istituiti conformemente al quadro giuridico o alle consuetudini nazionali e che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quale la possibilità di separare o scindere la titolarità giuridica dalla titolarità effettiva delle attività. Dopodiché, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei suddetti trust e istituti giuridici affini, in vista della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per consentire l'identificazione di tali trust e istituti da parte degli altri Stati membri. È opportuno tener conto del fatto che, all'interno dell'Unione, i trust e gli istituti giuridici affini possono presentare caratteristiche giuridiche diverse. Se un trust o un istituto giuridico affine presenta caratteristiche comparabili, in termini di assetto o funzioni, a quelle di una società o di altri soggetti giuridici, l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva può contribuire a contrastare il suo uso improprio, così come l'accesso pubblico può contribuire a prevenire l'uso improprio delle società e di altri soggetti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo» (29° «Considerando»).

²⁰⁵ «È opportuno chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini. A causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust e istituti giuridici affini non sono affatto monitorati o registrati nell'Unione. Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini dovrebbero essere registrate ove i fiduciari di trust e le persone che ricoprono una posizione equivalente in istituti giuridici affini sono stabiliti o risiedono. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri. L'interconnessione dei registri degli Stati membri relativi ai titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini renderebbe accessibili tali informazioni e garantirebbe altresì che gli stessi trust e istituti giuridici affini non siano registrati più volte nell'Unione» (26° «Considerando»).

Qualora il luogo di stabilimento o di residenza del trustee del trust o della persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine sia al di fuori dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine avvia rapporti d'affari o acquisisce proprietà immobiliari a nome del trust o dell'istituto giuridico affine.

Qualora i trustee di un trust o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine siano stabiliti o residenti in Stati membri diversi, o qualora il trustee del trust o la persona che ricopre una posizione equivalente nell'istituto giuridico affine avviino rapporti d'affari multipli a nome del trust o dell'istituto giuridico affine in diversi Stati membri, un certificato di prova della registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro tenuto da uno Stato membro può essere considerato sufficiente per ritenere adempiuto l'obbligo di registrazione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine siano accessibili ²⁰⁶ in ogni caso:

- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma

«L'accesso alle informazioni e la definizione dell'interesse legittimo dovrebbero essere disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee (fiduciario) di un trust o una persona che ricopra una posizione equivalente in un istituto giuridico affine. Nel caso in cui il trustee del trust o una persona che ricopra una posizione equivalente in un istituto giuridico affine non sia stabilito o non risieda in uno Stato membro, l'accesso alle informazioni e la definizione dell'interesse legittimo dovrebbero essere disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui sono registrate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust o dell'istituto giuridico affine conformemente alle disposizioni della presente direttiva» (41° «Considerando»).

«Gli Stati membri dovrebbero definire nel diritto nazionale l'interesse legittimo, sia come concetto generale sia come criterio di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Nello specifico, tali definizioni non dovrebbero limitare la nozione di interesse legittimo ai casi di procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, e dovrebbero consentire di tenere conto, se del caso, del lavoro di prevenzione svolto da organizzazioni non governative e giornalisti investigativi nel campo del contrasto del riciclaggio di denaro, del contrasto del finanziamento del terrorismo e dei reati presupposto associati. Una volta instaurata l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi degli Stati membri, l'accesso a livello sia nazionale che transfrontaliero ai registri di ciascuno Stato membro dovrebbe essere autorizzato sulla base della definizione dell'interesse legittimo fornita dallo Stato membro in cui sono state registrate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust o dell'istituto giuridico affine conformemente alle disposizioni della presente direttiva, in virtù di una decisione adottata dalle autorità competenti di tale Stato membro. In relazione ai registri dei titolari effettivi degli Stati membri, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di istituire meccanismi di ricorso contro le decisioni che autorizzano o rifiutano l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Per garantire che la registrazione e lo scambio di informazioni siano coerenti ed efficienti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'autorità responsabile del registro istituito per le informazioni sulla titolarità effettiva del trust e degli altri istituti giuridici affini collabori con i suoi omologhi negli altri Stati membri, condividendo le informazioni concernenti i trust e gli istituti giuridici affini disciplinati dal diritto di uno Stato membro e amministrati in un altro Stato membro» (42° «Considerando»).

²⁰⁶ «Gli Stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulle società e le altre persone giuridiche in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso i registri centrali che contengono le informazioni sui titolari effettivi, stabilendo un principio chiaro di accesso pubblico che consenta ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell'Unione, chi sono i titolari effettivi delle società e degli altri soggetti giuridici. È essenziale stabilire inoltre un quadro normativo coerente che assicuri un migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini, dopo la loro registrazione nell'Unione. Le norme che si applicano ai trust e agli istituti giuridici affini per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sulla loro titolarità effettiva dovrebbero essere comparabili alle norme corrispondenti che si applicano alle società e agli altri soggetti giuridici» (33° «Considerando»).

del capo II;

c) a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse;

d) a qualunque persona fisica o giuridica che faccia una richiesta scritta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affine che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico diverso da quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 1, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi ²⁰⁷.

Le informazioni accessibili alle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma, lettere c) e d), comprendono il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto.

Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive contengono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati. Gli Stati membri possono concedere accesso più ampio alle informazioni contenute nel registro in conformità del loro diritto nazionale.

Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3-bis sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, nonché le autorità fiscali, le autorità di vigilanza dei soggetti obbligati e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.

4-bis. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 3 bis, previa registrazione online e previo pagamento di una tassa che non superi i costi amministrativi volti a rendere l'informazione disponibile, compresi i costi di mantenimento e sviluppo del registro.

5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 bis siano adeguate, accurate e attuali e istituiscono meccanismi

²⁰⁷ «Viste le diverse caratteristiche dei trust e degli istituti giuridici affini, gli Stati membri dovrebbero poter determinare, a norma del diritto nazionale e conformemente alla normativa sulla protezione dei dati, il livello di trasparenza applicabile ai trust e agli istituti giuridici affini non comparabili alle società o ad altri soggetti giuridici. I rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo possono variare in base alle caratteristiche del tipo di trust o di istituto giuridico affine, e la percezione di tali rischi può evolvere nel tempo, ad esempio a seguito di valutazioni dei rischi nazionali e sovranazionali. Per tale ragione, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, qualora tale accesso rappresenti una misura necessaria e proporzionata rispondente alla finalità legittima di prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nel determinare il livello di trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva dei suddetti trust e istituti giuridici affini, gli Stati membri dovrebbero tener adeguatamente conto della protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini dovrebbero poter accedere quanti possono dimostrare un interesse legittimo. L'accesso dovrebbe essere concesso anche a quanti fanno richiesta scritta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affini che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico avente sede al di fuori dell'Unione, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi» (28° «Considerando»).

a tale scopo. Tali meccanismi prescrivono, tra l'altro, che i soggetti obbligati e, se del caso e nella misura in cui tale obbligo non interferisce inutilmente con le loro funzioni, le autorità competenti segnalino eventuali discrepanze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva disponibili nel registro centrale e le informazioni relative alla titolarità effettiva di cui dispongono. Nel caso in cui siano segnalate discrepanze, gli Stati membri assicurano che siano adottate le azioni necessarie per risolverle in modo tempestivo e, se del caso, che nel frattempo sia inclusa una menzione specifica nel registro centrale» (art. 31, par. da 3-bis a 5). A norma dell'art. 31, par. 7-bis, «In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b), c) e d), esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Gli Stati membri assicurano che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze»²⁰⁸. Ai sensi dell'art. 31, par. 9, «Gli Stati membri provvedono all'interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3-bis del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132». Inoltre, «Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono disponibili tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni e non oltre i 10 anni dopo che i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 3 bis sono cessati di esistere»²⁰⁹;

²⁰⁸ «In tutti i casi, per quanto riguarda sia le società e gli altri soggetti giuridici sia i trust e gli istituti giuridici affini, è opportuno in particolare ricercare un giusto equilibrio tra il pubblico interesse alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e i diritti fondamentali delle persone interessate. L'insieme di dati da mettere a disposizione del pubblico dovrebbe essere limitato, definito in maniera chiara e tassativa e avere natura generale, in modo da ridurre al minimo il potenziale pregiudizio per i titolari effettivi. Allo stesso tempo le informazioni rese accessibili al pubblico non dovrebbero differire significativamente dai dati raccolti attualmente. Per limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, tali informazioni dovrebbero riguardare essenzialmente lo status dei titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici nonché di trust e istituti giuridici affini e riferirsi rigorosamente alla loro sfera di attività economica. È opportuno che nei registri siano chiaramente indicati i casi in cui il dirigente di alto livello sia stato identificato come titolare effettivo solo ex officio e non perché detiene partecipazioni o esercita un controllo tramite altri mezzi. Per quanto riguarda le informazioni sui titolari effettivi, gli Stati membri possono fornire informazioni sulla cittadinanza da includere nel registro centrale, in particolare per quanto concerne i titolari effettivi stranieri. Al fine di agevolare le procedure di registrazione e dato che la grande maggioranza dei beneficiari effettivi saranno cittadini dello Stato che gestisce il registro centrale, gli Stati membri possono presumere che un titolare effettivo sia un loro cittadino qualora non sia presente indicazione contraria» (34° «Considerando»).

²⁰⁹ «Un maggiore controllo pubblico contribuirà a prevenire l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici, anche a fini di evasione fiscale. È pertanto essenziale che le informazioni sulla titolarità effettiva restino a disposizione tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni dopo che i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del trust o di un istituto giuridico affine hanno cessato di esistere. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di disciplinare nella legislazione nazionale il trattamento delle informazioni sulla titolarità effettiva, compresi i dati personali per altri scopi laddove tale trattamento risponda a un obiettivo di interesse pubblico e costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la finalità legittima perseguita» (35° «Considerando»).

«Inoltre, allo scopo di garantire un approccio proporzionato ed equilibrato e di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere in circostanze

O) – «Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei trust e degli istituti giuridici affini di cui al paragrafo 1 entro il 10 luglio 2019. La Commissione pubblica l'elenco consolidato di tali trust e istituti giuridici affini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 10 settembre 2019» (art. 31, par. 10);

P) – «Gli Stati membri istituiscono meccanismi centralizzati automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall'IBAN, come definito dal regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio nel loro territorio» (art. 32-*bis*)²¹⁰;

Q) – Gli Stati membri istituiscono (art. 67, par. 1):

- i registri centrali di cui all'articolo 30 (società e altri enti) entro il 10 gennaio 2020;
- il registro di cui all'articolo 31 (trust e istituti affini) entro il 10 marzo 2020;
- i meccanismi centralizzati automatizzati per la ricerca dei conti bancari, di cui all'articolo 32-*bis*, entro il 10 settembre 2020.

Inoltre, la Commissione garantisce l'interconnessione dei registri di cui agli articoli 30 e 31 in cooperazione con gli Stati membri entro il 10 marzo 2021 (art. 67, par. 1);

R) – «Gli Stati membri forniscono alle FIU e alle autorità competenti l'accesso alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili, anche attraverso registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati, se disponibili» (art. 32-*ter*);

S) – Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati conservino «per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, comprese, ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica, i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 o qualsiasi altra tecnica di identificazione elettronica o a distanza sicura, regolamentata, riconosciuta, approvata o accettata dalle autorità nazionali competenti, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale. Il

eccezionali, qualora le informazioni esponano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, deroghe alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva attraverso i registri che contengono informazioni sulla titolarità effettiva e l'accesso a esse. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri prevedere la richiesta di registrazione online al fine di identificare tutte le persone che richiedano informazioni dal registro, come pure il pagamento di un corrispettivo per accedere alle informazioni contenute nel registro» (36° «Considerando»).

²¹⁰ «I ritardi nell'accesso da parte delle FIU e delle altre autorità competenti alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento così come di cassette di sicurezza, in particolare quelle anonime, ostacolano l'individuazione dei trasferimenti di fondi legati al terrorismo. La frammentazione dei dati nazionali che consentono l'identificazione dei conti bancari e dei conti di pagamento e delle cassette di sicurezza appartenenti a una persona impedisce l'accesso tempestivo da parte della FIU e delle altre autorità competenti. È essenziale pertanto istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo automatico centralizzato, quale un registro o un sistema di reperimento dei dati, come mezzo efficace per accedere tempestivamente alle informazioni sull'identità dei titolari, dei rappresentanti e dei titolari effettivi di conti bancari, conti di pagamento e cassette di sicurezza. Nell'applicare le disposizioni in materia di accesso, è opportuno utilizzare i meccanismi già esistenti, purché le FIU nazionali possano accedere in modo immediato e non filtrato ai dati per i quali effettuano le indagini» (20° «Considerando»).

periodo di conservazione di cui al presente paragrafo, compreso il periodo di conservazione supplementare che non eccede i cinque anni, si applica anche ai dati accessibili attraverso il meccanismo centralizzato di cui all'articolo 32-bis» (art. 40, par. 1);

T) – «Il trattamento dei dati personali sulla base della presente direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio» (art. 43);

U) – «Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati, che i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati» (art. 47, par. 1);

V) – tra i fattori di rischio relativi alla clientela, è stato ricompreso il caso dei «clienti che sono cittadini di paesi terzi i quali presentano domanda di residenza o di cittadinanza nello Stato membro in cambio di trasferimenti in conto capitale, acquisti di immobili o titoli di Stato o investimenti in società nello Stato membro in questione» (allegato III, punto 1, lett. g).

Sulla vigente disciplina antiriciclaggio, contenuta nel D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

DIRETTIVA EUROPEA SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Con [Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/844/UE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L156 del 19.6.2018) è stata modificata la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 marzo 2020 (art. 3).

Tra i contenuti più rilevanti della nuova Direttiva, si segnalano i seguenti:

– al fine di sostenere ulteriormente i miglioramenti necessari al proprio parco immobiliare nazionale in locazione, gli Stati membri dovrebbero valutare di introdurre o proseguire l'applicazione di requisiti atti a garantire un determinato livello di prestazione energetica per le proprietà in locazione, secondo gli attestati di prestazione energetica (9° «Considerando»);

– gli Stati membri dovrebbero promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti che contribuiscano a creare un ambiente interno salubre, tra le altre cose rimuovendo l'amianto e le altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente, tra cui le Direttive 2009/148/CE e (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (14° «Considerando»);

– è importante garantire che le misure tese a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia non si limitino all'involucro dell'edificio, ma includano tutti gli elementi

pertinenti e i sistemi tecnici di un edificio, come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il rinfrescamento, il consumo energetico per l'illuminazione e la ventilazione, migliorando in tal modo il comfort termico e visivo (15° «Considerando»);

– per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, si dovrebbe migliorare la trasparenza degli attestati di prestazione energetica, provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia, come quelli utilizzati per il riscaldamento degli ambienti, il condizionamento dell'aria o il riscaldamento dell'acqua, installati, sostituiti o migliorati, ai fini della certificazione degli edifici e della verifica della conformità (20° «Considerando»);

– gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica possono essere usati per verificare la conformità e dovrebbero essere rafforzati per garantire la qualità degli attestati. Se il sistema indipendente di controllo degli attestati di prestazione energetica è completato da una banca dati opzionale, andando oltre i requisiti della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva, può essere usato per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi immobiliari regionali o nazionali. Occorrono dati di elevata qualità sul parco immobiliare, che possono essere forniti in parte dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica, la cui costituzione e gestione sono in corso in quasi tutti gli Stati membri (34° «Considerando»);

– ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nuovo art. 2-bis della Direttiva 2010/31/UE);

– gli Stati membri provvedono affinché, quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, sia analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri decidono se richiedere o meno il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica (nuovo art. 8, comma 9, della Direttiva 2010/31/UE);

– entro il 31 dicembre 2019 e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace del sistema comune facoltativo per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, compreso un calendario per una fase di prova non vincolante a livello nazionale, e che chiarisce la complementarità del sistema agli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 (nuovo art. 8, par. 11, della

Direttiva 2010/31/UE);

– le banche dati degli attestati di prestazione energetica consentono la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, degli edifici contemplati, compresi almeno gli edifici pubblici per i quali è stato rilasciato in conformità dell'articolo 12 un attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 13 (nuovo art. 10, par. 6-*bis*, della Direttiva 2010/31/UE);

– entro il 1° gennaio 2026 la Commissione valuta, in particolare, la necessità di migliorare ulteriormente gli attestati di prestazione energetica in conformità dell'articolo 11 (nuovo art. 19 della Direttiva 2010/31/UE);

– prima del 2020 la Commissione conclude uno studio di fattibilità in cui illustra possibilità e tempistiche per introdurre l'ispezione di impianti autonomi di ventilazione e un passaporto facoltativo di ristrutturazione degli edifici che sia complementare agli attestati di prestazione energetica, allo scopo di fornire una tabella di marcia per la ristrutturazione a lungo termine e in fasi successive degli edifici, basata su criteri qualitativi e su una diagnosi energetica preliminare, che indichi le misure e gli interventi di ristrutturazione idonei a migliorare la prestazione energetica (nuovo art. 19-*bis* della Direttiva 2010/31/UE);

– gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle misure economicamente convenienti, nonché, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili. Gli Stati membri forniscono tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici (one-stop-shop) (nuovo art. 20, par. 2, della Direttiva 2010/31/UE);

– la prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per il riscaldamento degli ambienti, il rinfrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione incorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia. La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. Il metodo per la determinazione del rendimento energetico di un edificio è trasparente e aperto all'innovazione (nuovo allegato 1, punto 1, alla Direttiva 2010/31/UE);

– la metodologia di calcolo dell'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza non pregiudica i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica esistenti e si basa sulle iniziative correlate a livello nazionale, tenendo conto dei principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza, in conformità del pertinente diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e vita privata, nonché delle migliori tecniche disponibili nel settore della cybersicurezza (nuovo allegato 1-*bis*, punto 4, alla Direttiva 2010/31/UE);

– le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale, tra tutti gli attestati

di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno, quelli da sottoporre a verifica. Il campione è di dimensioni sufficienti ad assicurare risultati statisticamente significativi in termini di conformità (nuovo allegato 2, punto 1, alla Direttiva 2010/31/UE).

LEGISLAZIONE REGIONALE - PRIMO SEMESTRE 2018

Cfr. nelle pagine che seguono l'elenco delle disposizioni normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, pubblicate nel primo semestre 2018.

Gaetano Petrelli


Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 – Verbania (VB)
 Tel. 0323/516881 – Fax 0323/581832
 E-mail: gpetrelli@notariato.it
 Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>
 C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

SEGNALAZIONE DI NOVITÀ NORMATIVE REGIONALI

DI INTERESSE NOTARILE

PRIMO SEMESTRE 2018

Abruzzo

L.R. 22 maggio 2018, n. 9 (1).

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 maggio 2018, n. 56, speciale.

Abruzzo

Det. Reg. 30 gennaio 2018, n. DPF014/11 (1).

L.R. 37/93 art. 4 e successive modifiche L.R. 16/2008 art. 1, comma 103– Elenco delle Associazioni iscritte al «Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato» aggiornato alla data del 31 dicembre 2017 – Pubblicazione (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 2 marzo 2018, n. 27 speciale.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Servizio per la programmazione sociale e il sistema socio-sanitario.

Abruzzo

Delib.G.R. 28 dicembre 2017, n. 850 (1).

Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 febbraio 2018, n. 26 speciale.

Basilicata

Delib.G.R. 9 marzo 2018, n. 198 (1).

Legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 e s.m.i. «Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio» – art. 10, comma 3. «Disposizioni sul servizio idrico integrato» – Schema di Convenzione tra Consorzio di Bonifica di Basilicata e l'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche – Approvazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° aprile 2018, n. 15.

Calabria

L.R. 22 giugno 2018, n. 19 (1).

Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 25 giugno 2018, n. 65.

Calabria

L.R. 14 maggio 2018, n. 10 (1).

Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla L.R. 24/2013.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 14 maggio 2018, n. 49.

Calabria

L.R. 26 aprile 2018, n. 9 (1).

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 maggio 2018, n. 45.

Calabria

L.R. 8 febbraio 2018, n. 5 (1).

Norme in materia di artigianato.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 12 febbraio 2018, n. 17.

Calabria

L.R. 8 febbraio 2018, n. 7 (1).

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 12 febbraio 2018, n. 17.

Campania

Delib.G.R. 28 marzo 2018, n. 174 (1).

Recepimento ulteriori accordi sanciti in conferenza unificata riguardanti l'approvazione di moduli e specifiche tecniche per le attività commerciali e assimilate ed edilizie.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 29 marzo 2018, n. 26.

Campania

Delib.G.R. 6 marzo 2018, n. 126 (1).

Direttive per il controllo degli organismi di diritto privato della regione.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 19 marzo 2018, n. 23.

Campania

L.R. 12 febbraio 2018, n. 3 (1).

Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 13 febbraio 2018, n. 13.

Campania

Delib.G.R. 6 febbraio 2018, n. 57 (1).

Linee guida relative ai problemi dell'abusivismo edilizio.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 12 febbraio 2018, n. 12.

Emilia-Romagna

Delib.Ass.Legisl. 6 giugno 2018, n. 154 (1).

Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica. (Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2018, n. 613).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 14 giugno 2018, n. 174.

Emilia-Romagna

L.R. 16 marzo 2018, n. 1 (1).

Razionalizzazione delle Società in house della Regione Emilia-Romagna.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 16 marzo 2018, n. 60.

Emilia-Romagna

Delib.G.R. 20 dicembre 2017, n. 2044 (1).

Criteri e procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla alienazione o locazione anticipata di alloggi di edilizia agevolata realizzati con contributi pubblici.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 10 gennaio 2018, n. 5.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. (1).

D.Lgs. n. 42/2004. L.R. n. 5/2007, art. 57, comma 10. Approvazione del Piano paesaggistico regionale.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 maggio 2018, n. 19, S.O. n. 25.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 30 marzo 2018, n. 14 (1).

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 4 aprile 2018, n. 14, S.O. n. 24.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 089/Pres. (1).

Regolamento recante modifiche al D.P.Reg. 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 aprile 2018, n. 15.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 27 marzo 2018, n. 12 (1).

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2018, n. 13, S.O. n. 20.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 056/Pres. (1).

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con D.P.Reg. 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale n. 16/2009).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 4 aprile 2018, n. 14.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 067/Pres. (1).

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con D.P.Reg. 13 luglio 2016, n. 0144/Pres.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 4 aprile 2018, n. 14.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 068/Pres. (1).

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con il D.P.Reg. 28 marzo 2017, n. 070/Pres.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 4 aprile 2018, n. 14.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 15 marzo 2018, n. 9 (1).

Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2018, n. 13.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 7 marzo 2018, n. 052/Pres. (1).

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 marzo 2018, n. 12.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 9 febbraio 2018, n. 024/Pres. (1).

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con D.P.Reg. 25 gennaio 2012, n. 33.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 febbraio 2018, n. 8.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 6 febbraio 2018, n. 3 (1).

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2018, n. 7.

Friuli-Venezia Giulia

Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 febbraio 2018, n. 6.

D.P.Reg. 26 gennaio 2018, n. 016/Pres. (1).

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPREG. 265/2014.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 febbraio 2018, n. 6.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 26 gennaio 2018, n. 017/Pres. (1).

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPREG. 141/2014.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 febbraio 2018, n. 6.

Lazio

Det. Reg. 5 aprile 2018, n. G04371 (1).

Attuazione della Delib.G.R. n. 824 del 6 dicembre 2017 recante «Avvio del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio e istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica» – Avviso pubblico recante avvio della fase a regime del Sistema Informativo APE Lazio e cessazione della validità di trasmissione via PEC degli Attestati di Prestazione Energetica (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 aprile 2018, n. 29.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale della Direzione risorse idriche e difesa del suolo.

Lazio

Reg. reg. 9 marzo 2018, n. 10 (1).

Modifiche al Reg. reg. 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche ed integrazioni.

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 13 marzo 2018, n. 21.

Lazio

Reg. reg. 6 marzo 2018, n. 9 (1).

Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici.

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 8 marzo 2018, n. 20.

Lazio

L.R. 13 febbraio 2018, n. 2 (1).

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 13 febbraio 2018, n. 13, supplemento n. 2.

Lazio

Delib.G.R. 19 dicembre 2017, n. 867 (1).

Approvazione circolare esplicativa: «Indirizzi e direttive per l'applicazione delle «Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio» di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7».

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 4 gennaio 2018, n. 2.

Liguria

Reg. reg. 21-2-2018, n. 1 (1).

Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia).

(1) Pubblicato nel B.U. Liguria 28 febbraio 2018, n. 3, parte prima.

Lombardia

D. Dirig. reg. 17 maggio 2018, n. 7144 (1).

Approvazione, ai sensi della Delib.G.R. n. 10/7544 del 18 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, delle indicazioni operative per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare in locazione ai coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori, di cui alla L.R. 18/2014. (2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 23 maggio 2018, n. 21.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale della Struttura Sostegno e promozione delle persone e reti familiari presso la Direzione Generale Reddito di autonomia e inclusione sociale.

Lombardia

D. Dirig. reg. 17 maggio 2018, n. 7145 (1).

Approvazione, ai sensi della Delib.G.R. n. 10/7545 del 18 dicembre 2017, dell'avviso pubblico per l'implementazione di interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di genitori separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla L.R. 18/2014. (2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 23 maggio 2018, n. 21.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale della Struttura Sostegno e promozione delle persone e reti familiari presso la Direzione Generale Reddito di autonomia e inclusione sociale.

Lombardia

Delib.G.R. 14 maggio 2018, n. 11/113 (1).

Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti per il recupero di immobili mediante la realizzazione di interventi edilizi in alloggi da destinare a coniugi separati o divorziati, di cui alla Delib.G.R. n. 7544/2017: «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla L.R. 18/2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori». Anno 2018/2019».

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 maggio 2018, n. 20.

Lombardia

D. Dirig. reg. 19 febbraio 2018, n. 2104 (1).

Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2017 ai sensi della Delib.G.R. 28 giugno 1999 n. 6/43922. (2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 26 febbraio 2018, n. 9.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale della Struttura Welfare abitativo e housing sociale presso la Direzione Generale Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese.

Lombardia

Delib.G.R. 17 gennaio 2018, n. 10/7791 (1).

Valorizzazione del sistema dei Confidi: approvazione dei criteri e delle modalità in attuazione dell'art. 2 lett. c della L.R. 11/2014.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 gennaio 2018, n. 4.

Lombardia

Delib.G.R. 12 gennaio 2018, n. 10/7695 (1).

Modifica del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici approvato con Delib.G.R. n. 10/5900 del 28 novembre 2016, in relazione ai requisiti degli ispettori.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 gennaio 2018, n. 4.

Lombardia

Delib.G.R. 8 gennaio 2018, n. 10/7667 (1).

Integrazione alla Delib.G.R. n. 7544 del 18 dicembre 2017 ad oggetto «Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla L.R. 18/2014»Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori». Anno 2018/2019».

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 11 gennaio 2018, n. 2.

Lombardia

D. Dirig. reg. 8 gennaio 2018, n. 53 (1).

Integrazione dei criteri approvati con decreto n. 3490 del 29 marzo 2017 per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in attuazione della Delib.G.R. n. 10/5900 del 28 novembre 2016. (2)

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 11 gennaio 2018, n. 2.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa Energia, reti tecnologiche e gestione risorse presso la Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Marche

Delib.G.R. 7 maggio 2018, n. 573 (1).

Quadro attuativo 2017 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 – «Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione».

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 18 maggio 2018, n. 43.

Marche

L.R. 3 maggio 2018, n. 8 (1).

Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 «Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia», 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 10 maggio 2018, n. 41.

Marche

L.R. 9 febbraio 2018, n. 2 (1).

Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 9 febbraio 2018, n. 14.

Marche

Delib.G.R. 29 gennaio 2018, n. 86 (1).

R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 – Approvazione delle linee guida per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di vincolo idrogeologico.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 9 febbraio 2018, n. 14.

Marche

L.R. 4 gennaio 2018, n. 1 (1).

Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 11 gennaio 2018, n. 3.

Molise

Delib.G.R. 25 febbraio 2018, n. 139 (1).

Direttiva regionale per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sulle fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private. Attività di controllo e vigilanza anno 2017.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 marzo 2018, n. 19.

Molise

Delib.G.R. 8 settembre 2017, n. 322 (1).

Decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 – Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico – Provvedimenti.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 gennaio 2018, n. 2.

Piemonte

L.R. 19 giugno 2018, n. 5 (1).

Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 21 giugno 2018, n. 25, S.O. n. 2.

Piemonte

Delib.G.R. 25 maggio 2018, n. 23-6910 (1).

Legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011». Disposizioni sui Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), in attuazione dell'articolo 3.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 14 giugno 2018, n. 24.

Piemonte

Delib.G.R. 11 maggio 2018, n. 18-6836 (1).

L. 112/2016. Istituzione della nuova tipologia «Gruppo Appartamento per disabili» e approvazione dei requisiti strutturali e gestionali. Approvazione criteri per il finanziamento di soluzioni alloggiative, ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 5 comma 4, lett. c) del D.M. 23 novembre 2016, destinate all'accoglienza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 maggio 2018, n. 20.

Piemonte

Delib.G.R. 29 marzo 2018, n. 14-6680 (1).

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 19, comma 3. Aggiornamento del costo base di costruzione, ai fini del calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale, per l'anno 2017.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 19 aprile 2018, n. 16.

Piemonte

Delib.G.R. 9 febbraio 2018, n. 15-6460 (1).

Legge regionale 2 agosto 2017, n. 12. «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza». Approvazione disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 8 marzo 2018, n. 10.

Piemonte

Delib.G.R. 9 febbraio 2018, n. 16-6461 (1).

Legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza». Approvazione principi generali in merito alla contabilità delle Aziende e criteri per le modalità di nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 8 marzo 2018, n. 10.

Piemonte

D.P.G.R. 19 gennaio 2018, n. 1/R (1).

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 6 del D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)) ».

(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 25 gennaio 2018, n. 4, S.O. n. 3.

Piemonte

Delib.G.R. 12 gennaio 2018, n. 30-6355 (1).

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 e L.R. 2 agosto 2017, n. 12. Linee guida in materia di vigilanza regionale sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB nonché di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle ex IPAB (associazioni e fondazioni). Revoca Delib.G.R. n. 57-5910 del 22 aprile 2002.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 18 gennaio 2018, n. 3.

Piemonte

L.R. 10 gennaio 2018, n. 1 (1).

Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 gennaio 2018, n. 2, S.O. n. 3.

Piemonte

Delib.G.R. 22 dicembre 2017, n. 48-6240 (1).

Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 14/R, art. 7, comma 1, lettera b). Quota minima da corrispondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2017 (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 1° febbraio 2018, n. 5.

(2) NDR: Il testo della presente deliberazione è quello risultante dalla ripubblicazione della stessa nel B.U. Piemonte 1° febbraio 2018, n. 5, in quanto il testo originariamente pubblicato risultava non corretto per mero errore materiale.

Piemonte

Delib.G.R. 22 dicembre 2017, n. 49-6241 (1).

Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte. Delib.G.R. 22 maggio 2017, n. 21-5075. Linee di indirizzo e programmazione ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale». Ridefinizione termini degli obiettivi (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 1° febbraio 2018, n. 5.

(2) NDR: Il testo della presente deliberazione è quello risultante dalla ripubblicazione della stessa nel B.U. Piemonte 1° febbraio 2018, n. 5, in quanto il testo originariamente pubblicato risultava non corretto per mero errore materiale.

Piemonte

Delib.G.R. 1 dicembre 2017, n. 2-6001 (1).

Modifica alla Delib.G.R. 11 aprile 2016, n. 1-3120 – «Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale».

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 4 gennaio 2018, n. 1.

Puglia

L.R. 11 giugno 2018, n. 25 (1).

Disciplina delle associazioni Pro loco.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 giugno 2018, n. 80.

Puglia

Det. Reg. 16 aprile 2018, n. 78 (1).

DDS 151 del 27 luglio 2017. Procedura per l'ottenimento delle attestazioni provvisorie o definitive di imprenditore agricolo professionale (IAP) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA). Modifica dell'Allegato B (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 17 maggio 2018, n. 68.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale della Sezione competitività delle filiere agroalimentari.

Puglia

L.R. 9 aprile 2018, n. 12 (1).

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 13 aprile 2018, n. 52.

Puglia

L.R. 27 marzo 2018, n. 6 (1).

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 marzo 2018, n. 45.

Puglia

L.R. 27 marzo 2018, n. 9 (1).

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 marzo 2018, n. 45.

Sardegna

L.R. 20 marzo 2018, n. 9 (1).

Disposizioni in materia di pesca.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 22 marzo 2018, n. 16.

Sardegna

L.R. 13 marzo 2018, n. 8 (1).

Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 15 marzo 2018, n. 14.

Sicilia

L.R. 8 maggio 2018, n. 8 (1).

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 11 maggio 2018, n. 21, S.O. n. 21.

Toscana

Delib.G.R. 21 maggio 2018, n. 524 (1).

Recepimento dell'Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e attuazione dell'articolo 106, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 6 giugno 2018, n. 23, parte seconda.

Toscana

L.R. 25 maggio 2018, n. 25 (1).

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 46/2013.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 1° giugno 2018, n. 21, parte prima.

Toscana

Delib.G.R. 3 aprile 2018, n. 327 (1).

Circolare interpretativa recante «Chiarimenti in merito alla disciplina di cui all'art. 228 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del Territorio)» in materia di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 11 aprile 2018, n. 15, parte seconda.

Toscana

D.P.G.R. 23 marzo 2018, n. 14/R (1).

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali).

(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 30 marzo 2018, n. 12, parte prima.

Trentino-A.A.

L.R. 3 maggio 2018, n. 2 (1).

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 maggio 2018, n. 19, Supplemento n. 2.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 19 aprile 2018, n. 5 (1).

Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 aprile 2018, n. 17, Supplemento n. 3.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

D.P.P. 2 febbraio 2018, n. 3 (1).

Rettifica del D.P.P. del 6 dicembre 2017, n. 44, Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 febbraio 2018, n. 6.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

D.P.Reg. 1 giugno 2018, n. 32 (1).

Emanazione del regolamento riguardante «Regolamento di esecuzione della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, recante «Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale» e s.m.».

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 giugno 2018, n. 23.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

D.P.P. 30 maggio 2018, n. 7-82/Leg. (1).

Modificazione del D.P.P. 27 aprile 2010, n. 13-45/Leg concernente «Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) ».

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 giugno 2018, n. 23.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

Delib.G.P. 23-3-2018 n. 483 (1).

Approvazione delle nuove misure attuative dell'articolo 7 del D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. Come da ultimo modificato.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 aprile 2018, n. 15.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.P. 8 marzo 2018, n. 3 (1).

Modificazioni della legge provinciale sul volontariato 1992.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 marzo 2018, n. 11, Supplemento n. 2.

Umbria

Reg. reg. 20 febbraio 2018, n. 4 (1).

Modificazioni ed integrazioni al Reg. reg. 4 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina attuativa degli articoli 29, 31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 – Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 28 febbraio 2018, n. 9, S.O. n. 1.

Valle d'Aosta

L.R. 29 marzo 2018, n. 5 (1).

Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 2 maggio 2018, n. 21.

Valle d'Aosta

L.R. 19 marzo 2018, n. 2 (1).

Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 21 marzo 2018, n. 13.

Veneto

Delib.G.R. 15 maggio 2018, n. 669 (1).

Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con Delib.G.R. 22 novembre 2017, n. 1896.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 maggio 2018, n. 51.

Veneto

Delib.G.R. 17 aprile 2018, n. 513 (1).

Adozione delle disposizioni applicative in materia di «Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche». Deliberazione/CR n. 19 del 6 marzo 2018. L.R. n. 12/2017.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 15 maggio 2018, n. 45.

Veneto

L.R. 20 aprile 2018, n. 15 (1).

Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 24 aprile 2018, n. 39.

Veneto

L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (1).

Norme per la disciplina dell'attività di cava.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 16 marzo 2018, n. 27.

Veneto

Delib.G.R. 20 febbraio 2018, n. 186 (1).

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica – Provvedimenti (L.R. n. 2/2006 art. 9, L.R. n. 11/2010 art. 3, L.R. n. 27/2003 art. 50).

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 13 marzo 2018, n. 26.

Veneto

L.R. 7 febbraio 2018, n. 2 (1).

Disposizioni in materia di documentazione amministrativa.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 9 febbraio 2018, n. 14.

Gaetano Petrelli